



Intervistare richiedenti che presentino domande di asilo basate su motivazioni religiose

Guida pratica all'intervista con richiedenti che presentino domande di asilo basate su motivazioni religiose

Novembre 2022

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nell'ottobre 2022

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023

Print	ISBN 978-92-9465-829-6	doi:10.2847/146210	BZ-08-22-053-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9465-828-9	doi:10.2847/776886	BZ-08-22-053-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2022

Foto di copertina: 1363115680, © iStock, Betka82, gennaio 2022

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. L'uso o la riproduzione di fotografie o di altro materiale non protetti dal diritto d'autore dell'EUAA devono essere autorizzati direttamente dai titolari del diritto d'autore.



Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) è di facilitare e sostenere le attività degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi associati [paesi UE + ⁽¹⁾] nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS). In conformità con il suo obiettivo generale di promuovere una corretta ed effettiva attuazione del CEAS e di consentire la convergenza, l'EUAA elabora norme operative e indicatori comuni, orientamenti e strumenti pratici.

Com'è stata elaborata questa guida? La presente guida è stata elaborata da esperti dell'UE, con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli ⁽²⁾. La sua elaborazione è stata favorita e coordinata dall'EUAA. Prima del suo completamento, è stata condotta una consultazione sulla guida con tutti gli Stati membri attraverso la rete per le procedure di asilo dell'EUAA.

Desideriamo porgere il nostro ringraziamento ai membri del gruppo di lavoro che hanno preparato la stesura della presente guida: Anastasios Giouzepas, Karel Vercruysse, Linn Krane, Maria Lagoni Andersen, Stina Lindmark e Torsten Wojtalla. Ringraziamo, inoltre, il professor Jeremy Gunn, che ha condiviso le sue idee nel corso di una riunione tematica della rete per le procedure d'asilo dell'EUAA il 12 e 13 novembre 2020, che ha ulteriormente ispirato lo sviluppo di questa guida.

Chi dovrebbe utilizzare questa guida? La presente guida è rivolta principalmente ai funzionari incaricati di esaminare i casi di asilo, agli addetti alle interviste, ai responsabili delle decisioni, ai supervisori e ai responsabili delle politiche che operano nell'ambito delle autorità nazionali accertanti. Inoltre, può costituire uno strumento utile per i responsabili del controllo della qualità, i formatori, i consulenti legali e per tutti i soggetti che operano o sono attivi nel settore della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea.

Com'è collegata questa guida ad altri strumenti dell'EUAA? La *Guida pratica sull'intervista con i richiedenti che presentano domande di asilo basate su motivazioni religiose* dell'EUAA dovrebbe essere utilizzata in combinazione con altre guide e strumenti pratici disponibili. La Guida pratica: il colloquio personale ⁽³⁾ dovrebbe essere richiamata per orientamenti generali sull'intervista e la Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale ⁽⁴⁾ dovrebbe essere richiamata per orientamenti generali sull'ammissibilità. Altre guide pertinenti comprendono la Guida pratica: valutazione delle prove ⁽⁵⁾, la Guida pratica sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale ⁽⁶⁾, la Guida pratica sull'applicazione dell'alternativa di protezione interna ⁽⁷⁾ e la Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari incaricati di istruire i le domande di asilo ⁽⁸⁾. Tutti gli strumenti pratici dell'EUAA sono pubblici e disponibili online sul sito web dell'EUAA (<https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides>).

⁽¹⁾ I 27 Stati membri dell'UE, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁽²⁾ La guida definitiva non rispecchia necessariamente la posizione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.

⁽³⁾ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), *Guida pratica: il colloquio personale*, dicembre 2014.

⁽⁴⁾ EASO, *Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, aprile 2018.

⁽⁵⁾ EASO, *Guida pratica: valutazione delle prove*, marzo 2015.

⁽⁶⁾ EASO *Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, marzo 2020.

⁽⁷⁾ EASO, *Guida pratica sull'applicazione dell'alternativa di protezione interna*, maggio 2021.

⁽⁸⁾ EASO, *Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo*, dicembre 2020.





Com'è collegata questa guida alla normativa e alla prassi nazionale? La presente guida è uno strumento pratico di convergenza dei paesi UE+ e, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante. Rispecchia standard comuni concordati come adottati dal consiglio di amministrazione dell'EUAA il 1° novembre 2022.





Indice

Informazioni sulla guida	3
Elenco delle abbreviazioni	9
Introduzione	10
1. La religione come motivo di persecuzione	11
1.1. Disposizioni normative applicabili.....	11
1.2. Concetti pertinenti le domande di asilo basate su motivazioni religiose.....	12
1.2.1. La religione come concetto ampio	13
1.2.2. I tre aspetti della religione	13
1.2.3. Terminologia	14
1.3. Persecuzione fondata su motivazioni religiose.....	16
1.3.1. Legittime limitazioni alla libertà di religione	16
1.3.2. Violazioni del diritto alla libertà di religione come atto di persecuzione	18
1.3.3. Imposizione della conformità religiosa.....	20
1.3.4. Appartenenza religiosa attribuita o apostasia attribuita.....	20
1.3.5. Discriminazione fondata sull'appartenenza religiosa.....	22
1.3.6. Effetto sproporzionato di leggi neutrali.....	22
1.3.7. Agenti persecutori	22
1.3.8. Mancanza di protezione da parte dello Stato a causa della religione.....	22
1.4. Aspetti problematici legati alla motivazione religiosa	23
1.4.1. Diversità religiosa.....	23
1.4.2. Aspetti problematici quanto alla credibilità.....	23
1.4.3. Sovrapposizione con altri motivi.....	25
1.4.4. La dimensione di genere nelle domande di asilo basate su motivazioni religiose	26
2. L'intervista personale	28
2.1. Come preparare l'intervista	28
2.1.1. Come creare un ambiente sicuro per l'intervista	28
2.1.2. Come prepararsi mentalmente.....	29
Preparazione mentale per le interviste personali basate su motivazioni religiose	30
2.1.3. Come acquisire dimestichezza con il singolo caso	30
2.1.4. In che modo le informazioni sul paese di origine possono aiutare a prepararsi	32
(a) Limiti delle COI specifiche per le domande di asilo basate su motivazioni religiose.....	33
(b) Fonti pertinenti per le domande di asilo basate su motivazioni religiose ..	33
2.1.5. In che modo gli orientamenti specifici per paese possono essere utili	34
2.1.6. Come preparare l'interprete.....	35





2.2. Come condurre l'intervista.....	35
2.3. Aspetti da esaminare durante l'intervista	38
2.3.1. Esame dell'appartenenza religiosa	38
(a) Conoscenza della religione.....	38
(b) Prove documentali.....	42
2.3.2. Esame delle persecuzioni pregresse.....	43
2.3.3. Esame del timore di persecuzioni al ritorno	43
2.4. Esame della religione quale possibile motivo di persecuzione (nesso)	44
2.5. Esame della possibilità di ottenere protezione nel paese di origine	46
2.6. Esame della possibile di previsione di un'alternativa di protezione interna (IPA).....	46
3. Raccomandazioni per un'intervista efficace	49
3.1. Raccomandazioni per i funzionari istruttori	49
3.1.1. Cosa fare	49
3.1.2. Cosa non fare	50
3.2. Raccomandazioni per le autorità competenti in materia di asilo.....	51
4. Domande di asilo basate su motivazioni religiose comunemente riscontrate	52
4.1. Conversione a un'altra religione	52
4.1.1. La religione o la convinzione precedente	53
(a) Il ruolo della religione nel passato del richiedente	54
(b) L'attuale opinione del richiedente sulla sua religione precedente	54
4.1.2. Il processo di conversione.....	55
(a) La motivazione della conversione	56
(b) I passi successivi.....	57
(c) La decisione di convertirsi	58
(d) La procedura di ammissione.....	59
(e) Le reazioni alla conversione del richiedente	59
4.1.3. Come viene vissuta la nuova religione	60
(a) L'impatto della conversione sulla vita del richiedente.....	60
(b) La conoscenza	60
(c) Attività con la comunità.....	61
4.1.4. Prove documentali.....	62
(a) Documenti formali.....	63
(b) Documenti informali	63
(c) Social media e fonti internet.....	64
4.1.5. Rischio al ritorno nel paese d'origine	65
(a) Conoscibilità passata e attuale della conversione del richiedente da parte degli agenti di persecuzione.....	65
(b) Conoscibilità futura della conversione del richiedente da parte degli agenti di persecuzione	65
(c) Conseguenze della conoscibilità e della conversione.....	66





4.1.6. Domande <i>sur place</i>	67
(a) Domande <i>sur place</i> presentate per la prima volta.....	67
(b) Domande reiterate basate sulla conversione avvenuta <i>sur place</i>	68
4.2. Abbandonare la propria religione per aderire a una dottrina ateistica, agnostica o non religiosa.....	69
4.2.1. La religione precedente	70
4.2.2. Il processo di abbandono della propria religione	70
4.2.3. Nuovo stile di vita dopo l'abbandono della religione.....	72
(a) Impatti e cambiamenti.....	72
(b) La conoscenza	73
(c) Le attività e la vita di comunità.....	74
4.2.4. Prove documentali.....	74
(a) Documenti formali.....	74
(b) Documenti informali	74
(c) Documenti provenienti da fonti internet	75
4.2.5. Rischio al ritorno nel paese di origine	75
4.2.6. Domande <i>sur place</i>	75
4.3. Minoranze religiose	75
4.3.1. L'appartenenza a una minoranza religiosa.....	76
(a) La conoscenza della religione	76
(b) Prove documentali.....	78
4.3.2. Il rischio al ritorno nel paese di origine	79
4.4. Obiettori di coscienza al servizio militare per motivi religiosi	81
Terminologia pertinente.....	81
4.4.1. Legittimità del servizio militare	82
(a) Persecuzione o danno grave nell'ambito del servizio militare.....	82
(b) Status di obiettore di coscienza	82
(c) Nesso con il motivo della religione.....	83
4.4.2. Il processo di reclutamento	85
(a) La conoscenza da parte del richiedente della legislazione militare del paese di origine.....	85
(b) La conoscenza da parte del richiedente delle pratiche di reclutamento....	85
(c) Lo stato del reclutamento del richiedente.....	86
(d) Impiego del richiedente in un'azione militare specifica.....	87
4.4.3. Obiezione di coscienza per motivi religiosi	87
(a) Veridicità dell'obiezione di coscienza per motivi di appartenenza religiosa	88
(b) Espressione dell'obiezione di coscienza da parte del richiedente	88
(c) Convinzioni religiose del richiedente in un contesto più ampio.....	88
(d) Conseguenze del servizio militare o dell'impiego temuto dal richiedente ...	89
(e) Alternative ragionevoli al servizio militare (se del caso).....	89





4.4.4. Prove documentali.....	89
(a) Documenti relativi allo stato militare del richiedente	90
(b) Documenti relativi allo status di obiettore di coscienza nel paese di origine ..	90
4.5. Persecuzione religiosa specifica di genere.....	90
4.5.1. Pratiche tradizionali dannose.....	91
4.5.2. Discriminazione fondata su motivazioni religiose in relazione al genere.....	91
4.5.3. Rapporti/matrimoni interreligiosi.....	92





Elenco delle abbreviazioni

CEAS	Sistema europeo comune di asilo
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
COI	Informazioni sul paese di origine
Convenzione sui rifugiati	Convenzione del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e relativo Protocollo del 1967
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
DPA (rifusione)	Direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DQ (rifusione)	Direttiva qualifiche (rifusione) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
E/MGF	Escissione/mutilazione genitale femminile
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
ICCPR	Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
IPA	Alternativa di protezione interna
Paesi UE+	Stati membri dell'Unione europea e paesi associati
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati



Introduzione

Le domande di asilo basate su motivazioni religiose sono spesso tra le domande di protezione internazionale più complesse da esaminare. Le numerose diverse manifestazioni della «religione» e il suo rapporto con la persecuzione sono talvolta difficili da comprendere e possono suscitare malintesi. Ciò può portare a interviste personali dalla lunghezza eccessiva che rischiano di perdere il senso della direzione o nei quali non si riesce ad acquisire elementi immediatamente pertinenti per la domanda in questione. In tale contesto, la presente Guida pratica mira ad aiutare i funzionari esaminatori a condurre interviste più equi ed efficienti. Gli orientamenti forniti mirano a migliorare la comprensione da parte dei funzionari esaminatori del concetto di religione nel contesto della protezione internazionale e a sostenere la creazione di condizioni adeguate all'intervista personale. Infine, vengono forniti orientamenti sugli elementi da esaminare durante l'intervista personale, adattati a tipi specifici di domande di asilo basate su motivazioni religiose.

La presente guida pratica integra la Guida pratica: il colloquio personale ⁽⁹⁾ con elementi specifici alle richieste basate su motivazioni religiose. Va osservato che la presente guida pratica, sebbene si concentri sulla fase dell'intervista personale della procedura di asilo, si basa anche su aspetti relativi alla valutazione del rischio, alla valutazione dei requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e alla valutazione delle prove, nella misura in cui sono necessarie per condurre un'intervista personale adeguata. L'intervista personale non costituisce una fase isolata. Tutti gli elementi relativi all'esame devono essere presi in considerazione nella raccolta e nell'analisi delle informazioni durante la fase dell'intervista personale.

La presente guida pratica si articola in quattro capitoli principali.

Il capitolo 1 «La religione come motivo di persecuzione» fornisce conoscenze teoriche di base delineando le disposizioni giuridiche e i concetti pertinenti alle domande di asilo basate su motivazioni religiose. Spiega, inoltre, in quali circostanze possono verificarsi persecuzioni nel contesto specifico della religione e mette in evidenza le sfide ricorrenti legate all'esame delle domande di protezione internazionale basate su motivazioni religiose.

Il capitolo 2 «L'intervista personale» fornisce orientamenti pratici sulla preparazione e lo svolgimento dell'intervista. Gli elementi presentati in questo capitolo riguardano diversi tipi di domande di asilo basate su motivazioni religiose. Il capitolo illustra inoltre gli elementi da esaminare durante l'intervista personale al fine di acquisire tutte le informazioni utili a valutare se il richiedente abbia diritto al riconoscimento della protezione internazionale, incentrate specificamente su motivazioni religiose.

Il capitolo 3 «Raccomandazioni per un'intervista efficace» fornisce consigli utili e pratici, sia per i funzionari istruttori sia (per gli operatori del sistema asilo, per trattare in modo efficiente le domande di asilo basate su motivazioni religiose).

Il capitolo 4 «Domande di asilo basate su motivazioni religiose comunemente riscontrate» analizza in modo più dettagliato i seguenti tipi di domande e fornisce consigli sugli argomenti da analizzare durante l'intervista personale: conversione a un'altra religione, abbandono della propria religione per aderire a un sistema di credo ateo, agnostico o non religioso; minoranze religiose; obiezione di coscienza al servizio militare per motivi religiosi e persecuzione religiosa specifica di genere.

⁽⁹⁾ EASO, *Guida pratica: il colloquio personale*, dicembre 2014.



1. La religione come motivo di persecuzione

Il presente capitolo mira a fornire le conoscenze di base relative alle domande di asilo basate su motivazioni religiose, necessarie allo svolgimento di un'intervista personale. Dopo avere definito il quadro giuridico pertinente (sezione 1.1 «[Disposizioni normative applicabili](#)»), il capitolo spiega il concetto di religione insieme alle nozioni e alla terminologia correlate (sezione 1.2 «[Concetti pertinenti le domande di asilo basate su motivazioni religiose](#)»). Presenta poi diversi contesti in cui possono verificarsi persecuzioni fondate su motivazioni religiose (sezione 1.3 «[Persecuzione fondata su motivazioni religiose su motivazioni religiose](#)») e conclude mettendo in evidenza le difficoltà ricorrenti incontrate dai funzionari esaminatori nel trattare le domande di asilo basate su motivazioni religiose (sezione 1.4 «[Aspetti problematici / Problemi legati alla motivazione religiosa](#)»).

1.1. Disposizioni normative applicabili

Sia la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati) ⁽¹⁰⁾ sia la direttiva qualifica rifusa del 2011 [DQ (rifusione)] ⁽¹¹⁾ elencano esplicitamente la religione come uno dei cinque motivi di persecuzione. Sebbene la Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati non fornisca ulteriori spiegazioni sul termine ⁽¹²⁾, la direttiva qualifica (rifusione) approfondisce il concetto di religione.

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), DQ (rifusione) descrive, in modo non esaustivo, l'ampia gamma di elementi inclusi nel concetto di religione nel contesto delle domande di protezione internazionale. Nella DQ (rifusione), la religione comprende diversi tipi di convinzioni (legate all'esistenza o meno di un essere supremo) e molti modi diversi di praticare o esprimere tali convinzioni.



Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), DQ (rifusione) – motivi di persecuzione

[...] il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.

⁽¹⁰⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convenzione relativa allo status dei rifugiati](#), 28 luglio 1951, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 189, pag. 137. Cfr. l'articolo 1A, paragrafo 2.

⁽¹¹⁾ [Direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione). Cfr. l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

⁽¹²⁾ Per gli orientamenti dell'UNHCR sulle domande di asilo basate su motivazioni religiose, cfr. UNHCR, [Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo stato di rifugiato](#), aprile 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, paragrafo 71-73; UNHCR, [Linee guida sulla protezione internazionale n. 6: Domande di asilo basate sulla religione ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), 28 aprile 2004, HCR/GIP/04/06.



Strumento EUAA correlato

Per informazioni sugli altri elementi della definizione di rifugiato, cfr. la [*Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*](#), aprile 2018.

Va osservato che la DQ (rifusione) deve essere interpretata in modo coerente con i diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹³⁾, che comprende il diritto alla libertà di religione.

**Articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – libertà di pensiero, di coscienza e di religione**

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

Il diritto alla libertà di religione quale diritto umano fondamentale è consolidato in numerosi strumenti di diritto internazionale e regionale in materia di diritti umani [ad esempio gli articoli 18 e 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR)] ⁽¹⁴⁾.

Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha formulato osservazioni sull'articolo 18 dell'ICCPR nell'osservazione generale n. 22. L'osservazione generale specifica che la libertà di religione comprende un'ampia gamma di atti, come gli atti rituali e cerimoniali che danno espressione diretta alla convinzione, e varie pratiche che sono parte integrante di tali atti, tra cui la costruzione di luoghi di culto; l'uso di formule e oggetti rituali; l'esposizione di simboli; il rispetto delle festività e dei giorni di riposo; l'osservanza delle norme alimentari; l'utilizzo di indumenti o copricapo particolari; la partecipazione a rituali associati a determinate fasi della vita; l'uso di una particolare lingua parlata abitualmente da un gruppo; la libertà di scegliere i capi religiosi, i sacerdoti e gli insegnanti; la libertà di istituire seminari o scuole religiose e la libertà di preparare e distribuire testi o pubblicazioni religiose ⁽¹⁵⁾.

1.2. Concetti pertinenti le domande di asilo basate su motivazioni religiose

La religione è un concetto multidimensionale e complesso. Oltre alle grandi religioni diffuse a livello internazionale, essa include anche altre credenze che si potrebbero non considerare religioni a prima vista, ad esempio la stregoneria.

⁽¹³⁾ UE, [*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*](#), 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02. Va osservato inoltre che l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è quasi identico all'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha pubblicato una guida sull'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sulla relativa giurisprudenza: [*Guida sull'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*](#).

⁽¹⁴⁾ Assemblea generale delle nazioni Unite, [*Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*](#), 16 dicembre 1966, Nazioni Unite, serie di trattati, vol. 999, pag. 171.

⁽¹⁵⁾ Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite (1989), [*CCPR Osservazione generale n. 22: articolo 18 \(libertà di pensiero, di coscienza o di religione\)*](#), 30 luglio 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, paragrafo 4.



1.2.1. La religione come concetto ampio

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha più volte sottolineato che la «religione» non dovrebbe ricevere un'interpretazione restrittiva. Nella sentenza *Y e Z*, la Corte sottolinea che, per determinare quali siano gli atti di persecuzione fondati su motivazioni religiose, quanto segue non è pertinente:

[...] non è pertinente distinguere tra gli atti che ledono un «nucleo essenziale» («forum internum») del diritto fondamentale alla libertà di religione, che non comprenderebbe le pratiche religiose in pubblico («forum externum»), e quelli che non incidono su tale presunto «nucleo essenziale».



*Questa distinzione non è compatibile con la **definizione estensiva** della nozione di «religione» che la direttiva fornisce all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), che comprende il **complesso delle sue componenti, siano esse pubbliche o private, collettive o individuali.***

CGUE, *Y e Z*, punti 62 e 63 (grassetto aggiunto) ⁽¹⁶⁾

Nella sentenza *Fathi*, la CGUE ha ribadito l'ampia portata della nozione di «religione» nell'ambito delle domande di protezione internazionale. La Corte ha sottolineato che la direttiva qualifica (rifusione) fornisce un elenco non esaustivo di elementi idonei a caratterizzare la religione, osservando quanto segue:

*[...] la definizione della nozione di «religione» [...] fornisce **solo un elenco non esaustivo** degli elementi idonei a caratterizzare tale nozione nell'ambito di una domanda di protezione internazionale fondata sul timore di essere perseguitato per via della religione.*



*In particolare, come risulta da tale definizione, la nozione di «religione» include, da un lato, il fatto di avere **convinzioni teiste, non teiste o ateiste**, il che, tenuto conto della genericità dei termini utilizzati, evidenzia che essa **riguarda sia le religioni «tradizionali» sia altre convinzioni**, e, dall'altro, la **partecipazione, sia singolarmente sia in comunità, a riti di culto, ovvero l'astensione da essi**, il che implica che il fatto che una persona non appartenga a una comunità religiosa non può, di per sé, essere determinante nella valutazione della nozione di cui trattasi.*

CGUE, *Fathi*, punti 79 e 80 (grassetto aggiunto) ⁽¹⁷⁾

1.2.2. I tre aspetti della religione

Nel contesto delle domande di protezione internazionale, tre diversi aspetti della religione presentati dall'UNHCR nelle *Linee guida sulla protezione internazionale n. 6: domande di asilo basate su motivazioni religiose* ⁽¹⁸⁾ sono di fondamentale importanza ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁶⁾ CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, *Bundesrepublik Deutschland contro Y e Z*, cause riunite C-77/11 e C-99/11, ECLI:EU:C:2012:518. Sintesi disponibile nella *banca dati della giurisprudenza dell'EUAA*.

⁽¹⁷⁾ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, *Bahtiyar Fathic contro Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, C-56/17, punti 79-80. Sintesi disponibile nella *banca dati della giurisprudenza dell'EUAA*. Cfr. anche CGUE, *Relazione annuale 2018 - Attività giudiziaria*, 2019, pag. 57.

⁽¹⁸⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 6*, 2004, op. cit. alla nota 12.

⁽¹⁹⁾ Gunn, T. J., «*The Complexity of Religion in Determining Refugee Status*», tavola rotonda sulle domande di asilo basate su motivazioni religiose, UNHCR e Church World Service, 2002. Cfr. anche Gunn, T. J., «*The complexity of religion and the definition of "religion" in international law*», *Harvard Human Rights Journal*, vol. 16, 2003, pagg. 200-205.



Figura 1. I tre aspetti della religione

La religione come **credo** «può assumere la forma di convinzioni o principi sulla realtà divina o suprema o sul destino spirituale dell'umanità» ⁽²⁰⁾. La religione come credo comprende le dottrine di fede. Essa dovrebbe essere interpretata in senso ampio in modo da includere una serie di convinzioni che comportano la nozione di Dio o di Dei, ma anche convinzioni non teiste che non si concentrano sull'esistenza di un Dio o di Dei, o convinzioni o credenze ateiste che mettono in evidenza lo scetticismo o la mancanza di credo in un Dio.

La religione come **identità** ha meno a che vedere con le convinzioni e più con l'appartenenza a una comunità legata da convinzioni, riti, tradizioni comuni, ecc. «Un richiedente può identificarsi con altri, o avere un senso di appartenenza ad altri, o essere identificato da altri come appartenente a un gruppo o comunità particolare. In molti casi, è probabile che gli autori della persecuzione puntino a gruppi religiosi diversi dal proprio perché vedono tale identità religiosa come parte di una minaccia per la loro identità o legittimità» ⁽²¹⁾. L'appartenenza a un gruppo per via della religione come identità può coincidere anche con l'appartenenza etnica, tribale o nazionale. A sua volta, ciò può collegare la domanda ad altri motivi di persecuzione (cfr. la sezione 1.4.3 «[Sovrapposizione con altri motivi](#)»).

La religione come **stile di vita** riguarda pratiche, rituali, usanze o tradizioni che possono distinguere l'aderente a una religione dagli aderenti a un'altra. Una religione può manifestarsi indossando indumenti distintivi o seguendo varie usanze religiose, tra cui cerimonie (matrimonio, battesimo, ecc.), feste religiose o obblighi alimentari (ad esempio il digiuno). Come sottolinea l'UNHCR, «tali pratiche possono sembrare banali per i non aderenti, ma possono essere al centro della religione per l'aderente interessato» ⁽²²⁾.

1.2.3. Terminologia

Nell'esaminare domande di asilo basate su motivazioni religiose, spesso si incontrano i seguenti termini. Poiché non esiste una definizione universalmente accettata di tali termini, le definizioni riportate di seguito sono fornite con la sola intenzione di guidare i funzionari istruttori nel loro lavoro quotidiano.

⁽²⁰⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 6*, 2004, op. cit. alla nota 12, pag. 3.

⁽²¹⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 6*, 2004, op. cit. alla nota 12, pag. 3.

⁽²²⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 6*, 2004, op. cit. alla nota 12, pag. 4.



Agnostico è una persona che ritiene che non sia possibile sapere se esistano o meno un Dio o degli Dei ⁽²³⁾.

Animismo è la convinzione che le piante, gli oggetti o i fenomeni naturali, come il tempo atmosferico, abbiano un'anima viva.

Apostasia significa che una persona abbandona o rinuncia a un movimento o credo religioso. Di solito si riferisce al rifiuto o all'abbandono di una religione. Il termine comporta una connotazione negativa. Un termine più neutrale è «rinuncia alle convinzioni personali».

Ateismo significa non credere nell'esistenza di Dio o di Dei. Il fatto di essere atei non implica, di norma, seguire un modello di comportamento o un modo di esprimersi normativi, né implica la partecipazione a cerimonie religiose o simili.

Blasfemia è l'atto di mostrare disprezzo per una deità o una religione in un modo percepito come offensivo o oltraggioso dagli aderenti a tale religione.

Obiezione di coscienza al servizio militare si riferisce a un'obiezione allo svolgimento del servizio militare per «principi e motivi di coscienza, comprese le profonde convinzioni, derivanti da motivazioni religiose, morali, etiche, umanitarie o simili» ⁽²⁴⁾.

Conversione significa che una persona cambia le proprie convinzioni, in particolare la sua religione o confessione.

Confessione è un gruppo religioso con convinzioni leggermente diverse da quelle di altri gruppi che condividono la stessa religione ⁽²⁵⁾.

Evangelizzazione si riferisce all'invito a convertirsi, in particolare al cristianesimo.

Eretico è colui che ha convinzioni contrarie ai principi di una determinata religione, una persona che non si conforma alla fede stabilita. Il termine comporta una connotazione negativa.

Non religioso è colui che non mostra alcun interesse per la religione. In questa categoria possono rientrare coloro che aderiscono solo nominalmente a una tradizione religiosa ⁽²⁶⁾.
 L'ateismo, l'agnosticismo e i sistemi di valori non religiosi fanno riferimento alle convinzioni non religiose delle persone. Differiscono tuttavia sotto taluni aspetti. Mentre sia l'ateismo sia l'agnosticismo presuppongono una qualche forma di riflessione preliminare e si basano su una posizione filosofica specifica riguardo all'esistenza di un Dio o di Dei, le persone che seguono un sistema di valori non religioso non si spingono fino a respingere o prendere posizione su ciò.

Proselitismo è convincere altre persone ad accettare le proprie convinzioni. Un noto esempio di proselitismo è l'attività missionaria, che spesso comporta la diffusione della religione su lunghe distanze.

Sincretismo è la combinazione delle idee e della pratica di una convinzione con un'altra religione.

⁽²³⁾ Cfr. Oxford Learner's Dictionaries (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>). Lo stesso riferimento si applica ai termini animismo, ateismo, conversione e proselitismo.

⁽²⁴⁾ Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, risoluzione 1998/77, *Obiezione di coscienza al servizio militare*, E/CN.4/RES/1998/77, 22 aprile 1998.

⁽²⁵⁾ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/denomination>

⁽²⁶⁾ <https://humanism.org.uk/humanism/humanism-today/non-religious-beliefs/>



1.3. Persecuzione fondata su motivazioni religiose

La persecuzione nell'ambito di una domanda di asilo basata su motivazioni religiose può assumere varie forme e verificarsi in diversi contesti, di cui i funzionari esaminatori dovrebbero essere consapevoli.

Gli atti che costituiscono persecuzione possono riguardare direttamente una violazione della libertà di religione stessa (ossia atti che interferiscono con il credo, l'identità o lo stile di vita legati a una determinata religione) o la violazione di altri diritti fondamentali per motivi religiosi. Ad esempio, a una persona può essere vietato di praticare la propria religione del tutto (violazione della libertà di religione) o una persona può essere arrestata e torturata per il semplice fatto di appartenere a un determinato gruppo religioso (violazione della libertà dalla tortura e da trattamenti inumani o degradanti).

Come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione), un atto, per essere considerato persecuzione, deve essere sufficientemente grave per sua natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali. Ciò può verificarsi quando gli atti compiuti per motivi religiosi costituiscono gravi violazioni di diritti fondamentali. In altri casi, in particolare quando le violazioni riguardano il diritto stesso alla libertà di religione, la valutazione se gli atti siano sufficientemente gravi può essere più complessa (cfr. la sezione 1.3.2 «[Violazioni del diritto alla libertà di religione come atto di persecuzione](#)»). Nella sentenza *Y e Z* ⁽²⁷⁾, la CGUE ha affermato che non qualsiasi ingerenza nella libertà di religione costituisce persecuzione. Affinché si configuri una persecuzione, la CGUE ha dichiarato che deve applicarsi quanto segue:

[O]ccorre una «violazione grave» di detta libertà che colpisca l'interessato in modo significativo.

CGUE, *Y e Z*, punto 59.



Per gli atti che possono costituire persecuzione a seguito del cumulo di varie misure in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), DQ (rifusione), cfr. la sezione 1.3.5 «[Discriminazione fondata sull'appartenenza religiosa](#)».

Strumento EUAA correlato



Per maggiori informazioni sugli atti di persecuzione, consultare la [Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018.

1.3.1. Legittime limitazioni alla libertà di religione

Sebbene il diritto di avere una convinzione e di cambiare la propria religione o il proprio credo sia assoluto e incondizionato, il diritto di manifestare il proprio credo in privato o in pubblico non è assoluto, in quanto può avere un impatto sugli altri ⁽²⁸⁾. Il diritto di manifestare la libertà

⁽²⁷⁾ CGUE, 2012, *Y e Z*, op. cit. alla nota 16, punti 58 e 59.

⁽²⁸⁾ Corte EDU, sentenza del 12 aprile 2007, *Ivanova contro Bulgaria*, n. 52435/99, ECLI:CE:ECHR:2007:0412JUD005243599, punto 79.



religiosa può essere soggetto a determinate limitazioni giuridiche e legittime, a condizione che queste siano adottate conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani. Tale principio è sancito dall'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁽²⁹⁾ e dall'articolo 18, paragrafo 3, dell'ICCPR⁽³⁰⁾ e, in termini più generali, dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tutti i testi citati stabiliscono condizioni rigorose per autorizzare tali limitazioni.



Articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

*La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, **alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui** (grassetto aggiunto).*



Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE – portata dei diritti garantiti

*Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere **previste dalla legge** e **rispettare il contenuto** essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di **proporzionalità**, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano **necessarie** e rispondano effettivamente a **finalità di interesse generale** riconosciute dall'Unione o all'esigenza di **proteggere i diritti e le libertà altrui** (grassetto aggiunto).*

Ad esempio, alcune limitazioni possono essere necessarie nel senso che importanti tutele contro la violazione di diritti umani possono sorgere da certe pratiche religiose [ad esempio pratiche tradizionali dannose come le uccisioni rituali o l'escissione/mutilazione genitale femminile (E/MGF) perpetrate in nome della religione]. È quindi fondamentale comprendere le ragioni alla base di una determinata limitazione della libertà di religione, esaminarne le modalità di applicazione e comprendere in che modo viene sanzionato il mancato rispetto di tali restrizioni⁽³¹⁾.

Pertanto, le limitazioni alle pratiche religiose che sono lecite secondo le norme internazionali non costituirebbero persecuzione. Per contro, eventuali limitazioni adottate in violazione delle condizioni stabilite dal diritto internazionale in materia di diritti umani (ossia limitazioni non previste dalla legge, non proporzionate, non necessarie, non di interesse generale o non volte a tutelare i diritti fondamentali di altri) possono costituire persecuzione se raggiungono il livello di gravità richiesto.

Nella sentenza *Y e Z*⁽³²⁾, la CGUE ha affermato che le limitazioni non costituiscono atti di persecuzione se soddisfano i requisiti della Carta dell'UE stabiliti all'articolo 52, paragrafo 1.

⁽²⁹⁾ Consiglio d'Europa, *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come modificata dai protocolli nn. 11 e 14, 4*, STCE n. 5, 4 novembre 1950.

⁽³⁰⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*, 1966, Nazioni Unite, op. cit. alla nota 14.

⁽³¹⁾ Cfr. UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 6*, 2004, op. cit. alla nota 12, pag. 5.

⁽³²⁾ CGUE, 2012, *Y e Z*, op. cit. alla nota 16, punto 60.



Figura 2. Legittime limitazioni alla libertà di religione

1.3.2. Violazioni del diritto alla libertà di religione come atto di persecuzione

Il fatto che una violazione della libertà di religione sia sufficientemente grave da raggiungere la soglia di persecuzione dipende dalle circostanze individuali della domanda. Ad esempio, le restrizioni alla pratica pubblica della religione possono o meno raggiungere la soglia di persecuzione a seconda dell'importanza di questo aspetto per l'identità della persona interessata, dal modo in cui la sua vita sarebbe influenzata dal non poter praticare la propria religione e da ciò che altrimenti rischierebbe non rispettando il divieto imposto.

Nella sentenza Y e Z, la CGUE ha stabilito che, per configurarsi una persecuzione, la violazione del diritto alla libertà di religione deve essere sufficientemente grave e avere un effetto significativo sul richiedente. Una siffatta violazione può costituire persecuzione indipendentemente da quale aspetto della religione sia limitato o vietato. L'accento deve essere posto sulle conseguenze che il richiedente dovrebbe affrontare all'atto del ritorno e sull'eventualità che tali conseguenze raggiungano la gravità di persecuzione. Tali conseguenze possono costituire persecuzione a causa della loro gravità intrinseca (ad esempio, atti di tortura) e/o della gravità delle conseguenze per la persona (ossia l'importanza per la persona interessata degli aspetti della sua religione che sono limitati o vietati).



65. ... [G]li atti i quali, a causa della loro **intrinseca gravità** così come della **gravità delle loro conseguenze per la persona** interessata, **possono essere considerati persecuzione** devono essere individuati non in funzione dell'elemento della libertà di religione che viene lesa, bensì della **natura della repressione inflitta all'interessato e delle sue conseguenze** ...



66. Pertanto, è la **gravità delle misure e delle sanzioni** adottate, o che potrebbero essere adottate, nei confronti dell'interessato che determinerà se una violazione del diritto ... [alla libertà di religione] costituisca una persecuzione ...

67. Di conseguenza, una violazione del diritto alla libertà di religione **può costituire una persecuzione** ... quando il richiedente asilo, **a causa dell'esercizio di tale libertà** nel paese d'origine, corre un **rischio effettivo, in particolare, di essere perseguito penalmente, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti** ad opera di uno dei soggetti ... [responsabili della persecuzione].

CGUE, Y e Z, punti 65 e 67 (grassetto aggiunto) ⁽³³⁾

Nell'effettuare la valutazione dei rischi, occorre tenere conto dell'importanza che rivestono per il richiedente taluni aspetti della pratica della sua fede al fine di mantenere la sua identità religiosa (ad esempio praticandola in privato o in pubblico, individualmente o collettivamente, indipendentemente dal modo in cui la comunità la professa nel suo insieme). Occorre ponderare gli elementi soggettivi, come l'importanza che il richiedente attribuisce personalmente a una determinata pratica religiosa. In tal senso, non è determinante se una data pratica sia imposta dalla comunità o dalla dottrina religiosa del richiedente. L'elemento determinante è se il richiedente la considera essenziale. Ciò è stato rilevato anche dalla CGUE nella sentenza Y e Z per quanto riguarda una determinata pratica religiosa in pubblico.

La circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico, colpita dalle restrizioni contestate, sia **particolarmente importante per l'interessato al fine di conservare la sua identità religiosa** costituisce un elemento pertinente nella valutazione del livello di rischio che il richiedente corre nel suo paese d'origine a causa della sua religione, quand'anche l'osservanza di siffatta pratica religiosa non costituisca un elemento centrale per la comunità religiosa in oggetto.



CGUE, Y e Z, punto 70 (grassetto aggiunto) ⁽³⁴⁾

Inoltre, nel valutare il rischio di persecuzione cui è esposto il richiedente in caso di ritorno, non ci si può ragionevolmente aspettare che il richiedente nasconda le proprie convinzioni religiose e si astenga dal praticare la propria religione al fine di evitare il rischio di persecuzione.

[Q]uando è assodato che, una volta rientrato nel proprio paese d'origine, l'interessato si dedicherà a una pratica religiosa che lo esporrà ad un rischio effettivo di persecuzione, gli dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato [...]. La circostanza che egli possa **scongiurare il rischio** rinunciando a taluni atti religiosi **non è, in linea di principio, pertinente**.



[I]l timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio

⁽³³⁾ CGUE, 2012, Y e Z, op. cit. alla nota 16.

⁽³⁴⁾ CGUE, 2012, Y e Z, op. cit. alla nota 16.



*effettivo di persecuzione. Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità **non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.***

CGUE, Y e Z, punti 79 e 80 (grassetto aggiunto) ⁽³⁵⁾

È pertanto fondamentale durante l'intervista esaminare in maniera approfondita tutti gli aspetti di cui sopra (cfr. il capitolo 4 «Domande di asilo basate su motivazioni religiose comunemente riscontrate»).

1.3.3. Imposizione della conformità religiosa

Oltre all'ingerenza nelle convinzioni e nelle pratiche religiose, anche il fatto di essere costretti a seguire o rispettare determinati comportamenti religiosi che contravvengono alle proprie convinzioni può costituire persecuzione ⁽³⁶⁾. L'applicazione della conformità religiosa può assumere forme diverse, che vanno dal prendere di mira solo il comportamento esterno di una persona (vale a dire, finché una persona rispetta formalmente le norme dominanti in pubblico, non sarà presa di mira dal responsabile della persecuzione), ad atti più intrusivi, come chiedere attivamente che una persona rinunci al proprio credo, costringere qualcuno a convertirsi alla religione promossa.

La coercizione a seguire determinate norme religiose non si riferisce necessariamente agli atti di talune autorità statali o gruppi nei confronti di membri di altre religioni. La coercizione può verificarsi anche quando le comunità religiose prendono di mira i propri membri al fine di imporre determinate pratiche o comportamenti religiosi ⁽³⁷⁾. Se questo tipo di coercizione costituisca una persecuzione dipenderà da ogni singolo caso.

Ogni società richiede un certo livello di conformità alle consuetudini consolidate. Pertanto, il fatto di dover rispettare determinate pratiche religiose che sono consuetudinarie nel paese di origine e che non comportano generalmente una grave violazione dei diritti fondamentali (ad esempio, non mangiare in pubblico durante il Ramadan in un paese a maggioranza musulmana) non potrebbe essere considerato una persecuzione.

1.3.4. Appartenenza religiosa attribuita o apostasia attribuita

Nell'esaminare le domande di asilo, la prospettiva dell'agente persecutore è tanto importante – o può addirittura essere più importante – quanto quella del richiedente nel determinare se la religione sia il motivo della persecuzione ⁽³⁸⁾. In alcuni casi, il responsabile della persecuzione può attribuire erroneamente o falsamente determinate caratteristiche religiose o apostate a un richiedente ⁽³⁹⁾. Nelle domande basate su motivazioni religiose e, in particolare, nelle domande motivate dalla conversione, vi è il rischio che la valutazione si concentri

⁽³⁵⁾ CGUE, 2012, *Y e Z*, op. cit. alla nota 16.

⁽³⁶⁾ Gunn, T. J., «*The complexity of religion and the definition of "religion" in international law*», 2003, op. cit. alla nota 19, pagg. 22-23.

⁽³⁷⁾ Cfr. UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 6*, 2004, op. cit. alla nota 12, pag. 5, paragrafi 21-23. Per orientamenti sulla conversione forzata, cfr. il paragrafo 20.

⁽³⁸⁾ Cfr. Gunn, T. J., «*The complexity of religion and the definition of "religion" in international law*», 2003, op. cit. alla nota 19, pagg. 11-14 e 21-22.

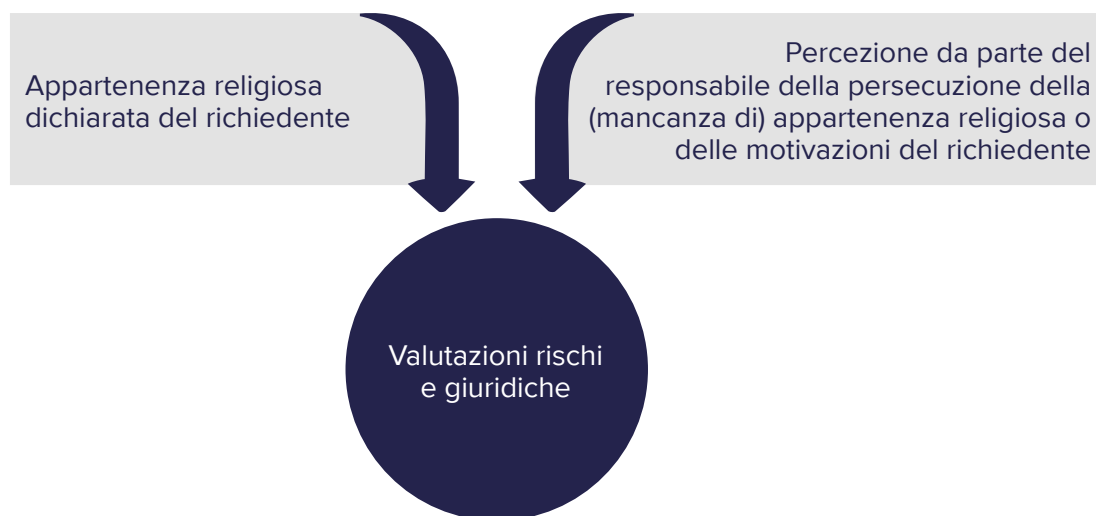
⁽³⁹⁾ L'articolo 10, paragrafo 2, DQ, dispone «nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni».



unicamente sulla credibilità dell'appartenenza religiosa dichiarata dal richiedente, trascurando in tal modo la questione dell'appartenenza religiosa attribuita e il modo in cui il responsabile della persecuzione percepisce il comportamento o i motivi del richiedente. Ciò può portare a inesattezze nelle valutazioni dei rischi e nell'accertamento dei presupposti giuridici per il riconoscimento della protezione internazionale.

I funzionari esaminatori non dovrebbero soltanto esaminare se il richiedente o il gruppo cui appartiene abbia le caratteristiche, le convinzioni o le pratiche di una «religione»; dovrebbero esaminare altresì la percezione che il responsabile della persecuzione ha del richiedente. Alcuni gruppi potrebbero non descriversi come religiosi. Tuttavia, essi possono essere trattati dal responsabile della persecuzione come se fossero religiosi e quindi essere destinatari di atti che costituiscono persecuzione religiosa ⁽⁴⁰⁾. Stabilire la sincerità del credo, dell'identità e/o di un certo stile di vita può non essere necessariamente pertinente nel caso in cui il responsabile della persecuzione imputi o attribuisca una religione, una fede o una pratica a una persona o a un gruppo ⁽⁴¹⁾. Inoltre, i motivi del responsabile della persecuzione possono essere religiosi, mentre il richiedente non associa il suo credo, la sua identità o il suo stile di vita alla religione o non è consapevole che essi possono essere percepiti come tali. Pertanto, indipendentemente dal fatto se l'appartenenza religiosa del richiedente sia ritenuta credibile e a prescindere se il richiedente affermi di avere un credo religioso, la percezione che il responsabile della persecuzione ha delle motivazioni e dell'appartenenza religiosa del richiedente, o della mancanza di appartenenza religiosa, deve essere analizzata in modo sistematico per effettuare una accurata valutazione dei rischi.

Figura 3. Appartenenza religiosa attribuita o apostasia attribuita



Vi sono diversi motivi per cui una certa appartenenza religiosa o apostasia potrebbe essere attribuita al richiedente, nonostante questi dichiari altrimenti. Ad esempio, il responsabile della persecuzione può associare un richiedente a una determinata religione a causa della sua etnia, del suo nome, delle sue interazioni sociali (ad esempio, amici stretti appartenenti a quella religione), della scuola o del luogo di lavoro che frequenta o del luogo di residenza (ad esempio, un quartiere abitato principalmente da un determinato gruppo religioso).

Inoltre, gli atti che non hanno connotazione religiosa per il richiedente, come andare a scuola o guardare una partita di calcio, possono essere considerati dal responsabile della

⁽⁴⁰⁾ Gunn, T. J., «*The complexity of religion and the definition of "religion" in international law*», 2003, op. cit. alla nota 20, pag. 21.

⁽⁴¹⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 6*, 2004, op. cit. alla nota 12, punto 9.



persecuzione (ad esempio alcuni gruppi fondamentalisti) come ribellione contro specifiche norme o regole religiose che intendono imporre. In tali casi, è fondamentale tenere conto della percezione del responsabile della persecuzione per la valutazione del rischio della domanda di asilo in questione. Per indicazioni su come analizzare la percezione del responsabile della persecuzione, cfr. la sezione 2.3.1 [«Esame dell'appartenenza religiosa»](#).

1.3.5. Discriminazione fondata sull'appartenenza religiosa

I richiedenti possono temere discriminazioni per via dell'appartenenza religiosa. Tale discriminazione può manifestarsi in settori non legati alla religione, quali l'occupazione, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e i servizi sociali. In ogni singolo caso, i funzionari esaminatori dovranno valutare se tali atti di discriminazione cumulati abbiano un effetto simile a una grave violazione dei diritti umani, in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), DQ (rifusione).

1.3.6. Effetto sproporzionato di leggi neutrali

Un'altra forma di persecuzione fondata su motivazioni religiose può derivare da una situazione in cui leggi apparentemente neutrali sono applicabili a tutti i cittadini (e quindi a tutti i gruppi religiosi), ma l'impatto pratico ha un effetto sproporzionato su un gruppo religioso in particolare ⁽⁴²⁾. Il fatto che una legge si applichi a tutti i cittadini allo stesso modo non esime lo Stato dal suo dovere di valutare l'impatto che la legge avrà su ciascuna parte della sua popolazione. Ne è un esempio il servizio militare obbligatorio imposto a tutti i cittadini (solitamente di sesso maschile) di una certa età, senza tenere conto dello status speciale degli obiettori di coscienza. Cfr. la sezione 4.4.3 [«Obiezione di coscienza per motivi religiosi»](#) per una discussione più dettagliata sull'argomento.

1.3.7. Agenti persecutori

Soggetti statali e non statali, compresi gruppi armati, gruppi religiosi, partiti politici, la famiglia del richiedente, clan o, persino, la società in generale, possono essere responsabili di persecuzioni fondate su motivazioni religiose. Il ruolo dello Stato quale responsabile della persecuzione può assumere forme diverse. Gli Stati possono perseguire attivamente o criminalizzare determinate religioni, l'apostasia o il mancato rispetto delle regole della religione ufficiale dello Stato. Possono imporre leggi che discriminano direttamente o indirettamente determinati gruppi religiosi. Possono anche incitare alla persecuzione o tollerare la persecuzione di determinati gruppi religiosi nella società.

1.3.8. Mancanza di protezione da parte dello Stato a causa della religione

La persecuzione fondata su motivazioni religiose può verificarsi anche quando le autorità non sono disposte a fornire protezione a una persona a causa della sua appartenenza religiosa. Ciò avviene, ad esempio, quando la polizia rifiuta di assistere una persona in pericolo a causa della sua religione ⁽⁴³⁾.

⁽⁴²⁾ Cfr. Gunn, T. J., [«The Complexity of Religion in Determining Refugee Status»](#), 2002, *op. cit.* alla nota 19, pagg. 31-33.

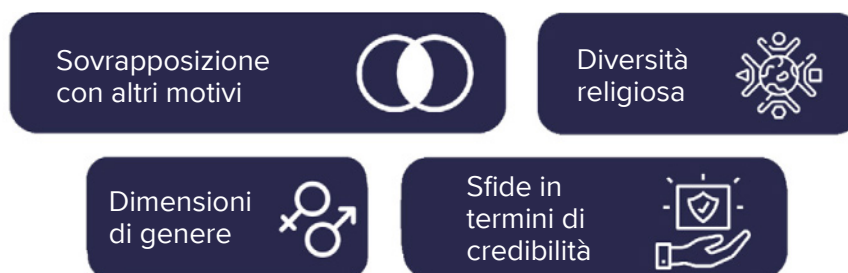
⁽⁴³⁾ L'articolo 9, paragrafo 3, DQ (rifusione) stabilisce che deve esistere un collegamento tra i motivi e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.



1.4. Aspetti problematici legati alla motivazione religiosa

Oltre agli aspetti problematici associati al concetto stesso di religione e alle diverse forme di persecuzione fondata su motivazioni religiose, altri fattori possono aumentare potenzialmente la complessità delle domande basate su motivazioni religiose. La presente sezione intende fornire indirizzi su come affrontare queste insidie specifiche.

Figura 4. Sfide comunemente incontrate nelle domande di asilo basate su motivazioni religiose



1.4.1. Diversità religiosa

Le pratiche, le tradizioni o le convinzioni religiose possono essere eterogenee e variare da una confessione religiosa all'altra o da un paese o una regione all'altra. Inoltre, spesso sono interconnesse. Pertanto, la ricerca di informazioni sul paese di origine (COI) per situazioni specifiche può comportare problemi supplementari. Ad esempio, confessioni diverse all'interno delle chiese protestanti seguono convinzioni e pratiche diverse (ad esempio, le confessioni di fede battista e pentecostale non praticano il battesimo infantile). Analogamente, in alcuni paesi dell'Africa subsahariana, le combinazioni sincretiche di cristianesimo e animismo spesso uniscono il cristianesimo a convinzioni e rituali animisti tradizionali sconosciuti alle chiese cristiane (occidentali) ordinarie. Nell'Islam, le confraternite che seguono il sufismo, noto anche come «misticismo islamico», hanno una comprensione e un approccio molto diversi nei confronti della religione rispetto ad altre forme di Islam. Al contrario, le confraternite sufi sunnite e sciite possono avere molto in comune. È pertanto essenziale adattare ogni intervista alla religione specifica su cui si basa la domanda di asilo (cfr. la sezione 2.1.4 «In che modo le informazioni sul paese di origine possono aiutare a prepararsi»).

Nell'esaminare le domande di asilo basate su motivazioni religiose, potrebbe anche essere difficile per i funzionari istruttori prendere le distanze dalla propria esperienza religiosa e non, o da quella della loro comunità o del loro paese. Il funzionario istruttore può avere esperienze molto diverse e non conoscere affatto quelle del richiedente, che talvolta possono persino apparire strane. Il funzionario istruttore dovrebbe pertanto essere consapevole dei propri preconcetti prima e durante l'intervista (cfr. la sezione 2.1.2 «Come prepararsi mentalmente»).

1.4.2. Aspetti problematici quanto alla credibilità

Le domande di asilo basate su motivazioni religiose sollevano, il più delle volte, sfide particolari in termini di credibilità, soprattutto per quanto riguarda i casi di conversione. I richiedenti possono asserire determinate convinzioni religiose o non religiose nell'ambito



della loro domanda di asilo. Tuttavia, le convinzioni di una persona sono un aspetto molto astratto della sua vita spirituale e interiore. I funzionari istruttori possono trovare difficile valutare la credibilità di tale elemento personale e immateriale, in quanto non è possibile scrutare l'animo di una persona.

Inoltre, a seconda del profilo del richiedente, è possibile trovarsi di fronte a una varietà di narrazioni dalle più sofisticate alle più semplici. Ad esempio, mentre alcuni convertiti esprimono la loro motivazione solo a livello emotivo e seguono un processo di conversione molto rapido, altri potrebbero presentare narrazioni razionali ed elaborate in merito alle loro motivazioni e al processo che hanno attraversato. Sebbene queste ultime potrebbero sembrare a prima vista più credibili, entrambi possono essere racconti di conversione sinceri.

Non è possibile osservare direttamente la veridicità delle convinzioni di una persona. In generale, la convinzione deve raggiungere un certo livello di rigore, serietà, coerenza e importanza ⁽⁴⁴⁾. Al fine di effettuare un'adeguata valutazione della credibilità, occorre valutare se e in quale misura gli indicatori di credibilità sono stati soddisfatti, tenendo conto dei fattori individuali e circostanziati che possono portare a distorsioni.

Indicatori di credibilità

- Coerenza interna:
 - sufficienza di dettagli e specificità,
 - coerenza e uniformità.
- Coerenza esterna:
 - uniformità con le informazioni sul paese di origine,
 - uniformità con altri elementi di prova.
- Plausibilità.

Strumento EUAA correlato



Per maggiori informazioni, consultare anche la [*Guida pratica: valutazione delle prove*](#), marzo 2015.

Ulteriori aspetti problematici nella valutazione della credibilità sono rappresentati dalle domande di asilo basate sulla conversione avvenuta dopo che il richiedente ha lasciato il paese di origine. Talvolta queste domande di asilo basate sulla conversione avvenuta *sur place* giungono dopo che una prima domanda basata su un altro motivo è stata respinta. Per una discussione dettagliata su questi tipi di domande, cfr. la sezione 4.1.6 «[*Domande sur place*](#)».

Inoltre, le domande basate sull'adozione dell'ateismo o sull'abbandono totale della religione possono rivelarsi particolarmente impegnative, in quanto di solito non sono suffragate da

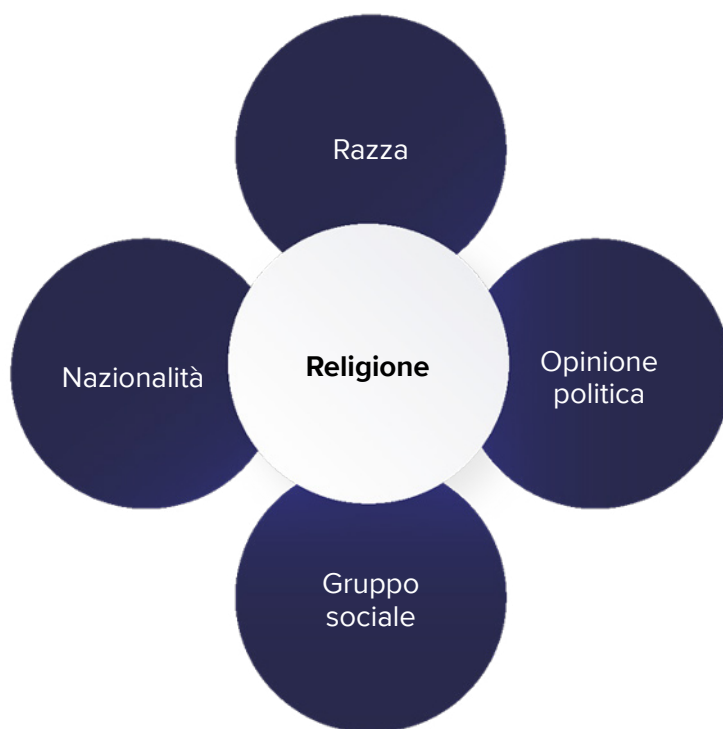
⁽⁴⁴⁾ Corte EDU, [*Eweida e a. contro Regno Unito*](#), nn.48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10, ECLI:CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, punto 81.

prove documentali e possono non portare ad azioni concrete da parte del richiedente. I funzionari esaminatori dovrebbero, pertanto, tenere presente che, nel contesto di un'intervista personale, può risultare difficile per un richiedente spiegare come è passato a una mentalità non religiosa allo stesso modo in cui ci si aspetterebbe che lo facesse un convertito a un'altra religione (cfr. la sezione 4.2 [«Abbandonare la propria religione per aderire a una dottrina ateistica, agnostica o non religiosa»](#)).

1.4.3. Sovrapposizione con altri motivi

Come spesso accade per le domande di protezione internazionale, le domande di asilo basate su motivazioni religiose possono sovrapporsi anche ad altri motivi di persecuzione. I funzionari esaminatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che alla motivazione religiosa possono sovrapporsi quelle legate alla razza, nazionalità, opinione politica e/o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Figura 5. Sovrapposizione tra religione e altri motivi di persecuzione



In particolare, vi sono molte comunità in cui la religione e l'etnia coincidono con un'identità «più ampia». Quando tali gruppi etno-religiosi sono presi di mira, potrebbe non essere possibile distinguere se la persecuzione avviene per motivi religiosi, razziali o persino di nazionalità. Potrebbe essere il caso, ad esempio, della minoranza hazara (sciita) in Afghanistan. In altre situazioni, l'appartenenza a un gruppo religioso implica avere opinioni politiche specifiche o, quanto meno, essere percepiti come se si avessero tali opinioni. Ciò avviene, ad esempio, quando una particolare comunità religiosa è associata all'opposizione contro il partito al potere (che può essere dominato da un altro gruppo religioso). Potrebbe essere il caso, ad esempio, dei protestanti in Eritrea. In tali situazioni, è probabile che i responsabili della persecuzione prendano di mira interi gruppi religiosi specifici, identificandoli come una minaccia per la loro identità o ideologia politica. Inoltre, possono esserci casi in cui

si applicano motivi sia di religione sia di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ad esempio nei paesi in cui vengono perseguitati i gemelli accusati di stregoneria. In tali casi la persecuzione può avvenire per motivi religiosi, ma potrebbe anche essere dovuta al fatto che la società percepisce i gemelli come «diversi» a causa della loro caratteristica innata.

I funzionari esaminatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che il richiedente potrebbe non essere in grado di dire se sia stato perseguitato per la sua religione o per un altro dei cinque motivi di persecuzione. Può competere al funzionario esaminatore stabilire quali motivi di persecuzione siano pertinenti.

1.4.4. La dimensione di genere nelle domande di asilo basate su motivazioni religiose

La persecuzione di genere è il risultato di dinamiche di potere diseguali associate a ruoli di genere assegnati in base al sesso biologico. Spesso i ruoli di genere assegnati sono intrinsecamente legati a norme religiose. Alcune religioni sostengono e promuovono dinamiche di potere particolarmente disomogenee in base al sesso. Ad esempio, quando una donna non svolge il ruolo assegnatole, ciò viene spesso trattato come un rifiuto di rispettare i codici religiosi e la donna è punita in base a tali codici religiosi. Di conseguenza, una donna che si trovi in una situazione del genere può avere il fondato timore di essere perseguitata per motivi religiosi. Le prescrizioni in materia di abbigliamento, le restrizioni alla circolazione, le pratiche tradizionali dannose (come l'escissione/mutilazione genitale femminile) o il trattamento iniquo o discriminatorio, compreso l'assoggettamento a leggi discriminatorie e/o sanzioni, possono essere tutti pertinenti. Nella sezione 4.5 «[Persecuzione religiosa specifica di genere](#)» ⁽⁴⁵⁾ sono forniti orientamenti per l'esame di alcuni tipi di domande in cui la persecuzione di genere si interseca con quella basata su motivazioni religiose.



Capitolo 1: punti chiave da ricordare

- La religione è un concetto ampio che si riferisce anche alle convinzioni non teiste e ateiste.
- La religione può avere tre aspetti: religione come credo, religione come stile di vita e religione come identità.
- Non tutte le limitazioni alla religione sono considerate persecuzioni. Alcune di esse possono essere legittime.
- Una violazione della libertà di religione è considerata persecuzione quando è sufficientemente grave e ha un effetto significativo sul richiedente.
- Non ci si può aspettare che i richiedenti nascondano la loro religione e si astengano dal praticarla per ridurre il rischio di persecuzione.
- Il fatto di nascondere pratiche religiose imposte dalla religione del richiedente e necessarie per conservare la sua identità religiosa può essere considerato una persecuzione.
- Costringere le persone a seguire determinate norme religiose può costituire persecuzione, a seconda del livello di ingerenza.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. inoltre UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 2002, HCR/GIP/02/01.



Capitolo 1: punti chiave da ricordare

- La discriminazione fondata sull'appartenenza religiosa può manifestarsi in ambiti non legati alla religione, come l'occupazione e l'istruzione.
- Oltre all'appartenenza religiosa dichiarata del richiedente, occorre prendere in considerazione il punto di vista dell'agente persecutore.
- Leggi che sembrano neutrali, come il servizio militare obbligatorio, possono avere un impatto sproporzionato su alcuni gruppi religiosi.
- Gli Stati possono diventare responsabili di persecuzione, tra l'altro, imponendo leggi che discriminano gruppi religiosi o tollerando la loro persecuzione.
- Le domande di asilo basate su motivazioni religiose possono essere particolarmente difficili da esaminare per i motivi seguenti:
 - le convinzioni e le pratiche religiose variano notevolmente;
 - riguardano una parte molto personale e astratta della vita di una persona;
 - non sempre sono suffragate da prove documentali o da elementi concreti;
 - si sovrappongono ad altri motivi di persecuzione;
 - possono essere interconnessi con il genere.

2. L'intervista personale

Il presente capitolo contiene raccomandazioni specifiche su come preparare l'intervista personale, sul modo in cui l'intervista dovrebbe essere condotto e sugli elementi che devono essere esaminati in relazione alle domande di asilo basate su motivazioni religiose. Le migliori pratiche e i principi individuati che garantiscono un'intervista di alta qualità saranno applicati direttamente ai punti di attenzione e agli esempi pratici specifici delle domande di asilo basate su motivazioni religiose.

Strumento EUAA correlato



Per orientamenti più generali sull'intervista personale, cfr. la [*Guida pratica: il colloquio personale*](#), dicembre 2014.

2.1. Come preparare l'intervista

Nelle sezioni che seguono indicheremo ciò cui occorre prestare particolare attenzione nella preparazione di un'intervista con richiedenti che presentano domande di asilo basate su motivazioni religiose. Una buona preparazione consentirà di concentrarsi sulla raccolta di informazioni pertinenti per decidere in merito all'ammissibilità del richiedente alla protezione internazionale e contribuirà a evitare interviste inutilmente lunghe o ripetute.

2.1.1. Come creare un ambiente sicuro per l'intervista

La neutralità e la riservatezza sono elementi chiave per garantire un ambiente in cui l'intervista personale possa svolgersi in sicurezza.

L'abbigliamento del funzionario esaminatore e dell'interprete o l'allestimento della sala (ad esempio presenza di certi simboli religiosi o filosofici) possono ostacolare la capacità del richiedente di presentare la propria domanda. Occorre pertanto prestare attenzione all'abbigliamento e all'allestimento della sala dell'intervista al fine di mostrare un atteggiamento professionale e neutrale.

La neutralità e la riservatezza dovrebbero essere sempre garantite, anche quando l'intervista si svolge a distanza. Gli interpreti e i funzionari esaminatori dovrebbero avere uno sfondo neutro e trovarsi in uno spazio in cui è garantita la riservatezza dell'intervista (ad esempio in una stanza in cui il richiedente non può essere ascoltato da altri). Per maggiori informazioni su questo aspetto, cfr. le *Raccomandazioni pratiche per condurre l'intervista personale a distanza* ⁽⁴⁶⁾.

In alcuni casi si potrebbero ricevere dal richiedente richieste di un interprete di un determinato sesso, di un paese o di una regione specifici, o addirittura di una determinata religione. Le

⁽⁴⁶⁾ EASO, *Practical Recommendations on Conducting the Personal Interview Remotely* (Raccomandazioni pratiche dell'EASO per condurre l'intervista personale a distanza), maggio 2020.



richieste di interpreti dello stesso sesso sono esplicitamente disciplinate dalla direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) [DPA (rifusione)]. Ove possibile, le richieste di un interprete dello stesso sesso dovrebbero essere soddisfatte, «a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile» ⁽⁴⁷⁾.

La possibilità di accogliere le richieste di un interprete o di un intervistatore di una determinata religione, tuttavia, non è specificamente prevista dalla direttiva sulle procedure di asilo (rifusione). Occorre tenere presente che tali richieste sono presentate da richiedenti che spesso temono che le loro dichiarazioni non siano interpretate con precisione o che possono associare l'interprete all'agente responsabile di persecuzione e quindi non sentirsi a loro agio nel parlare della loro domanda.

Poiché l'accoglimento di tali richieste non è obbligatorio e non sempre possibile nel contesto nazionale, è opportuno assicurare sempre il richiedente, per quanto possibile, che nella procedura di asilo l'interprete è neutrale, formato professionalmente e ha il solo ruolo di tradurre completamente e accuratamente la conversazione tra il funzionario istruttore e il richiedente. Tali richieste possono quindi essere valutate caso per caso per consentire al richiedente di presentare la propria domanda in modo completo.

2.1.2. Come prepararsi mentalmente

Prepararsi mentalmente prima di condurre un'intervista relativa a una domanda di asilo basata su motivazioni religiose consentirà di gestire nel miglior modo possibile il contenuto e la situazione dell'intervista.

✓ Essere consapevoli delle proprie prospettive culturali e religiose e non.

Nel valutare la religione come motivo di persecuzione, è particolarmente importante che il funzionario esaminatore sia consapevole delle proprie prospettive culturali, religiose o non religiose. Uno dei principali rischi nella valutazione delle domande di asilo basate su motivazioni religiose è che il funzionario esaminatore adotti come punto di riferimento la propria percezione o esperienza religiosa.

Ciò che i richiedenti provano, pensano o esprimono sulla propria religione può variare. Mentre alcune narrazioni potrebbero essere elaborate e razionali, altre possono essere semplici e basate su sentimenti personali. Bisogna essere sempre consapevoli dei propri possibili pregiudizi a tale riguardo e mantenere una mentalità aperta. Evitare di giungere a conclusioni basate unicamente sulle proprie esperienze religiose o culturali. Ciò è ancora più importante quando il funzionario esaminatore appartiene alla stessa religione del richiedente, in quanto ciò può dare al funzionario un falso senso di familiarità con l'argomento o la narrazione del richiedente.

✓ Essere consapevoli della complessità della religione, delle convinzioni e delle pratiche religiose.

È essenziale riconoscere che la religione è un concetto complesso e che esistono molti modi diversi in cui può essere vissuta o percepita. Fare attenzione a non generalizzare i risultati delle COI specifiche. Occorre mantenere una mentalità aperta ed essere consapevoli del fatto che le pratiche, le tradizioni e le convinzioni religiose possono variare notevolmente da una confessione religiosa all'altra, ma anche all'interno dei paesi, delle regioni e persino delle comunità.

⁽⁴⁷⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione).



- ✓ **Riconoscere che le dinamiche culturali basate su motivazioni religiose possono influenzare le interviste.**

Occorre prendere in considerazione determinate dinamiche che possono influenzare l'intervista. Ad esempio, i richiedenti possono percepire il funzionario esaminatore o l'interprete come un rappresentante della loro religione di recente adozione e fare eccessivo affidamento sulla loro comprensione. Al contrario, il richiedente può anche percepire il funzionario esaminatore o l'interprete come appartenente alla sua religione precedente e nutrire nei loro confronti sentimenti di apprensione o addirittura ostili. Tali distorsioni, da parte sia del richiedente sia del funzionario esaminatore, potrebbero ostacolare la comunicazione aperta e incidere negativamente sull'intervista. A questo proposito, cfr. anche la sezione 2.1.6 [«Come preparare l'interprete»](#).

Avere aspettative ragionevoli circa la conoscenza teorica da parte del richiedente della sua religione.

Infine, potrebbe esserci la tentazione di concentrarsi, durante l'intervista, sulla conoscenza teorica da parte del richiedente della sua religione. Infatti, la conoscenza può essere considerata un elemento tangibile, e quindi più semplice, da analizzare. Tuttavia, le aspettative riguardo alla conoscenza da parte del richiedente della sua religione dovrebbero essere ragionevoli e tenere conto non solo del livello di istruzione del richiedente, ma anche del modo in cui egli si rapporta alla sua religione. Cfr. anche la sezione 2.3.1 [«Esame dell'appartenenza religiosa»](#).

Preparazione mentale per le interviste personali basate su motivazioni religiose

- Vivere la religione è una questione molto individuale e vi sono molti modi diversi in cui una persona può esprimere il proprio convincimento religioso (attenzione a non adottare la propria esperienza religiosa come punto di riferimento).
- Le convinzioni e le pratiche religiose sono diverse, anche all'interno di un'unica religione o confessione (evitare di formulare ipotesi generali su una determinata religione).
- Le dinamiche culturali basate su motivazioni religiose possono influenzare l'intervista.
- Le aspettative circa la conoscenza da parte del richiedente della sua religione devono essere ragionevoli.

2.1.3. Come acquisire dimestichezza con il singolo caso

La principale fonte di informazioni sul richiedente, prima dell'intervista, è il fascicolo del caso. La natura e la quantità di informazioni disponibili nel fascicolo prima dell'intervista personale dipenderanno dall'assetto nazionale, in particolare per quanto riguarda la registrazione e la possibilità per il richiedente di presentare documenti prima dell'intervista personale.

Informazioni pertinenti sono reperibili in documenti quali i moduli di domanda di asilo, i fascicoli di registrazione, i verbali delle interviste di registrazione, eventuali altre dichiarazioni scritte e documenti giustificativi. Le informazioni pertinenti in materia di religione contenute nel fascicolo possono essere esplicite, ma potrebbero anche essere presenti sotto forma di riferimenti che possono fornire un'indicazione dell'appartenenza religiosa del richiedente.



Esempi di informazioni dirette sull'appartenenza religiosa del richiedente

- **Dichiarazioni del richiedente in merito alla sua appartenenza religiosa.**
- **Documenti d'identità e di stato civile.**

In alcuni paesi, le carte d'identità attuali o precedenti riportano la religione del titolare. Per i richiedenti provenienti da paesi in cui le questioni inerenti allo status personale sono disciplinate da istituzioni religiose, anche i documenti civili quali i certificati di nascita e di matrimonio possono indicare l'appartenenza religiosa. Inoltre, altri tipi di documenti contenuti nel fascicolo possono riguardare direttamente la «vita religiosa» del richiedente (ad esempio, certificati di battesimo e di attività religiosa).

Esempi di informazioni indirette sull'appartenenza religiosa del richiedente

- **Nome del richiedente.**

Nei paesi in cui certi nomi sono chiaramente associati a un gruppo religioso o a un altro, il nome del richiedente o quello dei suoi familiari può potenzialmente indicare il suo contesto religioso.

- **Luogo di nascita o residenza.**

Le informazioni sul luogo di nascita del richiedente e sul luogo in cui il richiedente o la maggior parte della sua famiglia vivono o vivevano nel paese di origine possono fornire possibili indicazioni sull'appartenenza religiosa. È il caso di zone (ad esempio quartieri, città, province) notoriamente abitate in via prevalente o esclusiva da gruppi religiosi specifici.

- **Livello di istruzione.**

Il richiedente può indicare di essere stato istruito in istituti religiosi (ad esempio scuole coraniche, scuole parrocchiali). Tuttavia, va osservato che, in alcuni paesi, i genitori possono mandare i propri figli in scuole affiliate a una religione diversa dalla propria, semplicemente perché l'istruzione è di qualità superiore.

L'analisi del fascicolo per ottenere informazioni rilevanti per la religione è utile non solo per adattare l'intervista alla specifica appartenenza religiosa del richiedente, compreso il suo contesto locale, ma anche per consentire al funzionario esaminatore di individuare potenziali incongruenze o contraddizioni che devono essere esaminate durante l'intervista. Ad esempio, se un richiedente sostiene di essersi convertito dall'Islam al cristianesimo nel paese di origine, ma il suo certificato di matrimonio è stato rilasciato da un tribunale di Shari'a, ciò dimostra che il richiedente ha sposato una donna musulmana dopo la sua presunta conversione.

Oltre al fascicolo, è possibile prepararsi per l'intervista cercando informazioni pertinenti sull'appartenenza religiosa del richiedente, le attività religiose, il contesto familiare e la comunicazione con i familiari o altre persone interessate consultando i profili pubblici del richiedente sui social media (ad esempio su Facebook o Instagram) o altre informazioni di libero accesso. Le ricerche sui social media dovrebbero essere effettuate rispettando la vita privata della persona, il che significa che la ricerca dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per raccogliere informazioni pertinenti al caso e dovrebbe rispettare le norme applicabili in materia di protezione dei dati (il regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽⁴⁸⁾ e le norme nazionali in materia di protezione dei dati).



Ricordare che tutti i risultati raccolti durante la preparazione dell'intervista devono essere considerati indicazioni da esaminare ulteriormente durante l'intervista. L'intervista dovrebbe sempre essere affrontata con di apertura mentale.

⁽⁴⁸⁾ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).



2.1.4. In che modo le informazioni sul paese di origine possono aiutare a prepararsi

L'uso delle COI non è essenziale solo nella preparazione dell'intervista personale: continua a svolgere un ruolo importante durante e dopo l'intervista, al momento di redigere la decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Data la diversità delle pratiche, delle tradizioni e delle convinzioni religiose è importante che il funzionario esaminatore abbia accesso a informazioni affidabili, accurate, aggiornate e specifiche per paese/regione.

Strumento EUAA correlato



Per ulteriori informazioni sull'uso delle COI da parte dei funzionari esaminatori, consultare la *Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari che istruiscono le domande di asilo*, dicembre 2020 ⁽⁴⁹⁾.

Il seguente elenco non esaustivo di domande può essere particolarmente pertinente per le richieste di asilo basate su motivazioni religiose, a seconda del paese di origine e del profilo del richiedente.

Esempi di domande pertinenti per la ricerca di COI

- Qual è la composizione religiosa del paese di origine del richiedente (ossia la distribuzione demografica e geografica dei gruppi religiosi)?
- Il paese di origine del richiedente ha una religione di Stato ufficiale?
- Esiste una normativa specifica che disciplina la religione del richiedente?
- Qual è la situazione della libertà di religione nel paese di origine del richiedente? Esistono leggi che interferiscono con la libertà di religione?
- Se la religione del richiedente è una religione minoritaria è formalmente riconosciuta? Qual è la posizione delle donne, degli uomini e dei bambini nell'ambito della religione? Qual è la situazione dei figli nati da matrimoni interreligiosi?
- La protezione dello Stato concessa agli uomini e alle donne appartenenti a un determinato gruppo religioso è diversa? In caso affermativo, sotto quale aspetto e in che misura?
- Quali sono le tendenze demografiche riguardanti un particolare gruppo religioso nel paese di origine (ad esempio, si sono verificati sviluppi importanti come movimenti migratori al di fuori del paese di origine o di un'area specifica? Il numero di aderenti allo specifico gruppo religioso si è ridotto?)?
- Quali sono le caratteristiche della religione del richiedente nel paese di origine (struttura, luoghi di culto, divisioni e affiliazioni, convinzioni, istruzione religiosa, celebrazioni, eventi noti, terminologia utilizzata, ecc.)?
- Come viene percepita l'appartenenza religiosa del richiedente nel suo paese di origine dallo Stato e/o da altri gruppi dominanti?
- Vi sono segnalazioni di discriminazione nei confronti di membri del gruppo religioso o segnalazioni di violenze o altre forme di maltrattamenti?

⁽⁴⁹⁾ EASO, *Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo*, dicembre 2020.



Esempi di domande pertinenti per la ricerca di COI

- Gli aderenti al gruppo religioso del richiedente ricevono protezione dallo Stato?
- Laddove le COI indicano che i membri di determinati gruppi religiosi sono presi di mira, in particolare da soggetti non statali, a causa della loro appartenenza religiosa, esiste una parte del paese di origine in cui i membri di tale gruppo religioso vivono in condizioni di sicurezza? È un indicatore di una potenziale alternativa di protezione interna (IPA)?

(a) Limiti delle COI specifiche per le domande di asilo basate su motivazioni religiose

Nonostante l'importanza delle COI per l'esame di una domanda, bisogna sempre essere consapevoli dei loro limiti. Le COI, per sé stesse, sono raramente decisive quanto al merito di una specifica domanda di asilo e di norma non possono fornire informazioni che coprano tutti gli aspetti di un caso.

Le COI disponibili per un caso specifico possono non essere specifiche per paese, regione o comunità, o potrebbero essere obsolete, ad esempio quando la situazione del paese di origine cambi rapidamente durante un conflitto. Occorre inoltre tenere presente che il timore del richiedente di subire persecuzioni può essere molto specifico per l'individuo e non riflettersi nella situazione generale del paese di origine. È inoltre importante essere consapevoli in che misura le informazioni su un argomento specifico siano documentate in un determinato paese di origine. Restrizioni o difficoltà di segnalazione nel paese di origine possono limitare la disponibilità di informazioni su un argomento specifico; ciò dovrebbe essere sempre tenuto in considerazione. Infine, occorre sempre ricordare che, anche quando determinati fatti non sono riportati nelle COI disponibili, ciò non significa che non esistano o non si siano verificati.

(b) Fonti pertinenti per le domande di asilo basate su motivazioni religiose

In generale, COI pertinenti possono essere ottenute da una serie di portali/banche dati, come quelli delle unità COI nazionali, il portale COI dell'EUAA ⁽⁵⁰⁾, la rete COI europea ⁽⁵¹⁾, Refworld ⁽⁵²⁾ e Reliefweb ⁽⁵³⁾.

Molte fonti specializzate sulla libertà di religione possono essere utili per la preparazione, l'esame e la valutazione delle domande di asilo basate su motivazioni religiose. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di tali fonti.

Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo: il relatore speciale è un esperto indipendente nominato dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite con il mandato di individuare gli ostacoli all'esercizio del diritto alla libertà di religione o di credo e di fornire raccomandazioni agli Stati membri e alle altre parti interessate. A tal fine, ogni anno vengono pubblicate relazioni annuali con un diverso interesse tematico ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵⁰⁾ Portale COI dell'EUAA (<https://coi.euaa.europa.eu/>).

⁽⁵¹⁾ <https://www.ecoi.net/>

⁽⁵²⁾ Refworld (<https://www.refworld.org/>). Si noti che l'UNHCR non ospita più prodotti COI su refworld.

⁽⁵³⁾ Reliefweb (<https://reliefweb.int/>).

⁽⁵⁴⁾ Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, «Relazioni annuali – Relatore speciale sulla libertà di religione o di credo» (<https://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/annual.aspx>).



Relazioni internazionali del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla libertà di religione:

il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti pubblica relazioni annuali per paese sullo «stato della libertà di religione, sulle politiche governative che violano le convinzioni e le pratiche religiose di gruppi, confessioni religiose e individui, nonché sulle politiche statunitensi che promuovono la libertà di religione in quasi tutti i paesi e territori in tutto il mondo» ⁽⁵⁵⁾.

Relazioni per paese del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulle pratiche in materia di diritti umani:

il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti pubblica relazioni annuali per paese sulle pratiche in materia di diritti umani che «riguardano i diritti individuali, civili, politici e dei lavoratori riconosciuti a livello internazionale, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri accordi internazionali» ⁽⁵⁶⁾.

Human Rights Without Frontiers: questa organizzazione non governativa indipendente, non associata ad alcun sistema religioso o di credo, pubblica documenti di sensibilizzazione e relazioni riguardanti, tra l'altro, la libertà di religione e di credo. Gestisce inoltre una banca dati di notizie pertinenti organizzate per paese, raccogliendo informazioni da diverse fonti esterne ⁽⁵⁷⁾.

Forum 18: questa organizzazione cristiana non a scopo di lucro fornisce un servizio stampa specializzato, relazioni e commenti periodici sulle violazioni della libertà di culto in Asia centrale, Russia, Caucaso meridionale, Bielorussia e, occasionalmente, Turchia ⁽⁵⁸⁾.

Open Doors: si tratta di un'organizzazione cristiana con filiali nazionali. Sostiene i cristiani perseguitati in tutto il mondo fornendo Bibbie, formazione, sostegno pratico e sensibilizzazione ⁽⁵⁹⁾. Open Doors mira inoltre a sensibilizzare in merito alla persecuzione contro i cristiani e mantiene una «lista di controllo mondiale», che fornisce una «classifica annuale dei paesi in cui i cristiani sono maggiormente perseguitati».

2.1.5. In che modo gli orientamenti specifici per paese possono essere utili

Gli orientamenti specifici per paese possono aiutare a rivolgere l'attenzione alle questioni chiave e ad adattare di conseguenza la strategia dell'intervista.

Oltre agli orientamenti nazionali disponibili su determinati paesi, il funzionario esaminatore dovrebbe consultare le guide per paese dell'EUA ⁽⁶⁰⁾ disponibili per i paesi di interesse, come stabilito all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento EUA. Sulla base dell'analisi comune della situazione in un determinato paese di origine da parte di alti funzionari dei paesi UE +, i documenti di orientamento per paese forniscono indicazioni su come valutare i profili comunemente incontrati (compresi quello che hanno un collegamento con la motivazione religiosa) per quanto riguarda i requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale. A seconda del paese, le sezioni pertinenti possono includere i temi della blasfemia, dell'apostasia e della conversione, i profili di particolari minoranze (etno)religiose e altri profili che possono essere considerati avere un fondato timore di persecuzione per motivi religiosi

⁽⁵⁵⁾ Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, «International religious freedom reports» (Relazioni internazionali sulla libertà di religione) (<https://www.state.gov/international-religious-freedom-reports/>).

⁽⁵⁶⁾ Dipartimento di Stato degli Stati Uniti «Country Reports on Human Rights Practices» (Relazioni annuali per paese sulle pratiche in materia di diritti umani) (<https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-practices>).

⁽⁵⁷⁾ Human Rights Without Frontiers (<https://hrwf.eu/>).

⁽⁵⁸⁾ Forum 18 (<https://www.forum18.org/forum18.php>).

⁽⁵⁹⁾ Open Doors International (<https://www.opendoors.org>).

⁽⁶⁰⁾ Orientamenti per paese EUA (<https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance>).



(spesso interconnessi con altri motivi, ad esempio l'opinione politica). Anche l'UNHCR ⁽⁶¹⁾ pubblica simili materiali di orientamento per paese, come le linee guida sull'ammissibilità e le considerazioni in materia di protezione internazionale.

2.1.6. Come preparare l'interprete

La specifica terminologia utilizzata durante le interviste per le domande di asilo basate su motivazioni religiose potrebbe rendere difficile per un interprete tradurre in modo accurato e imparziale. Comunicare con l'interprete sull'argomento dell'intervista aiuta l'interprete a prepararsi meglio all'intervista.

✓ Informare in anticipo l'interprete dell'argomento dell'intervista.

La condivisione di alcune informazioni di base sul richiedente e sulla natura della sua domanda, come l'età, le condizioni di salute, la presunta appartenenza religiosa, la zona di origine e il timore di persecuzioni, prima dell'inizio dell'intervista personale, può aiutare l'interprete a prepararsi mentalmente allo svolgimento del suo incarico. Ciò al fine di garantire una comunicazione più agevole ed evitare potenziali malintesi tra il richiedente e l'interprete durante l'intervista personale. Può inoltre contribuire a prevenire potenziali conflitti di interessi, ad esempio se il richiedente e l'interprete si conoscono perché frequentano le stesse organizzazioni religiose minoritarie nel paese di asilo.

✓ Se possibile, mettere la terminologia a disposizione dell'interprete in anticipo.

Un altro vantaggio di informare l'interprete sull'argomento dell'intervista prima della stessa è di dare modo all'interprete di prepararsi sulla terminologia specifica. È buona prassi fornire all'interprete un elenco di termini e di definizioni pertinenti (nella lingua dell'intervistatore o, se disponibile, in entrambe le lingue) relativi alla religione in questione durante l'intervista. Ciò garantirà che l'interprete abbia accesso a tutti i concetti pertinenti che potrebbero essere rilevanti durante l'intervista. Cfr. anche la sezione 3.2 «Raccomandazioni per le autorità competenti in materia di asilo». Per i concetti rilevanti per le domande di asilo basate su motivazioni religiose, cfr. la sezione 1.2 «Concetti pertinenti le domande di asilo basate su motivazioni religiose».

✓ Sottolineare l'importanza di un linguaggio neutrale.

Occorre ricordare all'interprete l'importanza di tradurre le domande dell'intervistatore e le risposte del richiedente esattamente nel modo in cui sono formulate. L'interprete dovrebbe, inoltre, assicurarsi di evitare l'uso di parole che potrebbero essere dispregiative e avere una connotazione negativa, ad esempio termini che non sono comunemente utilizzati per auto-identificarsi (ad esempio, «ateo» o «convertito» non dovrebbero essere tradotti con «infedele» o «apostata»). Tuttavia, occorre chiarire all'interprete che, se il richiedente ricorre all'uso di una parola con connotazione negativa, il termine dovrebbe, ovviamente, essere tradotto come tale.

2.2. Come condurre l'intervista

La presente sezione si concentra su aspetti particolarmente rilevanti per le domande di asilo basate su motivazioni religiose e va letta assieme alla *Guida pratica: il colloquio personale* ⁽⁶²⁾, che integra. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata anche ai minori e ai richiedenti vulnerabili (per ulteriori informazioni consultare lo strumento per l'identificazione delle

⁽⁶¹⁾ Manuali e guide dell'UNHCR (<https://www.unhcr.org/search?comid=4a2789926&cid=49aea93ae2&tags=GIP>).

⁽⁶²⁾ La sezione 3 della *Guida pratica: il colloquio personale* è particolarmente importante a tale riguardo.



persone con esigenze particolari ⁽⁶³⁾ e la guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo ⁽⁶⁴⁾).

✓ **Costruire un rapporto con il richiedente.**

La costruzione e il mantenimento del rapporto sono considerati il fattore più influente per garantire interviste produttive. Ciò è particolarmente importante nel contesto delle interviste legate alla religione. Per garantire una comunicazione senza ostacoli, è possibile che il funzionario esaminatore debba compiere ulteriori sforzi per rassicurare il richiedente.

In alcuni casi (ad esempio, quelli relativi alla conversione) può essere necessario sottolineare il principio della riservatezza, non solo nella fase di inizio, ma anche durante l'intera intervista. Sottolineare il principio di neutralità può anche essere importante per chiarire che le opinioni personali e le convinzioni religiose e non del funzionario esaminatore e dell'interprete non influiranno in alcun modo sulla valutazione della domanda del richiedente.

Può essere importante anche fornire al richiedente informazioni sulla libertà di religione. Infatti, i richiedenti possono temere potenziali ripercussioni derivanti dal parlare della loro appartenenza religiosa. Se il richiedente sembra riluttante ad aprirsi in merito all'appartenenza e alle esperienze religiose, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di ribadire durante tutta l'intervista il principio del diritto alla libertà di religione.

Esempio di come informare il richiedente sul diritto di esprimere convinzioni religiose

Lei ci ha riferito di avere presentato domanda di protezione internazionale a causa delle sue convinzioni religiose (o non religiose). Prima di chiederle di dirmi di più su questo aspetto, è importante che lei sappia che in questo paese tutti hanno il diritto di esprimere il proprio credo religioso. Nessuno dovrebbe essere discriminato, minacciato o essere vittima di abusi a causa delle sue convinzioni. Ciò significa che, durante l'intervista odierna, lei può condividere apertamente le sue esperienze, i suoi pensieri e le sue riflessioni.

✓ **Chiarire l'importanza dei termini e dei concetti.**

È altresì importante essere consapevoli del fatto che gli stessi termini possono avere significati diversi a seconda delle diverse religioni e/o confessioni e possono variare a seconda dell'esperienza religiosa di una persona. Ad esempio, una persona può dire di essersi «convertita al cristianesimo» senza essere necessariamente stata battezzata formalmente. Allo stesso modo, dovrebbero essere chiarite le affermazioni potenzialmente soggettive. Ad esempio, una persona può definirsi «non religiosa», ma intendere in realtà che crede, ma non pratica attivamente la propria religione al momento. Per questo motivo si dovrebbe informare il richiedente dell'importanza di spiegare il significato dei termini e dei concetti pertinenti fin dall'inizio dell'intervista.

Esempio dell'importanza di spiegare i termini pertinenti

Possono esserci termini che lei o io utilizziamo che possono essere compresi in modi diversi. Pertanto, a volte le chiederò di spiegare cosa intende con alcuni termini. Voglio anche che lei mi faccia sapere se utilizzo termini che lei non capisce.

⁽⁶³⁾ EASO, «Strumento per l'individuazione di persone con esigenze particolari».

⁽⁶⁴⁾ EASO, *Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo*, 2019.



✓ **Utilizzare i termini stessi del richiedente come 'chiavi di accesso' alle informazioni pertinenti.**

Inoltre, occorre assicurarsi di parlare di questioni religiose in un modo che funga da vero e proprio «apripista» per consentire al richiedente di fornire le informazioni pertinenti. Le domande dovrebbero essere formulate in modo da invitare il richiedente a fornire maggiori informazioni sull'argomento. Formulare le domande nel modo più vicino al modo in cui il richiedente esprime le proprie convinzioni religiose può portare a risposte più produttive da parte del richiedente.



Un buon modo per farlo è formulare domande utilizzando le stesse parole del richiedente come punto di partenza. Ad esempio, se il richiedente ha affermato di «amare Gesù», di potrebbe proseguire chiedendo «Che cosa le ha fatto amare Gesù?», invece di chiedere «La prego di precisare la sua relazione con il cristianesimo».

✓ **Utilizzare, ove possibile, domande aperte.**

Nell'esaminare argomenti pertinenti individuati dalla narrazione libera del richiedente, occorre tenere presente che iniziare con domande aperte è importante per consentire al richiedente di fornire informazioni sulle proprie esperienze o pratiche religiose individuali e di spiegare quale è per lui il significato personale della religione.

Esempi di domande aperte

- Descriva il suo percorso per diventare cristiano, dal primo pensiero che si trattava di qualcosa che lei desiderava fino alla decisione di convertirsi.
- Descriva la sua esperienza di cristiano.
- La prego di dirmi che cosa significa per lei essere cristiano.
- Spieghi quali sono per lei le principali differenze tra il cristianesimo e l'Islam.

Quando viene individuato un problema di credibilità, ciò dovrebbe essere sfruttato, in primo luogo, come opportunità per un ulteriore esame e chiarimento. Ciò dovrebbe essere effettuato in modo da incoraggiare il richiedente a dire la verità e, nel contempo, in modo da rafforzare la capacità del funzionario esaminatore di individuare le informazioni che non sono credibili.

Esempio di come dare al richiedente l'opportunità di spiegare le questioni riguardanti la credibilità

Lei mi ha detto di avere deciso di convertirsi quando è arrivato in questo paese e che il fatto di diventare cristiano ha cambiato la sua vita. Le ho chiesto di fornire maggiori informazioni sui motivi che l'hanno portata a questa decisione. Tuttavia, lei mi sta dicendo solo pochissimo sulla sua motivazione a convertirsi. Potrebbe aiutarmi a capire perché non può dirmi di più?

✓ **Al termine dell'intervista, ricordate al richiedente il suo diritto alla libertà di religione nel paese in cui si trova.**

Al termine dell'intervista ci si dovrebbe assicurare che tutti gli argomenti pertinenti siano stati sufficientemente analizzati. Chiedete al richiedente se ha avuto l'opportunità di includere tutte le informazioni pertinenti e prendete in considerazione la possibilità di ripetere le informazioni sul diritto alla libertà di avere convinzioni religiose. Valutate la possibilità di informare il richiedente che, qualora subisca discriminazioni, minacce o violenze nel paese in cui si trova, ciò può essere segnalato alla polizia o al centro di accoglienza. Fornite informazioni pertinenti su ciò che accadrà in futuro e sulla possibilità di presentare documenti di supporto (supplementari) conformemente alla prassi nazionale e sulla procedura per farlo.



2.3. Aspetti da esaminare durante l'intervista

La presente sezione riassume gli elementi da esaminare durante l'intervista personale in generale, concentrandosi su ciò che può essere particolarmente pertinente quando si esaminano le domande basate su motivazioni religiose. Fornisce orientamenti generali sul contenuto dell'intervista elencando argomenti pertinenti per tutti i tipi di domande basate su motivazioni religiose. Nel capitolo 4 «Domande di asilo basate su motivazioni religiose comunemente riscontrate» sono forniti orientamenti sugli argomenti da esaminare per tipi specifici di domande di asilo basate su motivazioni religiose.

I riquadri grigi che seguono mostrano gli elementi pertinenti che dovrebbero essere esaminati nel valutare l'ammissibilità del richiedente alla protezione internazionale sulla base di motivazioni religiose. Per ciascuno degli elementi sono forniti diversi esempi di argomenti pertinenti. Si noti che gli esempi forniti non sono esaustivi. Inoltre, non tutti gli argomenti proposti saranno pertinenti in ogni singolo caso e, ove pertinenti, la misura in cui devono essere esaminati varierà in ciascun caso.

Strumento EUAA correlato



Per orientamenti generali sulla valutazione dell'ammissibilità alla protezione internazionale, cfr. la *Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, aprile 2018 ⁽⁶⁵⁾.

2.3.1. Esame dell'appartenenza religiosa

Nella maggior parte delle domande basate su motivazioni religiose occorre raccogliere informazioni pertinenti per stabilire l'appartenenza religiosa (attuale o precedente) del richiedente. Ciò comprende informazioni sul «credo», sull'«identità» e sullo «stile di vita» religiosi del richiedente, a seconda del rapporto con la sua religione (cfr. la sezione 1.2 «Concetti pertinenti le domande di asilo basate su motivazioni religiose»).

Si noti che le domande sulla natura dell'appartenenza religiosa del richiedente sono state suddivise di seguito in base ai tre aspetti della religione (credo, identità e stile di vita religiosi). Nella pratica, tuttavia, questi tre aspetti possono sovrapporsi. Inoltre, le prove documentali dell'appartenenza religiosa contribuiranno ad accertare l'appartenenza religiosa durante l'intervista personale.

(a) Conoscenza della religione

Come punto di partenza, occorre esaminare in che modo il richiedente intende la propria appartenenza religiosa. Ciò consentirà di comprendere il rapporto del richiedente con la sua religione, vale a dire comprendere quale/i aspetto/i della religione (credo, identità, stile di vita) è/sono importante/i per il richiedente. Ciò consentirà di analizzare gli aspetti religiosi della vita del richiedente e aiuterà a decidere quali sottotemi siano più pertinenti per stabilire l'appartenenza religiosa nel singolo caso.

⁽⁶⁵⁾ EASO, *Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, aprile 2018.



La religione come credo

Nell'esaminare l'appartenenza religiosa, la conoscenza teorica della dottrina e degli insegnamenti della religione può essere pertinente, a seconda del profilo del richiedente. Si tenga presente che il livello di conoscenza teorica può variare notevolmente a seconda del richiedente e che molti motivi legittimi possono spiegare la mancanza di tale conoscenza.

Esempi di argomenti da analizzare relativi alla religione come credo

- Il credo religioso cui aderisce o ha aderito il richiedente, le sue convinzioni e ciò che significa/significava per lui.
- Conoscenza teorica da parte del richiedente della sua religione (dottrina religiosa, comprese le regole religiose e l'assetto istituzionale).

La religione come stile di vita

Oltre alla conoscenza teorica, è possibile chiedere ai richiedenti come praticano/praticavano la loro (precedente) religione. Occorre tenere presente che la misura in cui un richiedente è stato in grado di praticare la sua religione nel paese di origine dipenderà in gran parte dalla situazione nel paese specifico e dai rischi associati a tale pratica.

Esempi di argomenti da analizzare relativi alla religione come stile di vita

- Il significato della religione per il richiedente, ad esempio ciò che significa/significava per lui, quanto è o era importante nella sua vita quotidiana e se ciò si è evoluto nel corso del tempo.
- La pratica della religione, ad esempio quali pratiche segue o non segue/ha seguito o non ha seguito, e le modalità con cui esercita/esercitava la pratica, se in alcune istituzioni religiose, gruppi, all'interno della famiglia o privatamente.



State attenti a non accontentarvi delle etichette utilizzate dal richiedente. Si cerchi di chiarirle, poiché alcuni termini possono avere un significato relativo. Ad esempio, se il richiedente dichiara di essere «religioso» o, al contrario, afferma che non lo è, è necessario chiedergli per quali motivi si descrive in quel modo. Eventualmente gli si può chiedere di illustrare le sue dichiarazioni con esempi concreti. A tale riguardo, si può anche chiedere al richiedente come si rapporta/rapportava con gli altri membri della sua comunità in termini di pratica religiosa.

- Scolarizzazione religiosa, ad esempio se frequentava corsi di religione a scuola o come attività parascolastica, e ciò che ricorda di tali lezioni.
- Pratiche, tradizioni e riti religiosi, quali battesimi, matrimoni o festività religiose, e i sentimenti e i ricordi che vi associa.

La religione come identità

Oltre alla conoscenza teologica della religione e delle pratiche del richiedente, si dovrebbero chiedere informazioni sulla comunità religiosa del richiedente, compresa la sua famiglia e la comunità in senso lato nel paese di origine e, se del caso, nel paese di asilo.



Esempi di argomenti da analizzare relativi alla religione come identità

- Contesto religioso del richiedente (ad esempio, proveniente da una famiglia praticante o non praticante).
- La natura del ruolo, delle responsabilità e delle attività del richiedente all'interno della sua comunità religiosa.
- Il modo in cui il richiedente si identifica con la propria comunità religiosa nel suo paese di origine e/o nel paese di asilo.
- Composizione della comunità religiosa locale del richiedente (nel paese di origine e/o nel paese di asilo).
- Conoscenza della propria comunità religiosa (compresi importanti eventi religiosi storici, capi della comunità, evoluzione della situazione della comunità nel corso degli anni, episodi pregressi in cui la comunità religiosa è stata presa di mira).

Fattori che incidono sulla conoscenza da parte del richiedente della propria religione

La conoscenza teorica e pratica da parte del richiedente della propria religione può costituire un elemento rilevante per stabilire la credibilità della precedente e nuova appartenenza religiosa. Fattori generali (ad esempio età, livello di istruzione) avranno un impatto sulla capacità del richiedente di fornire informazioni. Inoltre, le domande da porre sulla conoscenza e la loro portata varieranno a seconda del modo in cui il richiedente ha vissuto la propria religione.



Fattori che spiegano i diversi gradi di conoscenza da parte del richiedente della sua religione

• **L'importanza della religione per il richiedente.**

Una persona che appartiene a una determinata religione per nascita, ma che non l'ha mai praticata potrebbe non avere necessariamente una conoscenza approfondita della religione. Al contrario, una persona cresciuta in una famiglia religiosa potrà parlare di religione in modo diverso da chi è cresciuto in una famiglia non religiosa e ha deciso di abbracciare la religione in età più avanzata.

• **Il ruolo del richiedente nella comunità religiosa.**

Se il richiedente afferma di avere ricoperto una qualche forma di ruolo dirigenziale o altra posizione formale all'interno della sua comunità religiosa (ad esempio guida al culto, guida spirituale, insegnante, monaco), dovrebbe essere invitato a descrivere in modo molto dettagliato il contenuto dottrinale della sua religione. Lo stesso vale per i richiedenti che dichiarano di avere studiato ampiamente o di avere mostrato grande interesse per la teoria religiosa o che sono stati altrimenti esposti ad essa. È possibile chiedere al richiedente, tra l'altro, i principi essenziali della sua religione. È possibile anche esaminare la sua conoscenza di testi religiosi (ad esempio libri sacri), eventi storici riguardanti la sua religione e preghiere.

• **L'istruzione religiosa del richiedente.**

Il richiedente potrebbe avere scarsa conoscenza della propria religione perché non ha mai ricevuto un'istruzione religiosa adeguata. Ad esempio, il richiedente può provenire da una zona rurale nel suo paese di origine e non ha avuto accesso a corsi, seminari o insegnamenti religiosi. Possono esserci motivi pratici per cui il richiedente non ha potuto seguire una formazione religiosa, ad esempio perché viveva a grande distanza dai luoghi in cui tale formazione era impartita. Inoltre, il richiedente può essere analfabeta e le uniche informazioni sulla sua religione potrebbero provenire da servizi religiosi, celebrazioni, vacanze e conversazioni occasionali con altri membri della comunità religiosa. Inoltre, l'istruzione religiosa potrebbe essere vietata e persino esporre le persone coinvolte a grandi rischi.

• **L'interazione tra l'appartenenza religiosa e la cultura.**

Non si dovrebbe presumere che tutti i membri di una determinata religione conoscano i dettagli della loro religione semplicemente in virtù della loro nascita. Molte pratiche religiose sono intrecciate con pratiche tradizionali. Alcune persone che considerano la loro appartenenza religiosa parte della loro vita culturale e della loro identità possono non praticarla in modo molto attivo, ma vi si attengono (e possono quindi essere oggetto di persecuzione). In questo caso, le domande sugli aspetti teorici della religione del richiedente dovrebbero rimanere elementari e non assorbire una parte importante dell'esame dell'appartenenza religiosa. L'accento dovrebbe essere posto sul rapporto del richiedente con la religione come parte integrante della sua vita quotidiana (religione come stile di vita) e sul ruolo della religione nella sua famiglia e nella comunità in generale (religione come identità).

• **Periodo intercorso dalla conversione ad una nuova fede o dall'adozione di un nuovo stile di vita religioso.**

Per i richiedenti che si sono convertiti a un'altra religione o che hanno adottato uno stile di vita non religioso, il periodo intercorso dalla conversione o adozione di un nuovo stile di vita religioso avrà un impatto sulla quantità di conoscenze che possono dimostrare. I richiedenti che si trovano nelle prime fasi della conversione avranno una minore conoscenza del loro nuovo credo rispetto a richiedenti che hanno avuto il tempo sufficiente per addentrarvisi.

Seguono alcuni esempi di domande che potrebbero essere poste sulla conoscenza del richiedente in merito al cristianesimo.

- Da quali parti della Bibbia si sente maggiormente attratto?



- La prego di dirmi cosa sa di ciò che è importante per il cristianesimo.
- Vi sono versetti nella Bibbia che sono importanti per lei?
- La prego di descrivere una celebrazione del cristianesimo che è importante per lei.



Occorre tenere presente che, anche se il richiedente ha una conoscenza teorica dettagliata della propria religione, ciò non significa necessariamente che la sua convinzione sia sincera. Al contrario, una persona può essere perseguitata sulla base della sua religione anche se ne ha poca o nessuna conoscenza. La mancanza di conoscenza potrebbe essere spiegata da vari fattori, come indicato in precedenza. Pertanto, il richiedente dovrebbe sempre avere la possibilità di chiarire i motivi della sua mancanza di conoscenza, di incongruenze o di contraddizioni.

Esame dell'appartenenza religiosa attribuita o dell'apostasia attribuita

Occorre tenere presente che, anche se l'appartenenza religiosa del richiedente non è stabilita, il richiedente può comunque essere percepito dal responsabile della persecuzione come avente tale appartenenza religiosa o come un apostata. Si dovrebbero esaminare pertanto anche i possibili motivi per cui al richiedente può essere attribuita una certa appartenenza religiosa.

Esempi di argomenti da analizzare relativi all'appartenenza religiosa attribuita

- Indagare su chi ha percepito il richiedente come appartenente a uno specifico gruppo religioso o come apostata, e se ciò è limitato a singole persone, agli agenti di persecuzione, a un determinato gruppo o se si tratta di una parte intera della società.
- Le circostanze in cui il richiedente è venuto a conoscenza di tale appartenenza religiosa attribuita.
- Le spiegazioni del richiedente sul motivo per cui è stato percepito come appartenente a una determinata religione o come apostata.
- Qualsiasi situazione in cui il richiedente sia stato coinvolto che ha portato a percepirlo come associato a una determinata religione, all'apostasia o a una dottrina ateista, agnostica o non religiosa.
- Se il richiedente conosce persone che si trovano in situazioni analoghe alle quali sono anche state attribuite tali convinzioni e le conseguenze che ciò ha avuto sulle loro vite.
- La percezione del gruppo religioso attribuito dalla società o dallo Stato.

(b) Prove documentali

Il richiedente può presentare prove documentali rilasciate da autorità o persone del paese di origine o da organizzazioni religiose o persone della comunità religiosa del paese di asilo. Le circostanze in cui i documenti sono stati rilasciati, il loro contenuto e il loro scopo sono possibili argomenti da esaminare durante l'intervista. Oltre a ciò che figura nei documenti stessi, è opportuno esaminare anche la consapevolezza del richiedente in merito a tali argomenti e il loro rapporto con le dichiarazioni del richiedente. Se del caso, può essere esaminata anche la mancanza di prove documentali e le relative ragioni. Tali informazioni aiuteranno a valutare il valore probatorio da dare ai documenti nel quel caso specifico.



Documenti rilasciati nel paese di origine

I documenti d'identità, quali passaporti o carte d'identità, o i documenti di stato civile, quali i certificati di matrimonio o di nascita, possono indicare la (precedente) appartenenza religiosa del richiedente. Inoltre, se il richiedente si è convertito nel suo paese d'origine, i certificati di conversione della sua comunità religiosa possono avere valore probatorio, se ritenuti autentici e affidabili.

Documenti rilasciati nel paese di asilo

I richiedenti possono presentare documenti o testimonianze scritte rilasciati dalla loro comunità o dalle loro istituzioni religiose nel paese di asilo. Tali documenti possono servire da credenziali in quanto attestano l'appartenenza religiosa o persino la posizione all'interno di una comunità religiosa. I documenti e le dichiarazioni presentati da terzi costituiscono elementi di prova supplementari e dovrebbero essere esaminati per verificare se possono confermare le dichiarazioni del richiedente.

2.3.2. Esame delle persecuzioni pregresse

Se il richiedente è stato perseguitato in passato, il punto di partenza sarà quello di esaminare **cosa** è accaduto, **come** è accaduto (anche con quali mezzi), **quando** è accaduto (compresa la frequenza), **dove** è accaduto, **chi** lo ha fatto (compreso chi ha fornito sostegno), **perché** è accaduto (in termini sia di causa sia di scopo) e **quali sono state le conseguenze** (compreso l'impatto sul richiedente). Nel contesto della persecuzione fondata su motivazioni religiose, è particolarmente importante esaminare ulteriormente gli argomenti che seguono.

Esempi di argomenti da analizzare relativi alle persecuzioni pregresse

- Se il richiedente ha subito atti dannosi o sofferenze a causa della sua religione.
- Se il richiedente ha subito discriminazioni a causa della sua appartenenza religiosa.
- Se il richiedente ha subito restrizioni imposte alla sua pratica religiosa e in che modo ciò ha inciso sul richiedente.
- Se il richiedente ha subito restrizioni dovute a norme imposte da un'autorità religiosa e in che modo ciò ha inciso sul richiedente.
- Se il richiedente ha occultato la propria identità, il proprio credo o il proprio stile di vita religiosi; i motivi di tale occultamento, e quale impatto ha avuto sul richiedente (ad esempio, come ha fatto sentire il richiedente).

2.3.3. Esame del timore di persecuzioni al ritorno

Occorre esaminare ciò che il richiedente teme possa accadergli in caso di ritorno nel suo paese di origine, compreso il motivo per cui ritiene che ciò accadrebbe. Nell'ambito dell'analisi dei rischi futuri, occorre anche informarsi se in caso di ritorno il richiedente potrebbe praticare la propria religione in base a quanto gli è necessario secondo le sue convinzioni religiose.





È importante ricordare che non ci si può aspettare che il richiedente nasconda la sua appartenenza religiosa o non religiosa al fine di evitare persecuzioni se è essenziale per lui praticare la sua convinzione al fine di conservare la sua identità religiosa. Allo stesso modo, non ci si può aspettare che il richiedente partecipi ad attività in contrasto con le sue convinzioni religiose ⁽⁶⁶⁾.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda il timore di persecuzioni in caso di ritorno nel paese di origine

- Le pratiche religiose che il richiedente ritiene necessarie, sulla base delle sue convinzioni religiose, in caso di ritorno.
- Restrizioni alla capacità del richiedente di svolgere tali pratiche in caso di ritorno.
- L'impatto di non poter praticare liberamente la propria religione.
- I rischi associati alle attività religiose che il richiedente prevede di intraprendere, (compresa la consapevolezza da parte del richiedente delle sanzioni e delle pene).
- Coercizione subita dal richiedente per adattarsi alla religione prevalente nel suo paese di origine.
- In che modo la coercizione a conformarsi alla religione prevalente inciderebbe sul richiedente e sulla sua famiglia.
- Rischi incontrati dal richiedente in caso di inosservanza delle norme religiose prevalenti.

Per ulteriori informazioni sulla persecuzione fondata su motivazioni religiose, cfr. la sezione 1.3 «[Persecuzione fondata su motivazioni religiose](#)».

2.4. Esame della religione quale possibile motivo di persecuzione (nesso)

È importante valutare se il nesso tra la persecuzione (temuta) e la religione quale motivo di tale persecuzione possa essere comprovato. Gli atti che non riguardano direttamente o non interferiscono con la religione (ad esempio una vertenza fondiaria violenta) possono tuttavia essere basati su motivazioni religiose. Come indicato in precedenza, leggi di applicazione generale che, a prima vista, non sembrano riguardare in particolare alcun gruppo religioso possono, tuttavia, introdurre misure discriminatorie nei confronti di determinati gruppi o pratiche religiose e non. Occorre pertanto esaminare se l'agente di persecuzione sia stato motivato ad agire contro un richiedente a causa dell'appartenenza religiosa (effettiva o percepita), del credo, dell'identità o dello stile di vita religiosi del richiedente.

Va inoltre osservato che, in alcuni casi, il nesso tra la persecuzione temuta e il motivo di religione può anche basarsi sulla convinzione religiosa della vittima, anche se gli stessi responsabili della persecuzione non agiscono per motivi religiosi. Questo può essere il caso dell'obiezione di coscienza al servizio militare per motivi religiosi, in cui uno Stato chiama alle armi tutti i cittadini di una determinata fascia d'età senza tenere conto delle forti obiezioni religiose di alcuni gruppi che si oppongono al porto di armi, e non offre alcun servizio alternativo a questo gruppo di persone. In tal caso, verrebbe comunque stabilito il nesso tra l'atto di persecuzione (dover prestare servizio militare contro le proprie convinzioni o essere severamente punito in caso di rifiuto) e il motivo religioso, in quanto lo Stato ignora deliberatamente le esigenze derivanti dalle convinzioni religiose. Così facendo, lo Stato nega alla vittima la protezione che sarebbe in grado di fornirle, in circostanze normali, ad esempio offrendo alternative (cfr. la sezione 4.4 «[Obiettori di coscienza al servizio militare per motivi religiosi](#)»).

⁽⁶⁶⁾ CGUE, 2012, [Y e Z](#), op. cit. alla nota 16, punti 70 e 80.



Punti chiave da tenere presenti nell'esame del nesso

- Non ci si può aspettare che il richiedente conosca i motivi precisi dell'agente di persecuzione. È sufficiente stabilire i fatti che inducono una persona a temere ragionevolmente persecuzioni per motivi religiosi.
- La persecuzione può avvenire per più di un motivo previsto dalla Convenzione (ad esempio, razza e religione) o per un motivo della convenzione e un motivo ad essa estraneo (ad esempio, l'animosità interpersonale e la religione). Ciò che conta è che almeno un motivo sostanziale del responsabile della persecuzione sia collegato a un motivo previsto dalla Convenzione (cfr. anche la sezione 1.4.3 «[Sovrapposizione con altri motivi](#)»).
- La persecuzione può essere innescata inizialmente da altri motivi (non legati alla convenzione), ma in seguito può essere basata su motivazioni religiose (ad esempio, una persona viene rapinata per motivi puramente pecuniari, ma viene poi picchiata fortemente quando il responsabile della persecuzione scopre la sua religione).
- L'agente di persecuzione potrebbe pensare di agire nell'interesse del richiedente senza volerlo danneggiare o punire (ad esempio, una pratica tradizionale dannosa imposta in nome della religione e per il «bene» del richiedente).

Qualora un richiedente sostenga di temere persecuzioni da parte di soggetti non statali per motivi estranei alla religione o ad altri motivi previsti dalla convenzione (razza, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinione politica), il collegamento con il motivo religioso può essere stabilito se la mancanza di protezione (ad esempio da parte delle autorità statali) è collegata all'appartenenza religiosa (attribuita) del richiedente. Ad esempio, il richiedente è un membro di una minoranza religiosa che teme persecuzioni da parte di membri della maggioranza religiosa a causa di una controversia fondiaria. Se le autorità statali rifiutano di proteggere il richiedente a causa della sua appartenenza religiosa, è possibile stabilire un nesso con il motivo religioso ⁽⁶⁷⁾.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti le ragioni o le motivazioni alla base della persecuzione

- Opinione del richiedente sulle ragioni alla base degli atti di persecuzione e i fatti concreti su cui basa la sua opinione (ad esempio, i motivi ufficiali forniti dall'agente di persecuzione al richiedente sul perché è stato preso di mira e qualsiasi retorica che ha accompagnato gli atti di persecuzione).
- Qualunque dichiarazione fatta dall' agente di persecuzione in merito all'appartenenza religiosa del richiedente.
- Trattamento di altri membri della stessa appartenenza religiosa da parte dei responsabili della persecuzione.
- Qualsiasi altro motivo potenzialmente legittimo che possa spiegare le azioni del presunto responsabile della persecuzione (in particolare quando le pratiche religiose sono limitate o vietate).

⁽⁶⁷⁾ L'articolo 9, paragrafo 3, DQ (rifusione) stabilisce che deve esistere un collegamento tra i motivi e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.



2.5. Esame della possibilità di ottenere protezione nel paese di origine

Qualora lo Stato, o agenti dello Stato, siano gli agenti di persecuzione, si presuppone che il richiedente, in generale, non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Come stabilito all'articolo 7 DQ (rifusione), in caso di agenti di persecuzione non statali, si dovrebbe valutare se le autorità nazionali o i partiti/le organizzazioni che controllano una parte consistente del paese abbiano la capacità e la volontà di offrire protezione al richiedente. La protezione accordata deve essere effettiva, non temporanea e accessibile.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda la protezione nel paese di origine

- Se il richiedente ha chiesto protezione alle autorità competenti e il risultato di tale tentativo.
- Le ragioni addotte dal richiedente per non chiedere protezione alle sue autorità nazionali (potenziali ostacoli, opinione del richiedente su ciò che sarebbe accaduto).
- Se il richiedente sia a conoscenza di altri membri del suo gruppo religioso che hanno chiesto protezione alle autorità e il risultato.
- La conoscenza da parte del richiedente del modo in cui le autorità competenti gestiscono solitamente le segnalazioni di persecuzione per motivi religiosi (è accettata o tollerata?).
- Se il richiedente dispone di esempi concreti di mancata azione da parte delle autorità quando è stata chiesta la protezione.

2.6. Esame della possibile di previsione di un'alternativa di protezione interna (IPA)

A seconda della prassi nazionale, sarà necessario esaminare se il richiedente possa evitare persecuzioni stabilendosi in un'altra parte del paese di origine ⁽⁶⁸⁾. Occorre tenere presente, tuttavia, che si presume che un'IPA non sia applicabile quando il responsabile della persecuzione è lo Stato. Al tempo stesso, un'IPA potrebbe trovare applicazione se la capacità dello Stato di perseguire il richiedente fosse in qualche modo limitata o nulla nell'area individuata per l'IPA ⁽⁶⁹⁾. Inoltre, la valutazione deve concentrarsi sul momento in cui viene presa la decisione relativa alla domanda di asilo.

Nell'individuare un luogo in cui un'IPA potrebbe eventualmente essere presa in considerazione per un richiedente che presenta una domanda basata su motivazioni religiose, una zona in cui i membri della stessa comunità religiosa vivono in condizioni di sicurezza potrebbe costituire un punto di partenza. La presenza di tale comunità religiosa può anche svolgere un ruolo nella capacità del richiedente di stabilirvisi ragionevolmente (ad esempio, può facilitare l'accesso ai mezzi di sussistenza o il trovare un alloggio).

La possibilità di applicare un'IPA a un caso specifico dipende dall'esito di una valutazione individuale. Tale valutazione deve garantire non solo che il criterio di sicurezza sia soddisfatto, ma anche che il richiedente possa viaggiare ed essere ammesso nel luogo individuato. Occorre inoltre valutare se sia ragionevole per il richiedente stabilirvisi. Ciascuno di questi criteri dovrebbe essere esaminato in dettaglio qualora in un caso specifico sia prevista un'IPA.

⁽⁶⁸⁾ Articolo 8 DQ (rifusione).

⁽⁶⁹⁾ Cfr. inoltre UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 4: «Volo interno o ricollocazione alternativa» ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 23 luglio 2003, HCR/GIP/03/04, paragrafi 13–14.



Strumento EUAA correlato



Per orientamenti più dettagliati consultare la [*Guida pratica all'applicazione dell'alternativa di protezione interna*](#), maggio 2021.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda un'IPA per le domande di asilo basate su motivazioni religiose

- Distribuzione demografica del gruppo religioso del richiedente nel paese di origine.
- La situazione dei membri della stessa appartenenza religiosa in diverse regioni del paese di origine.
- Se la presenza di altri membri del gruppo religioso del richiedente è necessaria per la pratica da parte del richiedente della sua religione.
- Se altri membri del gruppo religioso del richiedente possono aiutare il richiedente a stabilirsi nella zona IPA (alloggio, occupazione, ecc.).
- Se i membri di specifici gruppi religiosi sono maggiormente a rischio se si recano in una determinata zona per raggiungere il sito IPA proposto e se vi sono restrizioni imposte a tale gruppo per accedere a tale regione e stabilirvisi.



Capitolo 2: punti chiave da ricordare

1. Preparazione dell'intervista.

- Creare un ambiente di intervista sicuro (fisico o virtuale) senza simboli religiosi o ideologici e garantire la riservatezza.
- Ove possibile, accogliere le richieste di interpreti dello stesso sesso, qualora in caso contrario vi sarebbero per il richiedente difficoltà a parlare della sua domanda.
- Per altri tipi di richieste riguardanti gli interpreti, rassicurare il richiedente sul fatto che l'interprete è neutrale e ha soltanto il compito di tradurre in modo preciso le sue dichiarazioni.
- Prepararsi mentalmente:
 - essere consapevoli delle proprie prospettive culturali, religiose e non;
 - essere consapevoli della diversità e della complessità religiose;
 - essere consapevoli dei pregiudizi religiosi;
 - avere aspettative ragionevoli circa la conoscenza teorica da parte del richiedente della sua religione.
- Familiarizzare con il caso, prestando attenzione anche ai riferimenti impliciti sulla religione del richiedente.
- Leggere le COI utilizzando fonti COI specifiche sulla religione e tenendo presenti i loro limiti.
- Trovare informazioni specifiche sulla religione nelle indicazioni per paese, ad esempio dell'EUAA e dell'UNHCR.
- Preparare l'interprete impartendogli istruzioni e, se possibile, mettendo a sua disposizione in anticipo la terminologia specifica riguardante la religione.

2. Inizio dell'intervista.

- Costruire un rapporto con il richiedente.
- Informare il richiedente sul diritto di esprimere le convinzioni religiose.
- Informare il richiedente sull'importanza di spiegare termini e concetti.

3. Conduzione dell'intervista

- Utilizzare gli stessi termini del richiedente per acquisire informazioni.
- Utilizzare, ove possibile, domande aperte.





Capitolo 2: punti chiave da ricordare

4. Contenuto della domanda.

- Esaminare l'appartenenza religiosa (attribuita) sulla base di quanto segue.
 - La conoscenza da parte del richiedente della sua religione come credo, come stile di vita e come identità. Tenere conto dei seguenti fattori che possono spiegare diversi gradi di conoscenza da parte del richiedente della sua religione:
 - l'importanza della religione per il richiedente;
 - il ruolo del richiedente nella comunità religiosa;
 - l'istruzione religiosa del richiedente;
 - l'interazione tra l'appartenenza religiosa e la cultura;
 - il periodo intercorso dopo la conversione alla nuova fede o il cambiamento di comportamento religioso da parte del richiedente.
 - Le prove documentali.
- Esaminare le persecuzioni pregresse (cosa è accaduto, come, quando, dove, perché, chi le ha perpetrate e quali sono state le conseguenze).
- Esaminare il timore al ritorno.
- Esaminare il nesso con la religione, tenendo presente quanto segue:
 - non ci si può aspettare che il richiedente conosca le motivazioni precise dell'agente di persecuzione;
 - la persecuzione può essere legata a più motivi previsti dalla convenzione;
 - la persecuzione può iniziare sulla base di un altro motivo e successivamente fondarsi su motivazioni religiose;
 - il responsabile della persecuzione potrebbe ritenere di agire nell'interesse del richiedente;
 - la mancanza di protezione da parte dello Stato può essere collegata alla religione del richiedente.
- Informarsi sulla protezione disponibile nel paese di origine.
- Se del caso, chiedere informazioni su un'IPA.

5. Chiusura dell'intervista

- Verificare con il richiedente se ha avuto la possibilità di fornire informazioni sufficienti in relazione alla sua domanda.



3. Raccomandazioni per un'intervista efficace

L'esame delle domande di asilo basate su motivazioni religiose richiede spesso un impiego intenso di risorse. Possono essere necessarie interviste ripetute e tempi lunghi per elaborare una decisione. Una procedura d'esame prolungata può avere un effetto negativo sui richiedenti, che sono lasciati in uno stato di incertezza e non possono andare avanti con la loro nuova vita nel paese di asilo. Neppure la pressione sulle risorse e il conseguente arretrato sono vantaggiosi per le autorità competenti in materia di asilo.

3.1. Raccomandazioni per i funzionari istruttori

3.1.1. Cosa fare

- ✓ **Selezionare solo gli argomenti attinenti al singolo caso.**

Quando si esaminano gli argomenti durante l'intervista (ad esempio quelli elencati nel capitolo 4), non è necessario trattare sistematicamente ogni singolo argomento. La conoscenza dei diversi aspetti e argomenti che possono essere esaminati nel trattare le domande basate su motivazioni religiose aiuterà a essere flessibili durante l'intervista e a non concentrarsi su un argomento che non corrisponde al profilo del richiedente. Concentrarsi solo sugli argomenti pertinenti per il caso specifico del richiedente, sulla base del suo profilo e della sua narrazione.

Occorre sapere anche quando fermarsi dopo avere esaminato un argomento in misura sufficiente. Ad esempio, se l'orientamento nazionale porta alla conclusione che i membri di una minoranza religiosa di un determinato paese di origine sono generalmente considerati a rischio di persecuzione, non è necessario esaminare a lungo il rischio in caso di ritorno. Piuttosto, si dovrebbe focalizzare l'intervista sull'esame dell'appartenenza religiosa del richiedente.

- ✓ **Considerare tutti gli indicatori di credibilità durante l'intervista.**

In casi complessi, come le domande di asilo basate su motivazioni religiose, in particolare quando mancano le COI, i funzionari esaminatori tendono ad affidarsi alla quantità di dettagli forniti dal richiedente come unico criterio di credibilità. Ciò comporta lunghe domande sui dettagli della narrazione del richiedente. Ricordate che la sufficienza dei dettagli non è l'unico indicatore di credibilità che avrà un impatto sulla valutazione della credibilità. Altri indicatori di credibilità pertinenti sono la specificità (le caratteristiche personali, individuali e uniche del racconto del richiedente), la coerenza interna, la plausibilità e la coerenza con altre prove.

Anche se un livello elevato di dettagli è, in generale, un indicatore di credibilità, tenete presente che la mancanza di dettagli non incide sulla credibilità in tutte le situazioni. Dipende dalle circostanze personali del richiedente.

Ricordate che anche i criteri di credibilità hanno i loro limiti. Essi consentono di concludere, con tutta ragionevolezza, se un determinato fatto sostanziale può essere accettato o meno, ma non necessariamente consentono di stabilire la verità al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, vi sono limiti alla misura in cui i credi e le convinzioni possono essere considerate autentiche.

- ✓ **Avere conoscenza della/e religione/i attuale/i e precedente/i del richiedente**

Come funzionari istruttori avete il dovere di prepararvi adeguatamente e acquisire le conoscenze di base necessarie sul caso prima dell'intervista. Nelle domande di asilo



basate su motivazioni religiose, la preparazione includerà la familiarizzazione con la terminologia, i concetti, le istituzioni e le pratiche incluse quelle, se pertinenti, esistenti nel paese in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale (ossia la conversione avvenuta *sur place*). Le religioni e il modo in cui sono vissute e praticate differiscono in misura tale che la stessa o una serie analoga di domande può essere rilevante per un tipo di religione o di confessione, ma non per un'altra. Un'adeguata conoscenza della/e religione/i in questione aiuterà a evitare di porre domande irrilevanti.

✓ **Raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi.**

Assicurarsi, durante l'intervista, di prestare sufficiente attenzione alla raccolta di informazioni sulle quali basare, alla fine, la valutazione dei rischi. Ciò significa che il punto di partenza dell'esame è costituito dai timori o dai rischi del richiedente al suo ritorno nel paese d'origine. Chiedete al richiedente in che modo il suo ritorno nel paese di origine avrebbe un impatto sulle sue pratiche religiose e sul suo credo in che modo affronterebbe le potenziali restrizioni e quali conseguenze avrebbero per lui personalmente. Ricordare di esaminare in misura sufficiente la percezione che il richiedente ha dell'agente di persecuzione prima di valutare la credibilità delle sue convinzioni religiose. Tenere presente questa valutazione dei rischi orientata al futuro durante l'intervista, anziché indugiare indebitamente, ad esempio, sulla conoscenza da parte del richiedente della sua religione o sul suo comportamento nel paese di asilo, aiuterà a risparmiare tempo durante l'intervista.

✓ **Utilizzare tecniche di intervista produttive.**

Se il richiedente non fornisce una risposta soddisfacente a una domanda, non insistete nel ripetere più volte la stessa domanda. Al contrario, assicuratevi fin dall'inizio che il richiedente comprenda il motivo per cui viene posta una domanda specifica e cosa ci si aspetta da lui (in termini di dettagli, specificità, ecc.). Se, nonostante queste spiegazioni preliminari, il richiedente non è in grado di rispondere a una domanda in modo soddisfacente, comunicategli il motivo per cui le sue dichiarazioni sono insufficienti (ad esempio, troppo vaghe, troppo succinte) e chiedetegli se vi sia una ragione alla base di tali carenze. Ciò offre al richiedente una reale possibilità di fornire la risposta più adeguata possibile o una spiegazione della sua incapacità di farlo.

3.1.2. Cosa non fare

× **Non concentrarsi molto sulle conoscenze teoriche/teologiche.**

Il richiedente dovrebbe avere una conoscenza teorica almeno elementare della dottrina della propria religione. A seconda del livello di istruzione del richiedente e di altri fattori (ad esempio, se dichiara di aver ricevuto un'istruzione religiosa o di aver altrimenti preso conoscenza della teoria religiosa o il modo in cui ha vissuto la propria religione), ci si potrebbe aspettare una conoscenza più avanzata. Tuttavia, l'intervista personale non dovrebbe mai costituire un «quiz» sulla religione. Occorre rimanere realistici sul livello di conoscenze che ci si può aspettare dal richiedente e non prestare un'attenzione sproporzionata alle conoscenze teoriche a scapito di altri elementi più pertinenti per la valutazione della domanda. Tenete presente che la religione non riguarda solo ciò che il richiedente conosce della dottrina religiosa (religione come credo), ma anche il modo in cui la persona si identifica con la comunità religiosa (religione come identità) e il modo in cui la professa nella sua vita quotidiana (religione come stile di vita). La pertinenza di ciascuno di questi aspetti dipenderà dall'esperienza individuale del richiedente.

× **Non trascorrere troppo tempo a esaminare la conversione formale.**

Nei casi in cui ha avuto luogo un rito di conversione formale (ad esempio battesimo), non trascorrere troppo tempo a porre domande sull'evento. Spesso, ad esempio, il fatto che una persona sia stata battezzata non è il principale fattore determinante nella valutazione del rischio al ritorno. Nell'intervista si dovrebbe dedicare tempo sufficiente



a concentrarsi sulla sincerità della nuova fede e sui cambiamenti di vita che ne derivano. Concentrarsi su questi aspetti, piuttosto che sulla credibilità dell'atto formale di conversione, servirà a raccogliere informazioni pertinenti per la valutazione dei rischi e sarà più utile quando si redige la decisione.

- ✗ **Non concentrarsi troppo sull'analisi di prove documentali affidabili e pertinenti.**

A volte, risulta chiaramente fin dall'inizio che i documenti presentati dal richiedente (ad esempio, certificato di battesimo o certificato di appartenenza rilasciati in originale da istituzioni religiose) sono affidabili e pertinenti. In questo caso, astenersi dal porre molte domande su tali documenti durante l'intervista personale può fare risparmiare molto tempo.

3.2. Raccomandazioni per le autorità competenti in materia di asilo

Oltre ai consigli per i funzionari esaminatori, sono state individuate le seguenti buone prassi per le amministrazioni competenti in materia di asilo.

- ✓ **Fornire agli interpreti la terminologia specifica per la religione.**

La terminologia utilizzata può essere molto specifica, in particolare per i casi di conversione, e può andare oltre la capacità di molti interpreti, indipendentemente dalla loro competenza linguistica. Per questi casi, l'autorità decidente può sostenere gli interpreti fornendo loro un elenco dei termini e delle loro traduzioni nelle lingue comunemente utilizzate, ad esempio i termini legati al cristianesimo in arabo. Ciò migliorerebbe la qualità e l'efficienza dell'intervista personale evitando interruzioni per consentire all'interprete di cercare la traduzione appropriata.

- ✓ **Fornire orientamenti specifici sul paese in merito alle domande di asilo basate su motivazioni religiose.**

Gli orientamenti specifici sul paese si basano su un'analisi comune delle COI. Questi indirizzano l'attenzione del funzionario esaminatore sulle questioni chiave in sospeso che devono essere risolte durante l'esame individuale. Ad esempio, se gli orientamenti specifici sul paese indicano che i membri di una determinata comunità religiosa in un determinato paese sono soggetti a persecuzioni di gruppo, l'oggetto principale dell'intervista personale dovrebbe essere l'appartenenza religiosa del richiedente e vi sarebbe meno bisogno di analizzare a lungo la persecuzione pregressa e temuta.

- ✓ **Comunicare con le istituzioni religiose e le organizzazioni di ispirazione religiosa a livello nazionale per migliorare la qualità e la pertinenza dei documenti che rilasciano.**

Le istituzioni religiose e le organizzazioni di ispirazione religiosa sono spesso coinvolte nell'assistenza ai richiedenti che presentano domande di asilo basate su motivazioni religiose. La collaborazione con tali entità può quindi portare al rilascio di documenti più affidabili che forniscono informazioni pertinenti per la domanda di asilo (ad esempio, tempo e luogo della cerimonia di battesimo, tempo e durata dell'istruzione religiosa ricevuta, rapporto tra l'emittente del documento e il richiedente, ruolo e attività del richiedente nella comunità religiosa, ruolo della persona che ha firmato o rilasciato il documento).

- ✓ **Cooperare con le istituzioni religiose e le organizzazioni di ispirazione religiosa per chiedere il loro riscontro sugli orientamenti nazionali in materia di religione.**

Le istituzioni religiose potrebbero consigliare le autorità competenti in materia di asilo su come evitare aspettative irrealistiche o domande eccessivamente complicate o astratte. Viceversa, le autorità competenti in materia di asilo potrebbero spiegare la procedura di asilo alle istituzioni religiose in modo che la loro eventuale interazione con i richiedenti si basi su informazioni corrette. Tale collaborazione bidirezionale potrebbe contribuire a migliorare la qualità delle linee guida interne e delle strategie di intervista.



4. Domande di asilo basate su motivazioni religiose comunemente riscontrate

Il presente capitolo fornisce orientamenti sull'intervista con richiedenti che presentano cinque tipologie di domande di asilo basate su motivazioni religiose come motivo di persecuzione comunemente riscontrate:

- Conversione a un'altra religione ([sezione 4.1](#));
- Abbandonare la propria religione per aderire a una dottrina ateistica, agnostica o non religiosa ([sezione 4.2](#));
- Minoranze religiose ([sezione 4.3](#));
- Obiettori di coscienza al servizio militare per motivi religiosi ([sezione 4.4](#));
- Persecuzione religiosa specifica di genere ([sezione 4.5](#)).

Per ciascun tipo di domanda di asilo sono forniti orientamenti sugli argomenti pertinenti da esaminare durante l'intervista personale e su come farla. Gli argomenti da esaminare si concentrano sugli aspetti specifici di ciascun tipo di domanda basata su motivazioni religiose e integrano gli orientamenti forniti nel capitolo precedente.

Per quanto riguarda gli argomenti da esaminare, discussi di seguito per ciascun tipo di domanda, si tenga presente quanto segue.

- ✓ **Gli argomenti da esaminare non sostituiscono la narrazione libera.**

L'analisi degli argomenti trattati nell'ambito di ciascun tipo di domanda non dovrebbe mai sostituire la narrazione libera, che deve sempre essere considerata la componente centrale dell'intervista.

- ✓ **Non tutti gli argomenti devono essere esaminati in tutti i casi.**

Non tutti gli argomenti menzionati di seguito nelle sezioni relative alle diverse domande di asilo devono essere trattati durante l'intervista personale con un richiedente la cui domanda di asilo rientra nella/e rispettiva/e categoria/e. Gli argomenti da esaminare varieranno da un caso all'altro e dovranno essere adattati in funzione della narrazione e della situazione del richiedente nel paese di origine.

- ✓ **La narrazione del richiedente dovrebbe servire come base per selezionare gli argomenti da esaminare.**

Occorre prendere la narrazione del richiedente come base per decidere quali debbano essere gli argomenti pertinenti da esaminare ulteriormente. L'elenco degli argomenti presentati di seguito non è esaustivo e l'ordine in cui sono presentati non è un'indicazione dell'ordine da seguire durante l'intervista.

4.1. Conversione a un'altra religione

La presente sezione si concentra sull'intervista con i richiedenti che si sono convertiti volontariamente a una nuova religione. La «conversione» all'ateismo, all'agnosticismo o a una dottrina non religiosa è contemplata nella sezione 4.2 [«Abbandonare la propria religione per aderire a una dottrina ateistica, agnostica o non religiosa»](#).

Le circostanze in cui ha avuto luogo la conversione del richiedente possono essere molto diverse. Gli argomenti da esaminare elencati di seguito aiuteranno ad affrontare la conversione con un'apertura di spirito e ad accogliere la diversità. Si ricordi inoltre che il processo di conversione potrebbe essersi svolto interamente nel paese d'origine, o potrebbe essere iniziato nel paese di origine ed essersi concluso nel paese di asilo, o potrebbe essersi svolto interamente nel paese di asilo ⁽⁷⁰⁾.

Gli argomenti da esaminare sono i seguenti:

- La religione o la convinzione precedente ([sezione 4.1.1](#));
- Il processo di conversione ([sezione 4.1.2](#));
- Come viene vissuta la nuova religione ([sezione 4.1.3](#));
- Prove documentali ([sezione 4.1.4](#));
- Rischio al ritorno nel paese d'origine ([sezione 4.1.5](#));
- Domande *sur place* ([sezione 4.1.6](#)).

Figura 6. Conversione a un'altra religione



Gli esempi pratici forniti nelle sezioni che seguono si concentrano principalmente sulla conversione al cristianesimo, in quanto questo argomento di conversione è comunemente riscontrato nelle domande di asilo in tutti i paesi UE+. Tuttavia, questi argomenti possono essere utilizzati per analizzare la conversione a qualsiasi altra religione.

4.1.1. La religione o la convinzione precedente

La presente sezione si applica a entrambe le sezioni 4.1 «[Conversione a un'altra religione](#)» e 4.2 «[Abbandonare la propria religione per aderire a una dottrina ateistica, agnostica o non religiosa](#)».

⁽⁷⁰⁾ Per i pertinenti orientamenti dell'UNHCR, cfr. UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 6*, 2004, op. cit. alla nota 12.

Le informazioni raccolte sulla religione o sulla convinzione precedente saranno utili per analizzare la motivazione della conversione. Esse collocano la domanda di conversione del richiedente nel suo giusto contesto e forniscono le informazioni di base necessarie per comprendere il processo di conversione.

(a) Il ruolo della religione nel passato del richiedente

Il ruolo che la religione ha svolto nel contesto educativo, familiare e sociale del richiedente prima della conversione incide sul modo in cui egli vive attualmente la nuova religione. Pertanto, è pertinente esaminare l'importanza che il richiedente dava alle sue convinzioni, come si identificava con esse o in che misura la religione era uno stile di vita per il richiedente. Le risposte del richiedente alle domande relative a questi argomenti vi aiuteranno a comprendere il suo percorso di conversione personale e consentiranno di concentrarsi su domande pertinenti e di cogliere potenziali incongruenze.

Tenete presente che è comune che i convertiti siano molto più attivi o dediti alla loro religione attuale rispetto a quando praticavano quella precedente. Un tale cambiamento dell'impegno nei confronti delle pratiche religiose può essere spiegato con l'impatto che l'attuale religione ha avuto sulla vita del richiedente e non dovrebbe essere considerato di per sé un'incongruenza.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto al ruolo della religione nel passato del richiedente

La religione del richiedente come credo

- Il rapporto del richiedente con la sua religione precedente e il ruolo svolto dalla religione nel plasmare la sua visione del mondo prima della conversione.
- Le potenziali domande o i dubbi del richiedente in merito alla sua fede precedente.
- Le reazioni della famiglia o delle istituzioni competenti (scuole, luoghi di culto, ecc.) ai dubbi del richiedente.
- La risposta o i sentimenti del richiedente nei confronti di tali reazioni.

La religione del richiedente come identità

- La vita del richiedente all'interno della comunità religiosa e la coesione sociale tra i suoi membri; se il richiedente ricorda situazioni specifiche in cui ha vissuto tale coesione sociale, sia positive sia negative.

La religione del richiedente come stile di vita

- Il modo in cui la religione era praticata nella vita quotidiana all'interno della famiglia del richiedente e dai membri della comunità.
- Eventuali esperienze particolari che hanno coinvolto la religione nella famiglia del richiedente.
- La celebrazione di festività religiose speciali, eventi religiosi e riti e il modo in cui il richiedente ricorda di essersi sentito in queste occasioni. Ad esempio, alcune pratiche religiose possono aver lasciato al richiedente ricordi di emozioni miste.

(b) L'attuale opinione del richiedente sulla sua religione precedente

Esaminare l'attuale opinione del richiedente sulla sua religione precedente, ricordando che non ci si dovrebbe aspettare che i richiedenti esprimano unicamente sentimenti negativi sulla loro religione precedente. Non è insolito che i richiedenti abbiano sentimenti positivi almeno su alcuni aspetti della loro religione precedente.



Esempi di argomenti da analizzare per concernenti l'attuale opinione del richiedente sulla sua religione precedente

- Se l'atteggiamento del richiedente nei confronti della religione precedente è cambiato.
- In caso affermativo, in che modo è cambiato, soprattutto se il richiedente eventualmente ritiene ora che alcuni aspetti della sua religione precedente siano difficili o addirittura problematici.
- I sentimenti del richiedente circa le tradizioni e i contatti sociali legati alla sua religione precedente, ad esempio se sente la mancanza di alcuni aspetti e, in caso affermativo, come sta affrontando tale perdita.

In alcuni casi, i richiedenti che si sono convertiti a un'altra religione o hanno adottato uno stile di vita non religioso avevano un solido legame con la loro religione precedente. Avrebbero potuto essere capi religiosi, studiosi o praticanti quotidiani della loro religione precedente. In tali casi, è utile indagare approfonditamente su ciò che ha indotto il richiedente ad abbandonare la sua religione precedente. In generale, ci si aspetta che il richiedente sia in grado di fornire informazioni sufficienti, coerenti, plausibili e dettagliate su come e perché ha rinunciato alla sua religione precedente, tenendo conto anche dei fattori che potrebbero incidere sulla capacità di una persona di fornire i dettagli necessari.

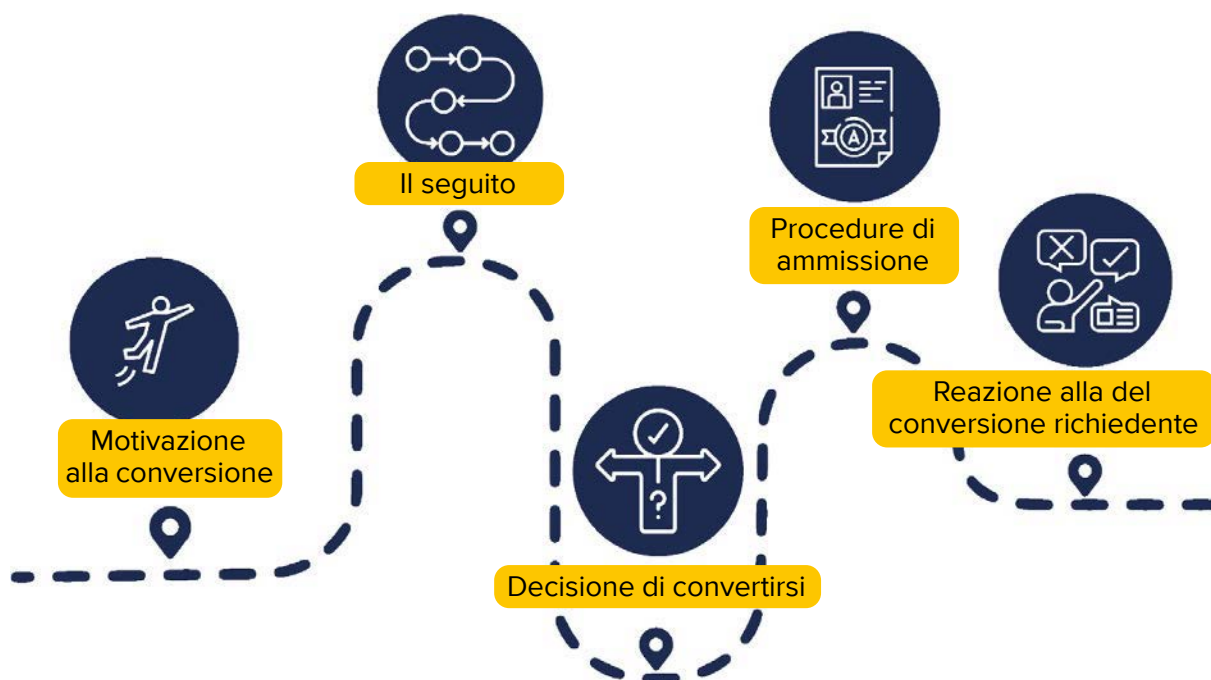
4.1.2. Il processo di conversione

La conversione religiosa è un processo fortemente personale e individuale. Non esiste un modello fisso di modalità di conversione. Si raccomanda di concentrarsi sulle esperienze, sui pensieri e sui sentimenti che hanno indotto il richiedente a convertirsi, piuttosto che sulla conoscenza da parte del richiedente della sua nuova religione. Il tempo necessario a un richiedente per convertirsi può variare notevolmente: talvolta la conversione può avvenire rapidamente, talvolta può essere il risultato di un processo intellettuale ed emotivo più lungo che consiste nell'abbandono della religione o dell'appartenenza non religiosa precedenti e nell'acquisizione di una nuova fede. Nell'esaminare i sentimenti del richiedente durante il processo di conversione, si tenga presente che, a seconda del loro contesto culturale, alcuni richiedenti potrebbero non essere abituati a parlare dei loro sentimenti.

Anche se non esiste uno modello fisso del processo di conversione, i processi di conversione tendono a includere, a grandi linee, gli elementi delineati nella figura seguente.



Figura 7. Elementi del processo di conversione comunemente riscontrati



(a) La motivazione della conversione

La conversione può avvenire in vari modi e per diversi motivi, tra cui motivi intellettuali, mistici, sperimentali, affettivi e di revivalismo ⁽⁷⁾. L'elemento che ha indotto il processo di conversione deve essere esaminato con spirito di apertura, a prescindere da quanto insolita possa sembrare la narrazione.

La motivazione della conversione può essere stata indotta attivamente o passivamente, o in entrambi i modi.

- **Fattori scatenanti attivi.**

Nei casi di fattori scatenanti attivi, il richiedente sta cercando un'altra religione. Questo processo può richiedere più tempo e potrebbe avere un effetto emotivo più graduale rispetto al fattore scatenante passivo, che può essere vissuto più come una rivelazione. Esaminare questo aspetto nel corso dell'intervista potrebbe richiedere più tempo, ma è probabile che le dichiarazioni del richiedente siano espresse in termini più razionali.

- **Fattori scatenanti passivi.**

La conversione passiva può essere indotta, tra l'altro, da un sogno, da una visione o da una situazione vissuta come miracolo o rivelazione. Spesso avviene in un breve arco di tempo e ha un forte effetto emotivo. Inoltre, ciò può avvenire senza che il richiedente abbia avuto in precedenza alcun interesse per l'altra religione.

Analogamente, il processo di conversione può essere stato avviato da fattori di «spinta» e di «attrazione».

⁽⁷⁾ Kéri, S. e Sleiman, C., «Religious conversion to Christianity in Muslim refugees in Europe», *Archive for the Psychology of Religion*, 2017, vol. 39, pagg. 283–294.



- **I fattori di «spinta»** inducono il richiedente ad abbandonare la sua convinzione precedente. Ad esempio, il richiedente ha scoperto alcune discrepanze all'interno della sua religione precedente, come i capi religiosi che non rispettano le regole o i riti. Il richiedente potrebbe avere cercato di porre domande, ma non gli sono state date risposte o gli è stato intimato di non porre tali domande. Deluso, il richiedente ha iniziato ad allontanarsi dalla sua religione precedente.
- **I fattori di «attrazione»** attirano il richiedente verso la nuova religione. Ad esempio, nella sua nuova religione ha trovato un concetto convincente di amore di Dio e di perdono dei peccati. Il richiedente potrebbe anche avere trovato la dottrina e il dogma della nuova religione interessanti a livello intellettuale. Questi aspetti hanno attirato il richiedente, che si è sentito attratto verso la nuova religione. Inoltre, molte conversioni avvengono nel contesto di un matrimonio in cui un partner si converte alla religione dell'altro partner come requisito per la celebrazione del matrimonio (cfr. anche la sezione 4.5.3 «[Rapporti/matrimoni interreligiosi](#)»). Un altro fattore di attrazione può essere il lavoro di beneficenza svolto da istituzioni religiose, in quanto il richiedente può aver trovato un senso di appartenenza ed è assistito da una comunità religiosa.

Il processo di conversione del richiedente dovrebbe essere esaminato a fondo durante l'intervista personale.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti la motivazione della conversione

- L'origine della conversione del richiedente (situazioni particolari, incidenti, esperienze o circostanze che hanno indotto il richiedente ad iniziare il percorso di conversione) dovrebbe essere oggetto di domande dettagliate.
- Eventuali momenti chiave del percorso di conversione del richiedente (ad esempio dopo aver letto sul cristianesimo in internet, il richiedente decide di rivolgersi a un amico cristiano per chiedergli informazioni sulla religione e poi entra per la prima volta in una chiesa).
- Le esperienze, i pensieri e i sentimenti del richiedente durante tutto il processo (preoccupazioni, conflitti interiori, dubbi, entusiasmo su alcuni aspetti, ecc.).
- Altre persone coinvolte nel suo processo di conversione (se del caso):
 - il rapporto del richiedente con queste persone;
 - in che modo queste persone hanno influito sulla decisione del richiedente di convertirsi
- Se vi siano stati motivi particolari che abbiano indotto il richiedente a scegliere una determinata confessione piuttosto che un'altra.

(b) I passi successivi

Indipendentemente da ciò che ha dato inizio al processo di conversione e da come è avvenuto, questo processo deve avere provocato nel richiedente un'agitazione spirituale. Quali sono state le azioni concrete intraprese dal richiedente per dare seguito alla motivazione della conversione?



Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda il seguito

- La reazione del richiedente ai fattori scatenanti della conversione.
- Il modo in cui il richiedente ha cercato e trovato maggiori informazioni sulla nuova religione e i tipi di fonti utilizzate (ad esempio opuscoli, libri, fonti online quali video YouTube o podcast, radio, DVD, TV, ecc.).
- Se il richiedente ha compiuto sforzi per entrare in contatto con i membri della nuova comunità religiosa:
 - in caso affermativo, come è entrato in contatto con loro;
 - in caso contrario, cosa gli ha impedito di farlo.
- Se il richiedente ha letto o studiato i testi sacri della nuova religione. In caso affermativo:
 - quali testi;
 - il modo in cui il richiedente ne è venuto a conoscenza
- La partecipazione del richiedente a riunioni, servizi religiosi o corsi di studio religioso, se del caso:
 - i ricordi del richiedente sul modo in cui è stato ricevuto dai membri della comunità;
 - i ricordi del richiedente su qualcosa di particolare che si è verificato in quell'occasione;
 - se il richiedente ha incontrato barriere linguistiche e, in caso affermativo, in che modo è riuscito a superarle.
- Se la conversione ha avuto luogo nel paese d'origine:
 - se il richiedente ha partecipato ad attività religiose illegali o non autorizzate;
 - se sono state applicate misure di sicurezza per evitare che fossero scoperte.
- Se vi erano aspetti della nuova religione sui quali il richiedente nutriva dubbi:
 - il modo in cui il richiedente li ha affrontati;
 - se qualcuno ha aiutato il richiedente a ottenere risposte.
- I pensieri o le preoccupazioni del richiedente in tale periodo, prima della decisione definitiva di convertirsi.

(c) La decisione di convertirsi

Dopo avere esaminato il processo di conversione del richiedente, occorre concentrarsi sulla sua decisione finale di convertirsi alla nuova religione. Le linee guida illustrate di seguito vi aiuteranno ad analizzare questo elemento. Occorre ricordare che la decisione di convertirsi può non essere delineata in modo molto chiaro per il richiedente e che non è anomalo che i convertiti nutrano ancora seri dubbi in merito alla conversione, anche dopo che ha avuto luogo la conversione concreta. Ciò non rende la conversione meno autentica. Non è raro che le convinzioni religiose siano colme di dubbi.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda la decisione di convertirsi

- L'impegno finale del richiedente nei confronti della nuova religione (compresi i tempi e le circostanze).
- Se il richiedente ha condiviso in anticipo il proprio pensiero di convertirsi con qualcuno e le reazioni ricevute.
- Se ha riflettuto sulle conseguenze della conversione per la sua vita futura.
- I pensieri del richiedente in merito a come affrontare i rischi che ne derivano.



(d) La procedura di ammissione

La nuova religione può richiedere al richiedente di sottoporsi a una determinata procedura di ammissione formale, cerimonia o rituale, come il battesimo per la conversione al cristianesimo o la recita della dichiarazione di fede per l'Islam. Tuttavia non è sempre così. Alcune religioni non prescrivono alcuna formalità specifica per la conversione.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti la procedura di ammissione

- Se vi è stata una procedura di conversione (in caso affermativo, ora e luogo).
- Una descrizione del processo di ammissione, compresa la preparazione (ad esempio seminari).
- Il modo in cui il richiedente ha vissuto il processo e cosa ha significato per lui personalmente (osservazioni, impressioni, pensieri).
- Aspetti pratici, quali:
 - modalità logistiche;
 - misure adottate per evitare l'individuazione da parte delle autorità, a seconda del paese in cui ha avuto luogo la procedura di ammissione.
- Se il richiedente non è ancora stato sottoposto alla procedura di ammissione, i motivi di ciò e i potenziali progetti di sottoporsi alla procedura in futuro.

(e) Le reazioni alla conversione del richiedente

Quando la conversione del richiedente a un'altra religione diventa nota, la famiglia e/o l'ambiente sociale del richiedente di solito reagiscono alla notizia, in particolare se il richiedente proviene da un paese o da una famiglia in cui la nuova religione è vietata o non accettata.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda le reazioni alla conversione del richiedente

- Se qualcuno è a conoscenza della conversione del richiedente:
 - il modo in cui è venuto a conoscenza della conversione del richiedente;
 - il modo in cui il richiedente ha appreso che la sua conversione era stata divulgata.
- La percezione dell'ambiente familiare e/o sociale del richiedente in merito alla conversione del richiedente e possibili reazioni:
 - se il rapporto tra il richiedente e i suoi familiari è cambiato dopo che questi ultimi sono venuti a conoscenza della conversione;
 - in caso affermativo, come è cambiato il rapporto e se il richiedente è stato sostenuto o meno dalla sua famiglia o da altre persone nella decisione di convertirsi.
- Altri eventi che possono avere avuto luogo a seguito della conversione.
- Se l'ambiente familiare e/o sociale del richiedente è/non è a conoscenza della conversione, quali sono i motivi di ciò.
- Se il richiedente intendeva nascondere la conversione:
 - motivi dell'occultamento, ad esempio se il richiedente prevedeva reazioni negative e cosa lo ha indotto a credere che vi sarebbero state tali reazioni;



Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda le reazioni alla conversione del richiedente

- le misure adottate dal richiedente per nascondere la conversione, ad esempio la partecipazione a riti e celebrazioni della sua religione precedente al fine di non destare sospetti;
- se le misure adottate sono riuscite a nascondere la conversione del richiedente;
- i processi interiori, le esperienze, i pensieri e i sentimenti del richiedente mentre nascondeva la decisione di convertirsi ai familiari e/o all'ambiente sociale.

4.1.3. Come viene vissuta la nuova religione

Un'altra parte fondamentale dell'esame delle domande basate sulla conversione è la vita del richiedente dopo la conversione. Occorre chiedere al richiedente di confrontare la sua vita prima e dopo la conversione. Le informazioni fornite dal richiedente al riguardo sono importanti per la valutazione dei rischi. Consentiranno di comprendere l'importanza della nuova religione del richiedente per la sua identità o il suo stile di vita, evidenziando eventuali cambiamenti comportamentali e come ciò potrebbe influenzare la sua vita al ritorno nel paese di origine.

(a) L'impatto della conversione sulla vita del richiedente

I cambiamenti nella vita del richiedente a seguito della conversione dovrebbero essere esaminati a fondo, concentrandosi sui cambiamenti verificatisi in modo sia positivo sia negativo. Occorre tenere presente che i richiedenti potrebbero non essere disposti a parlare di eventuali cambiamenti verificatisi in modo negativo, per timore che la loro conversione possa non essere considerata autentica. Pertanto, potrebbe essere utile ricordare al richiedente che il semplice fatto di condividere dubbi o qualcosa di negativo sulla sua nuova religione non sarà considerato, di per sé, come un'indicazione di una mancanza di veridicità.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti l'impatto e i cambiamenti

- L'esperienza del richiedente dopo essersi convertito a una nuova religione.
- I cambiamenti, sia negativi sia positivi, che ha sperimentato
 - Ad esempio, il richiedente potrebbe sentire un contatto più forte con il divino nella sua nuova religione, mentre in precedenza era abituato a pregare in modo meccanico. Tuttavia, il richiedente potrebbe anche sentirsi a disagio durante alcuni riti della sua nuova religione.
- I pensieri e le emozioni del richiedente in merito a tali cambiamenti.
- Il modo in cui la vita privata del richiedente è stata plasmata dalla sua nuova religione. Ad esempio, i convertiti cristiani possono trovare il tempo per la preghiera, la lettura della Bibbia, ecc.

(b) La conoscenza

L'esame della conversione del richiedente non dovrebbe concentrarsi solo sulla conoscenza della dottrina religiosa. La misura in cui questo argomento dovrebbe essere esaminato dipenderà dalle circostanze individuali del richiedente e da come egli ha vissuto la propria religione. Inoltre, il livello di conoscenza del richiedente dipenderà dall'istruzione religiosa che può avere ricevuto e dai requisiti di conoscenza della nuova religione. Mentre alcuni gruppi religiosi, come alcune confessioni ebraiche, richiedono un lungo percorso di apprendimento



prima della conversione e pongono molto l'accento sulla conoscenza prima della conversione, altre religioni non lo fanno (per maggiori orientamenti su questo tema, cfr. la sezione 2.3.1 «[Esame dell'appartenenza religiosa](#)»).

Ci si aspetterebbe un elevato livello di conoscenza da parte di un richiedente che ha iniziato attivamente il processo di conversione, leggendo e studiando numerosi libri e articoli provenienti da fonti diverse (ad esempio social media, internet) e raccogliendo informazioni su diversi aspetti della nuova religione prima di decidere infine di convertirsi. Tuttavia, se il richiedente non ha conoscenza al punto di non essere in grado di descrivere i fondamenti essenziali della sua nuova religione, è necessario un esame approfondito per chiarire le ragioni di tale situazione. Occorre inoltre tenere presente che le pratiche, le convinzioni e le istituzioni religiose variano notevolmente all'interno delle diverse religioni. Nel caso della conversione al cristianesimo, ad esempio, vi sono molte differenze tra chiese, congregazioni e confessioni. Tuttavia, l'esame della conoscenza del richiedente non significa che l'intervista personale debba assumere la forma di un test o di un esame di dottrina religiosa. Il significato della nuova religione per il richiedente, i suoi pensieri, i suoi sentimenti e la sua comprensione personale sono più importanti per l'esame della domanda di asilo rispetto a qualsiasi informazione che il richiedente possa avere appreso a memoria.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti la conoscenza

- Conoscenza della nuova religione:
 - se il richiedente ha ricevuto una formazione teorica sulla nuova religione;
 - in caso affermativo, come e da chi il richiedente è stato istruito;
 - cosa ha fatto il richiedente per acquisire maggiori conoscenze.
- Significato personale della dottrina religiosa per il richiedente (ad esempio una parte di un testo sacro che ritiene importante e perché).
- Rituali della nuova religione:
 - descrizione di alcuni rituali praticati nella nuova comunità religiosa del richiedente;
 - cosa rappresentano tali rituali;
 - cosa significano per il richiedente personalmente.

(c) Attività con la comunità

Le nuove interazioni sociali che fanno parte della comunità religiosa, sia nel paese di origine sia nel paese di asilo o in entrambi, possono costituire una parte importante della nuova vita del richiedente. In alcuni casi, i richiedenti non svolgono alcuna attività religiosa e possono avere spiegazioni valide al riguardo.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda le attività e la comunità

- Attività della comunità.
 - Attività religiose nell'ambito della comunità religiosa del richiedente (in caso di conversione al cristianesimo, può trattarsi, ad esempio, della frequentazione di una chiesa/congregazione, della sacra comunione, della partecipazione a gruppi di studio della Bibbia, di relazioni sociali con altri membri della comunità religiosa).
 - Ruolo o funzione nella congregazione.



Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda le attività e la comunità

- Iniziative intraprese dal richiedente per condividere la nuova religione con altre persone (compresi dettagli sulle circostanze specifiche). Ad esempio, il richiedente potrebbe consegnare opuscoli o avviare discussioni sulla sua nuova religione, ad esempio parlando ai concittadini nel centro di accoglienza della sua nuova fede e invitandoli a unirsi a lui per partecipare alle funzioni religiose.
- Importanza di tali attività per il richiedente.
- Mancanza di attività.
 - Motivi per cui non è stato importante per il richiedente aderire a una comunità religiosa o intraprenda attività religiose.
 - Quali altri aspetti della sua nuova religione considera importanti e come esprime tali aspetti.
 - Se il richiedente intende intraprendere attività religiose in futuro e, in caso affermativo, di che tipo.
 - Possibili motivi per non impegnarsi ancora nelle attività della comunità. Potrebbero esistere, ad esempio, barriere linguistiche.

In alcuni casi, un richiedente può essersi convertito a una nuova religione senza partecipare a una funzione religiosa e senza fare parte di una comunità religiosa locale (cfr. anche la sezione 1.2.1 «[La religione come concetto ampio](#)»). Ad esempio, un richiedente può essersi imbattuto in un canale televisivo cristiano o un sito web che potrebbe aver suscitato il suo interesse. Potrebbe quindi avere iniziato a cercare ulteriori informazioni, ad esempio chiamando il canale televisivo o effettuando ricerche su internet e sui social media. Ciò potrebbe avere portato alla fine alla sua conversione al cristianesimo. In questo caso, sarà importante concentrarsi maggiormente sul fattore scatenante, sulla motivazione e sui passi che hanno portato il richiedente alla decisione di convertirsi.

4.1.4. Prove documentali

A sostegno delle loro motivazioni e del processo di conversione, nonché delle loro conoscenze e attività, i convertiti spesso forniscono prove documentali.

Se il richiedente non fornisce alcuna prova documentale o fornisce solo pochi elementi di prova a sostegno della sua conversione, si possono esaminare le ragioni di tale circostanza. Tuttavia, si deve tenere presente che, in alcune religioni, non è consuetudine certificare l'appartenenza o l'ammissione, in particolare in situazioni in cui l'appartenenza a una religione può dar luogo a persecuzione.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda le prove documentali

- La conoscenza da parte del richiedente del contenuto dei documenti presentati.
- Il modo in cui il richiedente ha ottenuto il documento, se lo ha richiesto attivamente o se gli è stato consegnato senza averlo richiesto.
- La persona che ha emesso il documento, la sua funzione nella comunità religiosa e il rapporto tra il richiedente e quest'ultima.
- Lo scopo della presentazione del documento, ossia i motivi per cui il richiedente ha presentato il documento e per cui la persona che lo ha emesso ha ritenuto necessario redigere tali documenti.



Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda le prove documentali

- Le circostanze in cui il documento è stato rilasciato, ad esempio se erano previsti requisiti per ottenere il documento e, in caso affermativo, quali.
- Nel caso di presentazione di fotografie, le circostanze in cui le fotografie sono state scattate (ad esempio, luogo, ora, scopo).

È possibile distinguere tre tipi di documenti: documenti formali, documenti informali, social media e fonti internet.

(a) Documenti formali

Esempi di documenti formali sono:

- certificati di ammissione (ad esempio certificati di battesimo nel caso del cristianesimo);
- certificati di appartenenza;
- citazioni, inviti a interrogatori da parte delle autorità con un potenziale legame con la conversione del richiedente.



Un semplice certificato di conversione formale potrebbe non essere sufficiente per valutare il rischio di persecuzione al ritorno nel paese di origine. Al fine di valutare il rischio al ritorno, saranno comunque necessarie dichiarazioni credibili rese durante l'intervista personale in merito ai cambiamenti nella vita del richiedente dopo la conversione e all'importanza della nuova religione per la sua identità.

(b) Documenti informali

I documenti informali possono comprendere:

- fotografie del battesimo o di attività missionarie;
- lettere di raccomandazione di guide spirituali;
- lettere personali di guide religiose e di altri membri della comunità religiosa;
- credenziali provenienti da altre fonti (ad esempio un amico convertito).

Tali documenti possono servire da credenziali perché attestano l'impegno della persona convertita ed il ruolo all'interno nuovo gruppo religioso. Possono essere utili per valutare la credibilità dei cambiamenti di vita derivanti dalla conversione.



In caso di dubbi sulle informazioni raccolte durante l'intervista, le dichiarazioni di terzi possono essere utili se presentano informazioni supplementari. Se le informazioni raccolte nel corso dell'intervista non sono considerate credibili, è



improbabile che una dichiarazione di un terzo che non aggiunga nuove indicazioni o non presenti nuove informazioni prevalga sulla valutazione dell'intervista ⁽⁷²⁾.

(c) Social media e fonti internet

Effettuando una ricerca su internet possono essere reperite fonti aperte che documentano la conversione del richiedente e la sua nuova vita religiosa, nonché le sue osservazioni critiche sulla sua religione precedente. In alcuni casi, i richiedenti potrebbero anche pubblicare prove della loro attività sui social media. Quando tali documenti sono presentati durante l'intervista, si raccomanda di verificare il profilo, la data e l'ora dell'attività su internet e le reazioni di altri utenti al fine di valutare se siano in linea con le dichiarazioni del richiedente. In caso di incoerenze, ai richiedenti dovrebbe essere data la possibilità di fornire spiegazioni.

Se il richiedente afferma che le sue convinzioni sono note nel paese di origine a causa delle sue attività sui social media o su altri canali, durante l'intervista personale possono essere affrontati gli argomenti seguenti.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda i social media e internet

- Conferma dei dati del richiedente sulle fonti di pubblico accesso. In che modo il richiedente può essere identificato sui social media, ad esempio se utilizza il suo vero nome o un soprannome, se vi sono foto video del richiedente, quali sono i motivi di ciò.
- La natura delle informazioni pubblicate, ad esempio solo ripubblicazione o condivisione delle opinioni di altre persone, o anche creazione di contributi personali.
- Portata dell'esposizione, ad esempio numero indicativo di "post"; se i "post" sono pubblici o limitati a un gruppo specifico o a persone specifiche note al richiedente; se i "post" sono ancora attivi o sono stati cancellati, perché o perché no ⁽⁷³⁾; amici/follower sui social media; "like"».
- Reazioni alle informazioni pubblicate, ad esempio se altri hanno reagito al "post" del richiedente e se quest'ultimo ha risposto alle reazioni. In caso affermativo, il punto di vista del richiedente su tali reazioni.
- Il punto di vista del richiedente sui possibili rischi associati all'attività su internet al ritorno nel paese di origine.
- Il punto di vista del richiedente sulle attività future su internet legate alla sua fede, ad esempio se il proseguimento delle sue attività sui social media al ritorno sarebbe essenziale per lui. In tale contesto, tenere sempre presente che non ci si può aspettare che il richiedente si astenga dalle pratiche religiose che gli sono necessarie sulla base delle sue convinzioni religiose ⁽⁷⁴⁾.
- Se il richiedente afferma che continuerà le sue attività sui social media al ritorno, esaminare come intende farlo, ad esempio che tipo di informazioni pubblicherebbe; dove cercherebbe informazioni; dove pubblicherebbe le informazioni; e quali misure di sicurezza adotterebbe, se del caso.

⁽⁷²⁾ In tale contesto, è opportuno osservare che, in Germania, quando la conversione è documentata da certificati validi, le autorità accertanti e i tribunali amministrativi «devono considerare l'appartenenza alla chiesa come fatto e utilizzarlo come base per il loro esame; non possono mettere in discussione né la validità di un battesimo né il modo in cui le comunità religiose si comprendono» (Corte costituzionale federale tedesca — 2 BvR 1838/15 del 3 aprile 2020). L'autorità accertante può tuttavia esaminare la sincerità della conversione al fine di valutare il rischio futuro di persecuzione senza mettere in discussione la credibilità della conversione in sé.

⁽⁷³⁾ Tenere presente, tuttavia, che le prove elettroniche lasciano un'impronta informatica e possono avere una vita infinita, che consente al funzionario esaminatore o al responsabile della persecuzione di trovare o recuperare le pubblicazioni anche dopo che l'autore le ha cancellate.

⁽⁷⁴⁾ CGUE, 2012, *Y e Z*, op. cit. alla nota 16, punti 71 e 80. Cfr. anche la sezione 1.3.2 «Violazioni del diritto alla libertà di religione come atto di persecuzione» per una discussione più dettagliata sulla questione.



4.1.5. Rischio al ritorno nel paese d'origine

La presente sezione si applica a entrambe le sezioni 4.1 «Conversione a un'altra religione» e 4.2 «Abbandonare la propria religione per aderire a una dottrina ateistica, agnostica o non religiosa».

Al fine di valutare il rischio del richiedente al ritorno nel paese di origine, è opportuno esaminare la divulgazione attuale e futura della sua conversione.

(a) Conoscibilità passata e attuale della conversione del richiedente da parte degli agenti di persecuzione

In caso di attività legate alla conversione nel paese di origine prima della partenza, e in particolare quando il richiedente dichiara che la sua conversione è già nota nel paese d'origine, durante l'intervista devono essere affrontati gli argomenti seguenti.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda l'attuale conoscibilità della conversione del richiedente

- Il modo in cui il richiedente ha praticato il suo nuovo credo nel suo paese d'origine.
- Le difficoltà incontrate e il modo in cui ha affrontato tali difficoltà. La misura in cui il suo nuovo credo è conosciuto, ad esempio chi è a conoscenza delle convinzioni del richiedente, il modo in cui tali persone o lo Stato l'hanno scoperto e il modo in cui il richiedente ne è venuto a conoscenza.
- Reazioni alla conversione del richiedente.
- Prove documentali della divulgazione, ad esempio comunicazioni scritte tra il richiedente e le persone che hanno scoperto la sua conversione, lettere di convocazione, messaggi sui social media.
- Le attività svolte nel paese di asilo.

(b) Conoscibilità futura della conversione del richiedente da parte degli agenti di persecuzione

Le dichiarazioni del richiedente sul modo in cui immagina di vivere, e desidera vivere, la sua nuova vita da convertito costituiscono un altro elemento da esaminare per valutare il rischio in caso di ritorno. In sostanza, il funzionario esaminatore dovrà valutare, dopo l'intervista, in che misura il richiedente potrà praticare la sua nuova convinzione come ritiene necessario, senza essere esposto a persecuzioni. Le domande da porre a un convertito al cristianesimo possono comprendere, ad esempio, se desidera e può parlare apertamente della sua fede cristiana, leggere la Bibbia a casa o unirsi a una comunità religiosa senza essere perseguitato. In tale contesto, è importante essere di larghe vedute sui vari modi di esprimere la religione. Alcune persone hanno una tendenza più forte a difendere le proprie convinzioni rispetto ad altre.



Se le attività che il richiedente intende svolgere nel paese di origine in futuro differiscono dalle attività che svolge attualmente nel paese di asilo, la discrepanza dovrebbe essere affrontata durante l'intervista. Se il richiedente non esprime le proprie convinzioni nel paese di asilo, ma le esprimerebbe in caso di ritorno, si dovrebbe esaminare il motivo.



Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda la divulgazione futura della conversione del richiedente

- La vita del richiedente da convertito al ritorno nel paese di origine, ad esempio come il richiedente immagina di riprendere la propria vita da convertito dopo il ritorno nel paese d'origine.
- Il modo in cui il richiedente esprimerà la propria convinzione nel paese di origine, compreso ciò a cui potrebbe dover rinunciare e cosa prova al riguardo.
- Come sarà notata e percepita dal mondo esterno la ripresa della sua vita come convertito.
- Le future relazioni del richiedente con la vecchia comunità, ad esempio quale sarebbe il suo rapporto con la vecchia fede e la vecchia comunità e in che modo il richiedente prevede di affrontarlo.
- Attività che il richiedente prevede di intraprendere, ad esempio la partecipazione a determinati gruppi o organizzazioni nella zona dove abita
- Attività dalle quali il richiedente prevede di astenersi, ad esempio non assistere a cerimonie della sua vecchia religione e quali saranno le conseguenze.
- Se il richiedente dichiara che agirà come missionario in caso di ritorno, dovrete valutare se l'evangelizzazione e il proselitismo siano attività fondamentali previste dalla sua nuova appartenenza religiosa. Si potrebbe chiedere al richiedente di spiegare perché questa attività è necessaria per lui, come procederebbe e chi cercherebbe di convincere. Si tratta di un aspetto fondamentale da analizzare perché, in alcuni paesi, i convertiti sono autorizzati a professare la loro nuova religione purché non evangelizzino o facciano proselitismo attivamente.
- Eventuali discrepanze tra le attività nel paese di asilo e le attività previste nel paese di origine una volta ritornato.

(c) Conseguenze della conoscibilità e della conversione

Infine, il funzionario esaminatore deve esaminare ciò che il richiedente presume accadrà in caso di ritorno nel paese d'origine a seguito della ripresa della sua vita da convertito. Occorre esaminare perché ha tale timore, chi teme e quali indicazioni specifiche lo inducono a supporre che il suo timore si concretizzerà.

Le persecuzioni pregresse nel paese di origine possono essere un indizio del fatto che il richiedente sarà nuovamente oggetto di persecuzione al ritorno. È importante quindi esaminare se il richiedente sia stato perseguitato per le sue convinzioni in passato (cfr. anche la sezione 2.3.3 «Esame del timore di persecuzioni al ritorno»).

Tenere presente inoltre che, se il richiedente avesse subito persecuzioni pregresse per altri motivi, ciò potrebbe aumentare il rischio di persecuzione a causa della sua appartenenza religiosa (attribuita). I richiedenti che sono stati oggetto di osservazione o intimidazione da parte dell'agente di persecuzione per altri motivi potrebbero correre un rischio più elevato qualora la loro appartenenza religiosa venisse conosciuta. Pertanto, il funzionario esaminatore deve esaminare tutte le persecuzioni e intimidazioni pregresse.



Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda il timore di persecuzioni

- Futuri rischi, ad esempio ciò che potrebbe accadere se al ritorno il richiedente continuasse a praticare la sua nuova convinzione nello stesso modo. Ad esempio, un richiedente potrebbe incontrare ostacoli a ricevere un'istruzione (superiore) o a svolgere un lavoro specifico, ad esempio nella pubblica amministrazione, perché la sua religione non è quella richiesta dalle autorità del paese. I rischi futuri potrebbero riguardare anche il coniuge e i figli del richiedente.
- Che tipo di protezione è disponibile contro eventuali rischi futuri.
- Motivi alla base dei rischi, ad esempio la conoscenza da parte del richiedente della legislazione in materia di conversione o di abbandono della religione di Stato del suo paese di origine, se in tali casi è prevista una pena, se la pena è effettivamente applicata e se vi sono casi analoghi di persone che hanno abbandonato la religione di Stato e sono state punite.
- la possibilità di un'IPA a seconda degli agenti di persecuzione e delle circostanze individuali del richiedente,

4.1.6. Domande *sur place*

La presente sezione si applica a entrambe le sezioni 4.1 «Conversione a un'altra religione» e 4.2 «Abbandonare la propria religione per aderire a una dottrina ateistica, agnostica o non religiosa».

Molte conversioni a un'altra religione avvengono *sur place*, nel paese di asilo, dopo che il richiedente ha lasciato il paese di origine. È pertanto necessario sottolineare le specificità inerenti a questo tipo di conversione. Le domande basate sulla conversione avvenuta *sur place* possono essere presentate come prima domanda di protezione internazionale (ad esempio, il richiedente è arrivato nel paese di asilo come studente e presenta domanda di asilo dopo essersi convertito a un'altra religione durante gli studi) o come domanda reiterata, dopo il rigetto di una precedente domanda di asilo per un altro motivo ⁽⁷⁵⁾.

(a) Domande *sur place* presentate per la prima volta

In linea di principio, dovrebbero essere esaminati gli stessi argomenti sia per la conversione avvenuta nel paese di origine sia per quella *sur place*. Un elemento che distingue l'intervista di un richiedente con domanda basata sulla conversione *sur place* da quello di un richiedente che si è convertito nel suo paese d'origine è che, nel primo caso, il richiedente sarà invitato a proiettarsi in una situazione sconosciuta che non ha vissuto personalmente prima, vale a dire la situazione di vivere la vita da convertito nel suo paese d'origine.

Tuttavia, il richiedente potrebbe avere incontrato difficoltà a causa della sua conversione nel paese di asilo. Vi sono segnalazioni di convertiti aggrediti fisicamente dai concittadini a causa della loro conversione. Se si hanno informazioni di questo tipo, informare il richiedente in merito ai suoi diritti in materia di libertà di religione nel paese in cui si trova e incoraggiarlo a segnalare tali incidenti alle autorità preposte all'applicazione della legge.

⁽⁷⁵⁾ Le domande *sur place* possono sorgere anche a seguito di cambiamenti nel paese di origine.



Esempi di argomenti da esaminare per quanto riguarda le domande *sur place* presentate per la prima volta e basate sulla conversione nelle prime domande

- In che modo le persone nell'ambiente vicino al richiedente nel paese di asilo hanno reagito all'interesse del richiedente per un'altra religione. Ciò può includere compatrioti o seguaci della vecchia religione che vivono nello stesso centro di accoglienza del richiedente.
- Il modo in cui le attività legate alla conversione o il processo di abbandono della religione sono diventati noti a queste persone.
- Eventuali conseguenze di tali eventi per il richiedente in caso di ritorno nel paese d'origine.

(b) Domande reiterate basate sulla conversione avvenuta *sur place*

Alcune conversioni *sur place* possono verificarsi nel contesto di una domanda reiterata. Qualsiasi domanda reiterata dovrà superare la valutazione preliminare dell'esistenza di nuovi elementi o risultanze che aumentano in modo significativo la probabilità di beneficiare della protezione internazionale.

Strumento EUAA correlato

Per maggiori informazioni sull'argomento, cfr. la [*Guida pratica sulle domande reiterate*](#), dicembre 2021.

La conversione può costituire una motivazione nel contesto di una domanda reiterata in due scenari distinti:

- la conversione a un'altra religione era alla base della domanda di protezione internazionale presentata nella domanda precedente ed è ripresentata con nuovi elementi;
- la conversione a un'altra religione è un motivo nuovo nel contesto della domanda reiterata.

Nel primo scenario, il richiedente aveva già presentato una domanda sulla base del timore di persecuzione per via della sua conversione. La domanda era stata respinta, forse a causa della mancanza di credibilità connessa alla conversione, ma il richiedente presenta nuovi elementi quali nuove dichiarazioni, risultanze o prove documentali che giustificano una domanda reiterata. Possono esserci motivi validi per la presentazione tardiva delle prove. Ad esempio, il richiedente potrebbe essere stato in una fase molto precoce del processo di conversione nel paese di asilo. Oppure il richiedente potrebbe non avere ancora fatto parte di una comunità religiosa o non essere stato formalmente convertito in modo da poter presentare prove documentali. Potrebbe anche essere accaduto che il richiedente, che non era attivo come convertito, sia diventato più attivo nel corso del tempo nella sua comunità religiosa o in un'organizzazione non religiosa, o abbia iniziato a fare proselitismo.



Esempi di argomenti da esaminare per quanto riguarda le domande sur place nelle domande reiterate

- In che modo il richiedente è riuscito a ottenere le nuove prove.
- Perché il richiedente non è stato in grado di presentare le nuove prove nella domanda precedente.
- Come è diventato un membro più attivo della comunità.
- Perché questo cambiamento è avvenuto dopo l'ultimo rigetto.
- In base al tempo trascorso dalla prima domanda, quando il richiedente è stato in grado di presentare nuove prove.

Nel secondo scenario, il richiedente ha lasciato il suo paese d'origine per un motivo diverso dalla conversione. Non poteva beneficiare della protezione internazionale e ha presentato una domanda reiterata basata sulla conversione come nuovo motivo. Questo nuovo motivo dovrà essere esaminato approfonditamente, come indicato in precedenza. Possono verificarsi casi in cui il richiedente si è convertito a un'altra religione dopo l'ultima domanda. In altri casi, il richiedente avrebbe potuto essere nel processo di conversione, ma potrebbe non averlo menzionato nella domanda precedente. In quest'ultimo caso, è opportuno esaminare i possibili motivi della rivelazione tardiva. Il richiedente potrebbe avere avuto paura di rivelare la sua conversione per timore di ripercussioni. È inoltre possibile che il rischio in caso di ritorno dovuto alla sua conversione non gli fosse inizialmente chiaro. Inoltre, il richiedente potrebbe essersi trovato in una fase iniziale della conversione e non essere ancora disposto a dichiarare la sua nuova convinzione ⁽⁷⁶⁾.

4.2. Abbandonare la propria religione per aderire a una dottrina ateistica, agnostica o non religiosa

La presente sezione si concentra sull'intervista con i richiedenti che affermano di temere persecuzioni nel paese di origine perché hanno adottato una dottrina ateista, agnostica o non religiosa (per le definizioni di questi termini, cfr. la sezione 1.2 «Concetti pertinenti le domande di asilo basate su motivazioni religiose»).

L'intervista di un richiedente nell'ambito di questo tipo di domande di asilo è simile, sotto certi aspetti, all'intervista di un richiedente che si è convertito a un'altra religione. Tuttavia, vi è spesso una serie di differenze di cui occorre tenere conto.

- Rispetto ai convertiti a un'altra religione, che di solito aderiscono a comunità religiose (ad esempio la congregazione della chiesa), l'**appartenenza** a gruppi, organizzazioni o istituzioni laici (ad esempio associazione umanista, gruppo di difesa ateista) è molto meno frequente per i richiedenti che hanno abbandonato la loro religione.
- I richiedenti che dichiarano di avere abbandonato la loro religione forniscono di solito poche o nessuna **prova documentale** a sostegno della convinzione dichiarata.
- Diversamente dalla conoscenza delle dottrine religiose che si rinviene nella maggior parte delle domande basate sulla conversione, la **conoscenza** dei concetti teorici/delle scuole di

⁽⁷⁶⁾ Al momento della pubblicazione [novembre 2022] è pendente una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione), causa C-222/22 (<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261689&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1901672>).



pensiero associati all'agnosticismo o all'ateismo è raramente pertinente nelle interviste con richiedenti che affermano di avere abbandonato la loro religione.

- L'abbandono della propria religione può essere indotto da altri motivi oltre alla religione stessa: alcuni richiedenti possono abbandonare la propria religione per motivi politici o a causa del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere. Possono pertanto sussistere **molteplici motivi di persecuzione**.



Se il richiedente debba essere definito come ateo, agnostico o non religioso dipenderà dalle sue dichiarazioni sull'argomento. I funzionari esaminatori non dovrebbero aspettarsi che i richiedenti conoscano le definizioni esatte e le differenze tra questi termini. Ciò che conta è il significato personale che essi attribuiscono a tali termini. È quindi importante durante le interviste personali chiarire cosa intende il richiedente quando si dichiara ateo, agnostico, ecc. Ad esempio, può considerare sé stesso ateo, nel senso che non professa alcuna religione, senza che ciò implichi il non credere in un Dio. Ciò può comportare una differenza significativa per la valutazione del rischio.

La presente sezione fornisce orientamenti specifici su come esaminare alcuni argomenti pertinenti per i richiedenti che hanno abbandonato la religione. Gli argomenti della religione precedente, del rischio in caso di ritorno e della conversione *sur place* sono comuni sia ai richiedenti che abbandonano la religione sia a quelli che si convertono a un'altra religione.

Il seguente elenco di argomenti da esaminare non è esaustivo. Per una panoramica degli elementi che dovrebbero essere esaminati durante l'intervista in generale, cfr. la sezione 2.3 «[Aspetti da esaminare durante l'intervista](#)»:

- La religione precedente ([sezione 4.2.1](#));
- Il processo di abbandono della propria religione ([sezione 4.2.2](#));
- Nuovo stile di vita dopo l'abbandono della religione ([sezione 4.2.3](#));
- Prove documentali ([sezione 4.2.4](#));
- Rischio al ritorno nel paese di origine ([sezione 4.2.5](#));
- Domande *sur place* ([sezione 4.2.6](#)).

4.2.1. La religione precedente

Per orientamenti su come esaminare l'argomento della religione precedente di un richiedente che afferma di avere abbandonato la propria religione, cfr. la sezione 4.1.1 «[La religione o la convinzione precedente](#)».

4.2.2. Il processo di abbandono della propria religione

Ogni richiedente segue un processo specifico di abbandono della propria religione precedente e di adozione di uno stile di vita non religioso. Nella decisione di abbandonare la propria religione possono essere coinvolti diversi fattori di spinta e di attrazione. Possono essere di natura personale, emotiva, sociale, cognitiva o culturale. La maggior parte dei fattori di spinta (ossia i fattori legati all'insoddisfazione del richiedente per la sua religione precedente) sono probabilmente simili a quelli rilevanti nella conversione a una nuova religione (cfr. la sezione 4.1.2(a) «[La motivazione della conversione](#)»).

Per le persone che provengono da una società in cui la religione è una parte chiaramente visibile della vita quotidiana, abbandonare la propria religione può essere un passo più drastico rispetto alla conversione a un'altra religione. Questo cambiamento più drastico dei modelli di credo dovrebbe essere esaminato approfonditamente nel corso dell'intervista. Il processo condivide analogie con il processo di conversione a un'altra religione, vale a dire la motivazione ad abbandonare la religione, i passi successivi, la decisione di abbandonare la religione e le possibili reazioni al cambiamento di credo del richiedente. A differenza dei richiedenti che si convertono a un'altra religione, i richiedenti che adottano convinzioni non religiose in genere non sono sottoposti a una procedura di ammissione per dichiarare formalmente il loro nuovo credo.

Figura 8. Elementi del processo di abbandono della propria religione comunemente riscontrati



Esempi di argomenti da analizzare concernenti il processo di abbandono della propria religione

La motivazione ad abbandonare la propria religione

- Le circostanze in cui il richiedente ha iniziato ad allontanarsi dalla sua precedente religione (eventi, situazioni, incontri, cogitazioni interiori, persone coinvolte, ecc.).
- A seconda delle ragioni del richiedente per abbandonare la propria religione (ad esempio, un richiedente che rifiuta solo riti specifici di una determinata confessione all'interno di una religione), se ha mai preso in considerazione la conversione a un'altra confessione o religione, anziché abbandonare del tutto la propria dottrina religiosa.

Il seguito

- Il modo in cui il richiedente ha avuto consapevolezza delle sue attuali idee atee, agnostiche o non religiose; le fonti utilizzate per saperne di più sulla sua attuale convinzione.
- I pensieri e i dubbi del richiedente in tale periodo.

La decisione di abbandonare la religione

- Il momento e il modo in cui è stata presa la decisione di abbandonare la religione.
- Se ha condiviso in anticipo il suo pensiero di abbandonare la religione con qualcuno e, in caso affermativo, quali effetti ne sono derivati.
- La durata del processo, persone coinvolte e processi di pensiero interiori che l'hanno accompagnato.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti il processo di abbandono della propria religione

Le reazioni alla conversione del richiedente

- La conoscenza da parte di altre persone della nuova convinzione non religiosa del richiedente:
 - il modo in cui ciò può essere accaduto;
 - come è stata rivelata la nuova convinzione;
 - se il richiedente ha nascosto la sua nuova convinzione, i motivi di tale occultamento, le misure adottate a tal fine e il loro impatto sul richiedente.
- Le implicazioni del processo di conversione per il richiedente:
 - i tentativi del richiedente di condividere le sue nuove idee con il suo ambiente sociale;
 - l'abbandono delle tradizioni e forse dei contatti sociali; come ciò è avvenuto (abbandono graduale o brusco, ecc.).
- Il modo in cui il richiedente ha trattato le implicazioni prevedibili dalla sua conversione, ad esempio un eventuale rifiuto da parte di amici e familiari.

4.2.3. Nuovo stile di vita dopo l'abbandono della religione

Come per i casi di conversione, la trasformazione che il richiedente ha vissuto a seguito dell'abbandono della religione - e il modo in cui tale cambiamento ha influito sulla sua vita attuale - è fondamentale per la motivazione della domanda di protezione e dovrebbe essere esaminata in modo approfondito.

(a) Impatti e cambiamenti

L'impatto della decisione del richiedente di abbandonare la religione può essere esaminato chiedendo al richiedente di confrontare la sua vita prima e dopo avere abbandonato la religione. Al richiedente può essere chiesto di spiegare cosa distingue le sue convinzioni attuali dalla sua precedente appartenenza religiosa e come considera attualmente quest'ultima.



Esempi di argomenti da analizzare concernenti il nuovo stile di vita dopo avere abbandonato la religione

Cambiamenti «sostanziali» nella vita del richiedente

- l'abbandono delle usanze e delle tradizioni religiose da parte del richiedente e l'impatto che ciò ha avuto sulla sua cerchia familiare e sociale.
- Se il richiedente continua a seguire determinate tradizioni religiose, la sua mutata percezione ed esperienza di tali tradizioni in qualità di «outsider». Le nuove abitudini e attività (ad esempio, il richiedente acconsente ora a svolgere determinate attività per le quali in precedenza non si sentiva a proprio agio o il richiedente non può più evitare determinati luoghi o persone).



Molte tradizioni religiose e rituali spesso non sono esclusivamente religiose. Può trattarsi di eventi sociali e culturali all'interno di una comunità specifica e, in quanto tali, queste tradizioni possono essere ancora importanti nella vita del richiedente da un punto di vista culturale. Pertanto, può accadere che un richiedente continui a partecipare ad alcuni eventi anche dopo avere abbandonato il credo religioso ad essi associato (ad esempio, il richiedente può assistere a un matrimonio religioso). Ciò non dovrebbe essere interpretato come un'indicazione del fatto che il richiedente non ha effettivamente abbandonato la propria religione. Tuttavia, il nuovo modo in cui il richiedente ora vive queste tradizioni dovrebbe essere affrontato in modo specifico durante l'intervista.

Cambiamenti «interiori» nella vita del richiedente

- Ad esempio, le sue attuali opinioni su questioni esistenziali, quali il significato della vita e ciò che accade dopo la morte, o questioni morali come il bene e il male.

(b) La conoscenza

In generale, non ci si può aspettare che un ateo o un agnostico abbiano una profonda conoscenza sostanziale e teorica dell'ateismo o dell'agnosticismo.

A seconda del profilo del richiedente, della sua narrazione personale e delle circostanze che hanno portato alla decisione di abbandonare la religione, possono essere poste domande sulla conoscenza. Ad esempio, se il richiedente è un accademico che dichiara di avere adottato un sistema di credo ateo dopo avere studiato in modo approfondito la materia, sarebbe opportuno esaminare le conoscenze del richiedente. Per gli altri richiedenti che hanno abbandonato la loro religione precedente solo per mancanza di interesse, le domande relative alla conoscenza potrebbero non essere pertinenti.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti la conoscenza (se pertinente)

- Pensatori, scuole di pensiero, letteratura, siti web o social media che il richiedente conosce.
- Le opinioni del richiedente sui pensatori o sui contenuti, ad esempio il (dis)accordo con taluni pensatori o preferenze per i loro contenuti.
- La conoscenza di organizzazioni o personalità che rappresentano o difendono la dottrina pertinente, il contesto storico dell'ateismo, dell'agnosticismo.



(c) Le attività e la vita di comunità

In alcuni casi, il richiedente può avere tradotto il suo cambiamento di credo in attivismo sociale e/o preso contatti con persone che condividono gli stessi principi che potrebbero averlo influenzato. Questi aspetti dovrebbero essere indagati e, se del caso, esaminati durante l'intervista.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti le attività e la comunità

- L'appartenenza a organizzazioni o movimenti (ad esempio organizzazioni umanistiche, gruppi atei di difesa) e la partecipazione alle loro attività.
- La motivazione del richiedente a sostenere tali organizzazioni e a diffondere le loro convinzioni.
- La partecipazione alle attività dell'organizzazione e la loro importanza per il richiedente.
- Il ruolo del richiedente in tali organizzazioni e la visibilità delle sue attività (ad esempio creazione di contenuti accessibili al pubblico, come articoli o interviste).
- Le persone incontrate attraverso tali organizzazioni e il rapporto tra il richiedente e queste ultime.

4.2.4. Prove documentali

Le prove documentali sono meno frequenti nelle domande dei richiedenti che hanno abbandonato la loro religione. È, tuttavia, possibile che vengano presentate questo tipo di prove. Al pari dei convertiti a un'altra religione, i richiedenti che presentano una tale domanda possono fornire tre tipi di documenti: documenti formali attestanti il loro status di non credenti, documenti informali quali fotografie che attestano il loro processo di conversione alla non-religione o altre prove relative all'attività del richiedente in internet.

Le prove documentali dovrebbero essere trattate nello stesso modo di quelle dei convertiti a un'altra religione. Per indicazioni dettagliate, cfr. la sezione 4.1.4 «[Prove documentali](#)».

(a) Documenti formali

Esempi di documenti formali sono:

- certificati di adesione rilasciati da organizzazioni pertinenti quali gruppi atei;
- documenti rilasciati da istituzioni religiose, quali decreti di scomunica o provvedimenti di espulsione, attestanti che il richiedente non appartiene più a quella religione, o una richiesta ufficiale del richiedente di essere escluso dall'istituzione religiosa;
- citazioni, inviti a interrogatori da parte delle autorità (religiose) con un potenziale legame con l'appartenenza non religiosa del richiedente.

(b) Documenti informali

Se il richiedente è impegnato nell'attivismo sociale per promuovere o difendere il credo recentemente adottato in seno alle organizzazioni pertinenti, può presentare i documenti seguenti:



- fotografie del richiedente che partecipa ad attività (ad esempio proteste pubbliche);
- testimonianze del personale e/o di altri membri delle organizzazioni pertinenti.

(c) Documenti provenienti da fonti internet

Possono essere rilevanti anche le seguenti fonti internet:

- contenuti creati dal richiedente (ad esempio articoli e post sui social media elaborati dal richiedente);
- prova dell'attività del richiedente sui social media (contenuti condivisi (ma non redatti) dal richiedente, gruppi e post avallati dal richiedente, commenti critici, contatti con account di social media che condividono gli stessi principi, ecc.).

Per orientamenti dettagliati su come valutare i documenti provenienti da fonti su internet durante l'intervista personale, cfr. la sezione 4.1.4(c) [«Social media e fonti internet»](#).

4.2.5. Rischio al ritorno nel paese di origine

Per orientamenti su come esaminare l'argomento del rischio al ritorno nel paese di origine di un richiedente che dichiara di avere abbandonato la propria religione, cfr. la sezione 4.1.5 [«Rischio al ritorno nel paese d'origine»](#).

4.2.6. Domande *sur place*

Per orientamenti su come esaminare l'argomento delle domande *sur place* di un richiedente che dichiara di avere abbandonato la propria religione, cfr. la sezione 4.1.6 [«Domande *sur place*»](#).

4.3. Minoranze religiose

Le minoranze religiose sono comunità appartenenti a una religione distinta dalla religione dominante in un determinato paese o in una determinata regione. La religione dominante può essere quella seguita dalla maggioranza della società nel paese di origine nel suo complesso o nella zona di origine del richiedente. Tuttavia, può anche essere la religione cui aderiscono i gruppi che hanno autorità sulle strutture di potere, anche se possono non rappresentare la maggior parte della popolazione. Pertanto, il termine «minoranze religiose» non deve necessariamente essere inteso nel senso demografico. Può anche designare un gruppo religioso subordinato a un gruppo religioso dominante.

Ai fini della presente sezione, per membri di minoranze religiose si intendono le persone nate nella loro fede. Per i richiedenti che si sono convertiti a una religione minoritaria nel loro paese di origine, cfr. la sezione 4.1 [«Conversione a un'altra religione»](#).

A seconda del paese di origine, le minoranze religiose possono essere oggetto di discriminazione e persecuzione. Esse possono non venire protette dallo Stato o la loro religione può addirittura essere proibita. Nel contesto delle domande di asilo, i membri di



minoranze religiose possono affermare di essere stati perseguitati da autorità statali e/o da soggetti non statali (ad esempio, vicini, membri della maggioranza religiosa o altri privati).

Nelle sezioni che seguono saranno forniti orientamenti su come esaminare:

- l'appartenenza a una minoranza religiosa ([sezione 4.3.1](#));
- il rischio al ritorno nel paese di origine ([sezione 4.3.2](#)).

4.3.1. L'appartenenza a una minoranza religiosa

Valutare se una persona appartenga a una minoranza religiosa è fondamentale per valutare le domande dei richiedenti che dichiarano di far parte di un gruppo religioso minoritario. Occorre esaminare sia le dichiarazioni del richiedente relative alla sua appartenenza religiosa sia le eventuali prove documentali da questi presentate.

(a) La conoscenza della religione

Nell'esaminare la conoscenza da parte del richiedente della sua religione, si deve ricordare che tale conoscenza si riferisce non solo alla conoscenza teorica della dottrina, ma anche alla conoscenza pratica. È opportuno tenere conto del modo in cui il richiedente vive e professa la sua religione, in quanto credente in una dottrina, come parte della sua identità e come suo stile di vita. Cfr. anche la sezione 2.3.1 «[Esame dell'appartenenza religiosa](#)».

- La comunità locale del richiedente

Per i richiedenti appartenenti a minoranze religiose, l'aspetto «identitario» della religione (ossia l'appartenenza a una comunità) svolge spesso un ruolo significativo nella comprensione da parte del richiedente della sua appartenenza religiosa e dovrebbe pertanto essere analizzato approfonditamente.

Se il richiedente ha affermato di avere partecipato regolarmente a congregazioni organizzate (parrocchie, templi, moschee, ecc.), invitarlo a fornire informazioni sulla sua comunità religiosa locale. Al richiedente può essere chiesto di condividere informazioni sulle dimensioni e sulla natura della comunità locale, ad esempio se comprendeva diversi sottogruppi religiosi o diverse etnie. Si potrebbe anche chiedere da quali zone arrivassero i fedeli (ad esempio, quali villaggi o città confinanti) e/o in quali occasioni (ad esempio, il servizio ecclesiastico regolare può essere tenuto in una chiesa con sede nella città, ma i villaggi vicini possono ospitare alcune festività religiose).

Si dovrebbe, inoltre, chiedere al richiedente di descrivere com'era organizzata la sua comunità, in particolare se vi erano una o più persone responsabili della comunità, quali erano i loro ruoli e in che modo erano ripartite le responsabilità. Può essere opportuno indagare come erano svolte quotidianamente le attività in questa comunità religiosa (ad esempio, come erano assunte le decisioni e raggiunti gli accordi), sempre che il coinvolgimento del richiedente nella comunità sia stato tale da ritenere che abbia questo tipo di conoscenze.

Occorrerebbe chiedere informazioni sul tipo di attività religiose organizzate all'interno della congregazione e chiedere al richiedente di descrivere, nel modo più dettagliato possibile, quando, dove e come si svolgevano tali attività.

Anche se un richiedente afferma di non avere frequentato regolarmente un luogo di culto o una congregazione o altri luoghi di riunione, può comunque essere rilevante chiedergli di indicare il nome dei luoghi di culto importanti e spiegare, in termini generali, come essi erano organizzati e quali tipi di attività religiose ospitavano.



- Le relazioni all'interno della comunità

I membri delle minoranze religiose possono condividere un forte senso di solidarietà che li porta a socializzare e a riunirsi al di fuori del contesto puramente religioso. Le comunità religiose possono anche interagire e organizzarsi in altri ambiti non religiosi. Ad esempio, potrebbero gestire le proprie scuole o i propri ospedali. Occorre, inoltre, analizzare ciò che il richiedente conosce del modo in cui i membri della sua comunità interagiscono al di fuori dei luoghi di culto o delle attività religiose, ad esempio nel quadro di altre organizzazioni o eventi della comunità in settori quali l'istruzione dei bambini, l'assistenza sanitaria, gli affari, lo sport o le associazioni caritatevoli.

- Le relazioni con altre comunità e religioni

È possibile chiedere informazioni al richiedente sulle relazioni della sua comunità religiosa locale con il resto della società, anche con altri gruppi religiosi o etnici e con le autorità statali. Il richiedente può parlare della reputazione di cui gode la sua comunità, in particolare nella zona in cui ha vissuto. Si può chiedere al richiedente di parlare in merito alla coesistenza di diverse comunità nel suo territorio locale e nel paese in generale, indicando anche se vi fossero interazioni tra leader religiosi. Possono esserci casi in cui si siano intrattenuti rapporti con altri gruppi religiosi o si siano svolte anche riunioni periodiche con altri leader religiosi. È possibile chiedere informazioni anche su eventuali tensioni o problemi tra la comunità del richiedente e altri segmenti della società o soggetti statali. Occorre chiedere al richiedente di fornire esempi concreti di come tali casi sono stati trattati.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti l'appartenenza religiosa per le minoranze religiose

La religione del richiedente come credo

- La dottrina cui aderisce il richiedente, le sue convinzioni e ciò che significano per lui.
- La conoscenza teoretica da parte del richiedente della sua religione (dottrina religiosa, comprese le regole religiose e l'assetto istituzionale).



Occorre ricordare che, così come una persona media nel proprio paese potrebbe non essere in grado di rispondere a domande teoretiche complesse sulla sua religione, non ci può aspettare che il richiedente abbia una conoscenza più approfondita per il semplice fatto di appartenere a una minoranza religiosa nel suo paese di origine. Durante l'intervista, tuttavia, si dovrebbero chiedere informazioni sui motivi alla base della mancata conoscenza della dottrina religiosa da parte del richiedente (per maggiori informazioni sui fattori che spiegano le variazioni delle conoscenze, cfr. la sezione 2.3.1 «[Esame dell'appartenenza religiosa](#)»).

La religione del richiedente come stile di vita

- La professione da parte del richiedente della sua religione.
- La conoscenza pratica da parte del richiedente della sua religione (celebrazioni religiose, usanze, cerimonie, congregazione del richiedente).
- La formazione religiosa ricevuta dal richiedente (a scuola, attività parascolastiche, iniziativa personale, ecc.).

Se risulta che non erano disponibili corsi di religione per la minoranza religiosa del richiedente, occorre chiedergli se era obbligatorio frequentare corsi di un'altra religione e cosa provava al riguardo.



Esempi di argomenti da analizzare concernenti l'appartenenza religiosa per le minoranze religiose

La religione del richiedente come identità

- Il rapporto della sua famiglia con la religione, ad esempio se esistono differenze tra i familiari per quanto riguarda la pratica religiosa o la dottrina o se il ruolo della religione si è evoluto nella sua famiglia nel corso del tempo.
- Le persone importanti nell'educazione religiosa del richiedente, ad esempio se è stato incoraggiato o sollecitato a praticare determinati riti e da chi.
- La comunità religiosa locale del richiedente nel suo paese di origine (dimensioni, composizione, zone di origine), compresi coloro che hanno ricoperto ruoli di leader, la ripartizione delle responsabilità, l'organizzazione delle attività della comunità.
- I contatti del richiedente con i membri della comunità religiosa del paese di asilo, ad esempio il modo in cui sono entrati in contatto con lui e, in caso contrario, i motivi per cui non hanno preso contatti.

(b) Prove documentali

Documenti rilasciati nel paese di origine

In alcuni paesi di origine i documenti d'identità (precedenti), quali passaporti e carte d'identità, riportano esplicitamente l'appartenenza religiosa del titolare, a condizione che il gruppo religioso in questione sia ufficialmente riconosciuto dallo Stato. Nei paesi in cui l'appartenenza religiosa è indicata sui documenti d'identità, l'appartenenza a una minoranza religiosa non riconosciuta potrebbe significare che una persona non può registrare la propria fede sulla carta d'identità. Di conseguenza, alle persone che si trovano in una tale situazione può essere negato il rilascio di documenti di identità e di altri documenti di stato civile. Inoltre, i membri di minoranze religiose non riconosciute possono essere erroneamente indicati come membri del gruppo religioso dominante sui loro documenti d'identità. Se un richiedente presenta un documento attestante una presunta falsa appartenenza religiosa, la sua appartenenza religiosa deve essere esaminata il più approfonditamente possibile.

Nei paesi in cui la religione non è menzionata sulle carte d'identità, sia i nomi sia i cognomi riportati su tali documenti possono, tuttavia, indicare una certa appartenenza religiosa. Ad esempio, in alcuni paesi islamici i cognomi Masih (Messia) o Khoury (sacerdote) sono comunemente, ma non sempre, portati da cristiani. Talvolta, il luogo di rilascio dei documenti d'identità o il luogo di residenza o di nascita del richiedente può indicare un'appartenenza religiosa (ad esempio se il richiedente risiedeva in una zona abitata esclusivamente da un determinato gruppo religioso). Se è stato accertato che i documenti d'identità del richiedente sono autentici e che menzionano un'appartenenza religiosa specifica o altre indicazioni specifiche relative alla religione (nomi, luoghi, ecc.) la cui pertinenza è corroborata dalle COI, l'esame dell'appartenenza religiosa dovrebbe essere meno approfondito.

Inoltre, per i richiedenti provenienti da paesi in cui le questioni inerenti allo status personale sono disciplinate da istituzioni religiose, anche i documenti civili quali i certificati di nascita e di matrimonio possono indicare l'appartenenza religiosa. Possono essere presentati anche documenti attestanti le attività religiose del richiedente (ad esempio certificati di battesimo, certificati di formazione religiosa) o la partecipazione a istituzioni o attività altrimenti connesse alla sua comunità religiosa (club sportivi, enti di beneficenza, ecc.).



Documenti rilasciati nel paese di asilo

I richiedenti possono presentare documenti rilasciati dalla loro comunità religiosa nel paese di asilo che attestino il loro inserimento nella comunità religiosa per dimostrare la loro appartenenza a una minoranza religiosa.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti le prove documentali per le minoranze religiose

- Il contenuto del documento presentato.
- Il modo in cui il richiedente ha ottenuto il documento (procedura di domanda o metodi irregolari, organizzazioni coinvolte nel rilascio, tempo trascorso tra la domanda e il rilascio, se il richiedente lo ha richiesto o gli è stato rilasciato senza richiesta, ecc.).
- L'autorità che rilascia il documento (la sua funzione e il rapporto tra il richiedente e quest'ultima).
- L'uso previsto ed effettivo del documento da parte del richiedente nel paese di origine.
- lo scopo della presentazione del documento, ad esempio perché il richiedente ritiene necessario presentare il documento.
- Se il richiedente non presenta prove documentali nonostante le COI e la sua narrazione personale indichino che ciò è possibile, occorre esaminare le ragioni (possibilmente valide) della mancanza di documentazione.
- Se il richiedente dichiara che gli sono stati negati i documenti civili a causa della sua appartenenza religiosa, occorre esaminare le ripercussioni negative che ciò ha avuto per la sua vita quotidiana e il modo in cui lo stesso ha tentato di aggirarle.

4.3.2. Il rischio al ritorno nel paese di origine

Gli esempi che seguono sono intesi a illustrare come esaminare alcuni dei possibili modi in cui le minoranze religiose sono perseguitate nei loro paesi di origine. Tenete presente che non è necessario esaminare tutti gli argomenti elencati di seguito perché **non tutti saranno applicabili in tutti i casi**.

La discriminazione e la persecuzione delle minoranze religiose possono assumere molteplici forme. Possono essere molto esplicite, visibili e imposte da leggi, oppure più sottili e perpetrate nel lungo periodo. In alcuni paesi le minoranze religiose sono tutelate dalla legge a condizione che siano ufficialmente registrate. Sulla base di tali leggi, lo Stato può decidere quali comunità religiose sono autorizzate e protette e quali comunità sono vietate. Di conseguenza, le comunità religiose che collaborano con lo Stato e rispettano i suoi ordini saranno protette e avranno il diritto di organizzare attività religiose controllate. Se il richiedente è un membro di una minoranza religiosa che rifiuta di essere registrata, la comunità sarà considerata vietata, il che, a sua volta, potrebbe aumentare il rischio di persecuzione.

In altri paesi, alcuni gruppi religiosi non sono ufficialmente vietati, ma sono visibilmente sotto osservazione da parte dello Stato al solo scopo di intimidazione. In alcuni casi, lo Stato introduce controlli all'accesso ai siti religiosi allo scopo di limitare la partecipazione alle riunioni religiose dei membri della minoranza religiosa e di evitare la partecipazione di membri che praticano la religione di Stato.



In alcuni paesi vigono leggi contro le offese alla religione di Stato e ciò semplifica in generale o in parte, gli agenti persecutori nell'accusare di blasfemia i membri di minoranze religiose. La discriminazione delle minoranze religiose, tuttavia, non è limitata ai settori religiosi; essa si estende anche ad altri ambiti della vita, come l'occupazione, la sanità, l'istruzione, ecc., che possono produrre forme di discriminazione forse meno visibili, ma più consolidate o sistematiche. Solo quando valutate nella loro interezza, i funzionari esaminatori saranno in grado di determinare se si tratti o no di persecuzione.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda il rischio al ritorno nel paese di origine per le minoranze religiose

Accuse di blasfemia

- Occorre esaminare la conoscenza da parte del richiedente in merito alle leggi contro le offese alla religione di Stato e come e in quale misura sono attuate
- Se il richiedente è stato perseguitato sulla base di tali leggi, consentirgli di spiegare cosa è accaduto, cosa ha causato la persecuzione, chi è stato coinvolto nelle accuse e la natura del rapporto tra il richiedente e il responsabile della persecuzione.

Status delle minoranze religiose

- Lo status ufficiale del gruppo religioso del richiedente nel paese di origine.
- Se la minoranza ha uno status ufficiale, come è stato acquisito e se persistono alcune limitazioni.
- Se la minoranza non ha uno status ufficiale, i motivi e l'impatto della mancanza di status.

Misure intimidatorie

- Le esperienze del richiedente in merito al controllo o all'intimidazione da parte delle autorità statali.
- Le restrizioni causate da tali misure alla vita del richiedente e come si sentiva al riguardo.

Controllo dei siti religiosi

- L'effetto sul richiedente di restrizioni all'accesso ai siti religiosi in cui si riuniscono i membri della minoranza religiosa ed eventuali problemi specifici che ciò potrebbe avere causato (ad esempio tentativi di aggirare tali restrizioni).
- La percezione di tali restrizioni da parte del richiedente e l'impatto che hanno avuto sulla sua comunità.

Cumulo di misure discriminatorie

- Si possono citare, ad esempio, la possibilità di svolgere solo lavori mal retribuiti; essere limitati nella scolarizzazione di base senza accesso all'istruzione superiore; essere costretti a vivere in un ghetto; avere diritto unicamente all'assistenza sanitaria di base, che non include alcune opzioni di trattamento medico; essere esclusi dall'eredità, ma pagare imposte più elevate rispetto ad altri; impossibilità di ottenere documenti personali; ricevere dal governo proposte in base alle quali, se si rinuncia all'appartenenza religiosa e ci si converte alla religione di Stato, cesseranno tutte le suddette restrizioni.



Se più misure discriminatorie sono menzionate dal richiedente, occorre esaminare attentamente ogni singolo atto e la sua intensità e, infine, esaminare l'intero quadro della discriminazione al fine di stabilire se la soglia di persecuzione è stata raggiunta.



4.4. Obiettori di coscienza al servizio militare per motivi religiosi

La presente sezione riguarda le domande di protezione internazionale motivate dal rifiuto di adempiere agli obblighi militari nel paese di origine a causa dell'obiezione di coscienza per motivi religiosi ⁽⁷⁷⁾. L'obiezione di coscienza al servizio militare si riferisce a un'obiezione allo svolgimento del servizio militare per «principio e per motivi di coscienza, comprese le convinzioni profonde, derivanti da motivazioni religiose, morali, etiche, umanitarie o simili» ⁽⁷⁸⁾. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto da diversi strumenti internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'UE ⁽⁷⁹⁾.

Essere o no obiettore di coscienza dipenderà da come l'opposizione al servizio militare è motivata se da «un conflitto grave e insormontabile tra l'obbligo di prestare servizio nell'esercito e la coscienza di una persona o le sue convinzioni religiose o di altro tipo profonde e reali» o meno ⁽⁸⁰⁾.

Un obiettore di coscienza può rifiutare del tutto di prestare servizio nell'esercito a causa della propria religione, ad esempio perché la religione vieta di portare armi o di salutare la bandiera (obiettori di coscienza assoluti). L'obiezione di coscienza per motivi religiosi comprende anche coloro che rifiutano di prestare servizio in una specifica attività militare, ad esempio quando un membro di una minoranza religiosa rifiuta di intraprendere operazioni militari che prendono di mira membri della propria religione (obiettori di coscienza parziali).

Terminologia pertinente

- **Servizio militare:** servizio o atti compiuti al servizio delle forze armate di uno Stato. Può essere svolto in tempo di pace o durante un conflitto armato. Può seguire a un ingresso volontario nell'esercito o essere basato su una coscrizione obbligatoria. Soggetti non statali non possono imporre il servizio militare.
- **Servizio alternativo:** servizio prestato da obiettori di coscienza in sostituzione del servizio militare nelle forze armate dello Stato. Il servizio alternativo può assumere la forma di un servizio civile al di fuori delle forze armate (ad esempio in una struttura sanitaria pubblica, lavoro di volontariato per un'istituzione di beneficenza) o di un ruolo di non combattimento all'interno dell'esercito (ad esempio una posizione di cuoco o di impiegato).
- **Renitenza alla leva:** quando un civile non si arruola o non ottempera a una chiamata di reclutamento per il servizio militare obbligatorio.
- **Diserzione:** quando un soldato in servizio nelle forze armate abbandona la sua carica o funzione militare senza congedo o si oppone alla chiamata ad adempiere obblighi militari.

⁽⁷⁷⁾ Si noti che «il motivo della religione può essere pertinente anche in casi basati sul servizio militare diversi da situazioni di obiezione di coscienza», UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 10: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 12 novembre 2014, paragrafo 50.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, 1998, «*Conscientious objection to military service*», op. cit. alla nota 24, E/CN.4/RES/1998/77, 22 aprile 1998 (<http://www.refworld.org/docid/3b00f0be10.html>).

⁽⁷⁹⁾ Articolo 10, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. «Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

⁽⁸⁰⁾ Corte EDU, sentenza del 7 luglio 2011, *Bayatyan contro Armenia*, No 23459/03, ECLI:CE:ECHR:2011:0707JUD002345903, punto 110. Si tratta di una sentenza storica della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto stabilisce le condizioni alle quali il servizio militare obbligatorio può comportare una violazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione.



4.4.1. Legittimità del servizio militare

Gli Stati hanno il diritto di difendersi e hanno, quindi, il diritto di richiedere ai cittadini di prestare il servizio militare. Secondo l'UNHCR, per essere giustificati, il processo di reclutamento e il servizio militare devono avere una base giuridica, essere attuati in modo non arbitrario e non discriminatorio e basarsi su esigenze e piani militari. Inoltre, deve essere possibile impugnare la chiamata al servizio militare dinanzi a un organo giurisdizionale ⁽⁸¹⁾. Rientra inoltre nei poteri sovrani degli Stati sanzionare le persone che, senza valide ragioni, disertino o eludano il servizio militare. Qualsiasi sanzione dovrebbe essere non discriminatoria, proporzionata e prevista dalla legge e prevedere la possibilità di essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale.

(a) Persecuzione o danno grave nell'ambito del servizio militare

Indipendentemente dal motivo, gli atti di persecuzione o di danno grave nell'ambito del servizio militare possono verificarsi in più situazioni.

- Le modalità di attuazione del servizio militare da parte dello Stato possono, di per sé, comportare trattamenti inumani o degradanti. Questo può essere il caso, ad esempio, dell'iniziazione particolarmente brutale o dei fenomeni di nonnismo nei confronti delle giovani reclute, organizzati o tollerati dalla struttura militare.
- La pena per il rifiuto di prestare servizio nelle forze armate può essere sproporzionata, costituire una minaccia per la vita e costituire gravi maltrattamenti o essere imposta in modo discriminatorio.
- Sono considerati atti di persecuzione anche le azioni giudiziarie o le sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione (82).
- Il fatto di essere obbligati a prestare servizio militare contro le proprie profonde convinzioni può, di per sé, costituire una persecuzione se causa sofferenze mentali intense che equivalgono a trattamenti inumani o degradanti. Come indicato in precedenza, tali obiezioni possono andare contro il servizio militare in quanto tale (obiezione di coscienza assoluta) o un particolare intervento militare (obiezione di coscienza parziale).

(b) Status di obiettore di coscienza

Nonostante il diritto all'obiezione di coscienza sia riconosciuto come diritto fondamentale, vi sono ancora molti paesi in cui il servizio militare è obbligatorio, e non vi è alcuna possibilità di ottenere uno status di obiettore di coscienza. In questi paesi, il rifiuto di prestare il servizio militare è generalmente considerato un reato grave, indipendentemente dal motivo del rifiuto.

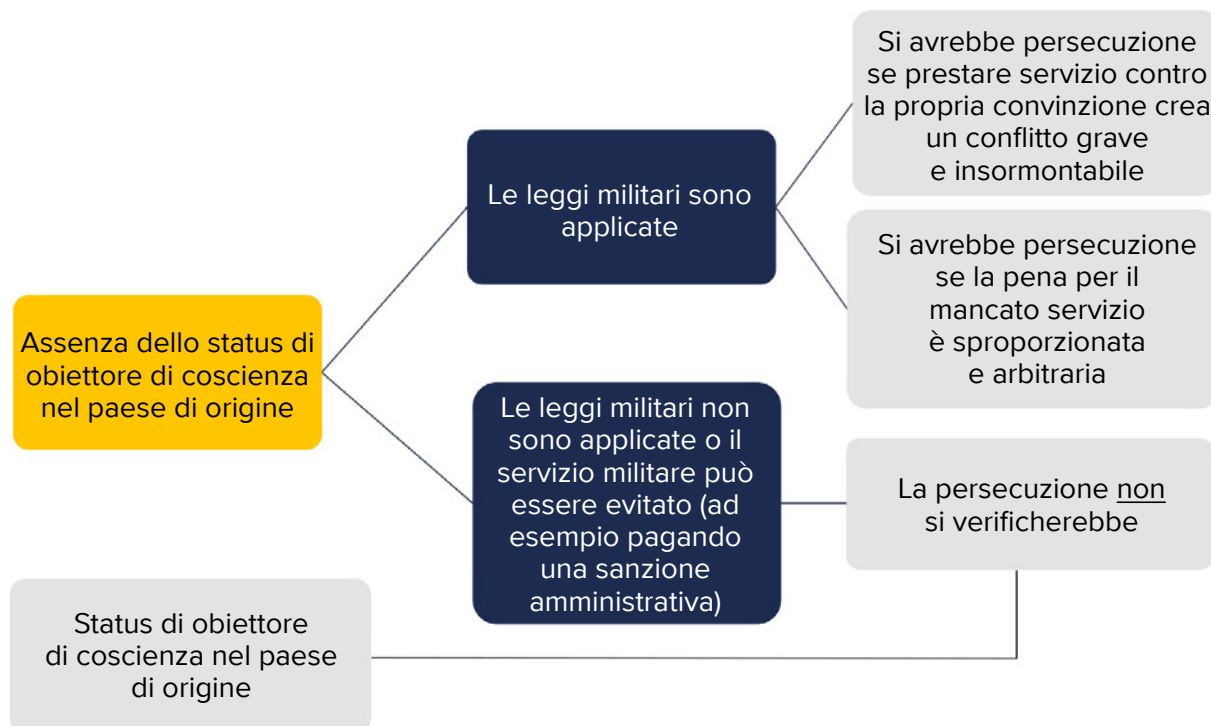
⁽⁸¹⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 10*, 2014, op. cit. alla nota 78, pag. 2. Cfr. anche UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, 2019, op. cit. alla nota 12, paragrafo 171, «Non ogni convinzione, per quanto sincera, può giustificare una richiesta di status di rifugiato conseguente a diserzione o a renitenza alla leva. Non basta infatti a questo fine che il soggetto interessato sia in disaccordo con il proprio governo circa la giustificazione politica di una determinata azione bellica. Quando tuttavia il tipo di azione cui l'individuo in questione non intende prendere parte è condannato dalla comunità internazionale come contrario a fondamentali regole umanitarie di condotta, la pena prevista per la diserzione o renitenza potrebbe, alla luce di tutti gli altri requisiti della definizione, essere considerata in se stessa come una persecuzione».

⁽⁸²⁾ Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DPA (rifusione). Cfr. anche CGUE, sentenza del 26 febbraio 2015, *Shepherd contro Bundesrepublik Deutschland*, C-472/13, ECLI:EU:C:2015:117. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

Va osservato che, in questi paesi, il fatto di essere punito per il rifiuto di prestare il servizio militare molto spesso non esonera una persona dal prestare il servizio militare dopo la pena.

Nei casi in cui uno Stato preveda un esonero dal servizio militare o un servizio alternativo agli obiettori di coscienza ⁽⁸³⁾ o in cui le leggi in materia di servizio militare non sono concretamente applicate o il servizio militare può essere evitato pagando una sanzione amministrativa ⁽⁸⁴⁾, non si verificherebbero persecuzioni.

Figura 9. Persecuzione a seguito dell'obiezione di coscienza



(c) Nesso con il motivo della religione

Il rifiuto di prestare il servizio militare trae spesso origine da motivazioni religiose o da opinioni politiche o può essere legato all'appartenenza a un determinato gruppo sociale, razza o nazionalità. Tuttavia, i motivi possono anche non presentare alcun nesso con nessuno dei cinque motivi di persecuzione e derivare, ad esempio, dal semplice timore dei pericoli che il servizio militare può comportare. Dal punto di vista delle autorità, il disertore o il renitente, indipendentemente dalle motivazioni concrete, possono essere visti come un oppositore politico, vale a dire come qualcuno che si oppone alla politica del governo o ne mette in discussione la legittimità.

⁽⁸³⁾ Tuttavia, in caso di servizio alternativo di natura o attuazione punitiva, la persecuzione può ancora verificarsi. Cfr. UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 10*, 2014, op. cit. alla nota 77, paragrafo 20.

⁽⁸⁴⁾ Secondo l'UNHCR, «oneri amministrativi eccessivi intesi a dissuadere i veri obiettori di coscienza dall'optare per un servizio alternativo o che sono considerati punitivi sarebbero considerati discriminatori e potrebbero cumulativamente raggiungere la soglia di persecuzione». UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 10*, 2014, op. cit. alla nota 77, pag. 5, nota 48.

Nella sentenza *EZ* ⁽⁸⁵⁾, la CGUE ha esaminato se, anche in presenza di una persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ (rifusione), fosse necessario stabilire un nesso tra l'atto di persecuzione e uno dei cinque motivi di persecuzione previsti dalla convenzione di Ginevra.



Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ (rifusione)

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

[...]

azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

[...]

La CGUE ha stabilito che, sebbene sia sempre necessario stabilire un nesso con uno dei cinque motivi di persecuzione, nella situazione definita all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ (rifusione), sussiste una «forte presunzione» del nesso tra il rifiuto di prestare servizio militare e uno dei cinque motivi previsti dalla convenzione ⁽⁸⁶⁾. In tale contesto, spetta alle autorità nazionali verificare la plausibilità del collegamento tra i motivi di persecuzione e l'azione penale e la sanzione penale. Inoltre, la CGUE ha sottolineato che, nel precisare i motivi degli atti di persecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), «il legislatore dell'Unione non ha inteso rendere più difficile l'ottenimento dello status di rifugiato da parte degli obiettori di coscienza ponendo una condizione supplementare per l'ottenimento di tale status, ma ha ritenuto invece che tale motivo di persecuzione si ricollegasse, di norma, ad almeno uno dei cinque motivi di persecuzione che conferiscono il diritto allo status di rifugiato» ⁽⁸⁷⁾. Inoltre, la CGUE ha sottolineato che il rifiuto di prestare servizio militare, in particolare quando questo è passibile di sanzioni pesanti, suggerisce l'esistenza di «un forte conflitto tra valori e opinioni politiche o religiose tra l'interessato e le autorità del paese di origine» ⁽⁸⁸⁾. La CGUE ha inoltre affermato che «in un contesto di conflitto armato, in particolare di guerra civile, e in assenza di una possibilità legale di sottrarsi agli obblighi militari, è altamente probabile che il rifiuto di prestare servizio militare sia interpretato dalle autorità come un atto di opposizione politica» ⁽⁸⁹⁾.

La CGUE ha inoltre chiarito che, qualora il rifiuto di prestare servizio militare a causa di convinzioni religiose comporti atti di persecuzione, anche questi ultimi dovrebbero essere considerati collegati alla motivazione religiosa ⁽⁹⁰⁾.

La presente sezione fornisce orientamenti su come esaminare le domande di richiedenti che rifiutano di prestare servizio militare per motivi religiosi. Al fine di valutarle, occorre esaminare tre parti della domanda:

- il processo di reclutamento ([sezione 4.4.2](#));

⁽⁸⁵⁾ CGUE, sentenza del 19 novembre 2020, *EZ contro Bundesrepublik Deutschland*, C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁸⁶⁾ CGUE, 2020, *EZ contro Bundesrepublik Deutschland*, punto 57, *op. cit.* alla nota 85.

⁽⁸⁷⁾ CGUE, 2020, *EZ contro Bundesrepublik Deutschland*, punto 58, *op. cit.* alla nota 85.

⁽⁸⁸⁾ CGUE, 2020, *EZ contro Bundesrepublik Deutschland*, punto 59, *op. cit.* alla nota 85.

⁽⁸⁹⁾ CGUE, 2020, *EZ contro Bundesrepublik Deutschland*, punto 60, *op. cit.* alla nota 85.

⁽⁹⁰⁾ CGUE, 2020, *EZ contro Bundesrepublik Deutschland*, punto 47, *op. cit.* alla nota 85.



- L'obiezione di coscienza per motivi religiosi ([sezione 4.4.3](#));
- le prove documentali ([sezione 4.4.4](#)).

4.4.2. Il processo di reclutamento

Prima di esaminare la credibilità dell'obiezione di coscienza del richiedente e le sue possibili conseguenze nell'intervista personale, si raccomanda di esaminare, in primo luogo, se il presunto status di recluta del richiedente o il suo impiego in una specifica azione militare sia credibile. Ciò può essere esaminato valutando la conoscenza del richiedente in merito alla legislazione militare e alle pratiche di reclutamento del suo paese di origine, nonché allo stato del suo reclutamento.

A tal fine, è indispensabile tenere conto della situazione relativa all'obbligo militare nel paese di origine del richiedente quale risulta dalle COI (cfr. la sezione 2.1.4 «[In che modo le informazioni sul paese di origine possono aiutare a prepararsi](#)») e delle circostanze concrete del singolo caso. Ciò comprende la legislazione militare applicabile nel paese di origine, le pratiche di reclutamento e le conseguenze cui sono soggette le persone che rifiutano di prestare servizio nelle forze armate.

(a) La conoscenza da parte del richiedente della legislazione militare del paese di origine

I richiedenti dovrebbero avere un certo livello di conoscenza della legislazione che disciplina le norme di reclutamento e il processo di reclutamento, in quanto queste hanno implicazioni concrete per il loro status di obiettori di coscienza e per il loro rischio di maltrattamenti o persecuzioni.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti la conoscenza da parte del richiedente della legislazione militare del paese di origine

- La conoscenza da parte del richiedente della legislazione militare applicabile nel suo paese d'origine, compresi eventuali motivi di esonero o di differimento, quali la situazione familiare, gli studi, la carriera professionale o le condizioni di salute.
- La conoscenza dell'attuale durata del servizio militare.
- La conoscenza del processo di reclutamento
- La conoscenza delle sanzioni derivanti dal rifiuto del servizio militare, dal rifiuto di intraprendere un'azione militare specifica o dalla diserzione.

Se il richiedente dimostra di non conoscere la legislazione militare del suo paese d'origine, occorre invitarlo a rendere conto di tali lacune.

(b) La conoscenza da parte del richiedente delle pratiche di reclutamento

Possono esserci differenze tra la legislazione militare in materia di reclutamento e l'attuazione di tale legislazione. Gli obiettori di coscienza dovrebbero avere conoscenza non solo della legislazione ma anche, e soprattutto, della misura in cui tale legislazione è attuata o meno nella pratica.



Esempi di argomenti da analizzare concernenti la conoscenza da parte del richiedente delle pratiche di reclutamento nel paese di origine

- La conoscenza da parte del richiedente delle pratiche di reclutamento de facto nel paese di origine.
- La conoscenza da parte del richiedente della politica in materia di azioni giudiziarie delle autorità nei confronti dei renitenti e dei disertori.
- Il modo in cui il richiedente ha acquisito informazioni sulle pratiche di reclutamento (ad esempio, concreti esempi di persone note al richiedente che sono state reclutate in determinate circostanze).
- Se le COI indicano che sono comunemente disponibili azioni per evitare il servizio militare (ad esempio pagando una sanzione amministrativa pecuniaria o una tangente), occorre esaminare la conoscenza del richiedente in merito a tali pratiche.
- Il punto di vista del richiedente sulle opzioni disponibili (comprese se ha preso in considerazione di avvalersi o meno di tali possibilità, di essere esonerato o di sottrarsi al servizio, o se se ne è effettivamente avvalso) e le ragioni per cui non l'ha fatto.

(c) Lo stato del reclutamento del richiedente

È inoltre possibile chiedere al richiedente lo status del suo reclutamento.

Esempi di argomenti da analizzare concernenti lo stato di reclutamento del richiedente

- La fase del processo di reclutamento (ad esempio, ricevimento di documenti di chiamata o visita medica).
- Gli eventuali rinvii precedenti degli obblighi militari (in caso affermativo, su quale base sono stati ottenuti).
- Se il processo di reclutamento non è ancora iniziato, la data di inizio prevista.
- Se ha già prestato servizio militare, motivi per non avere rifiutato il servizio militare o per essersi impegnato in precedenza in un'azione militare specifica.
- Se ha prestato servizio nell'esercito, le funzioni svolte dal richiedente, il tipo di addestramento ricevuto, le armi utilizzate, le manovre cui ha partecipato.
- La consapevolezza del richiedente di essere attualmente considerato renitente o disertore nel paese di origine, se è ufficialmente perseguito per tale motivo e come ha ricevuto tali informazioni.
- Possibilità di ottenere l'amnistia per i disertori e, se esiste la possibilità, i motivi per cui non si avvale dell'amnistia.



(d) Impiego del richiedente in un'azione militare specifica

Alcuni richiedenti potrebbero avere ricevuto la richiesta di partecipare a un'azione militare specifica, ma potrebbero opporsi, presumibilmente per motivi di coscienza. In questo caso occorre esaminare le circostanze relative all'impiego (previsto) del richiedente.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda l'impiego del richiedente in un'azione militare specifica

- Il tipo o la natura dell'azione militare specifica, compresi gli obiettivi militari.
- Il tempo, il luogo e la durata dell'impiego.
- Il processo di dispiegamento, ad esempio il modo in cui è stato deciso l'impiego del richiedente e in cui è stato notificato al richiedente, se il richiedente ha effettivamente intrapreso l'impiego o in che modo l'ha evitato.
- La possibilità per il richiedente di rifiutare ufficialmente di intraprendere l'impiego o di svolgere attività/compiti specifici che tale impiego comporterebbe, e se il richiedente possa chiedere un'alternativa al suo impiego.
- Le attività o i compiti specifici che il richiedente era o sarebbe tenuto a svolgere a seguito di tale impiego.
- La consapevolezza del richiedente in merito alle attività o ai compiti specifici che l'impiego comporterebbe, compresi gli effetti di tali attività/compiti.
- Il punto di vista del richiedente in merito all'azione e alle attività/ai compiti militari che era o sarebbe stato tenuto a svolgere.

4.4.3. Obiezione di coscienza per motivi religiosi

Oltre a esaminare il reclutamento, l'obbligo del servizio militare o l'impiego per un'azione militare specifica, l'altro obiettivo dell'intervista personale dovrebbe essere quello di esaminare se l'obiezione del richiedente al servizio militare per motivi di coscienza sia autentica e collegata alla sua appartenenza religiosa. Ciò dovrebbe essere ulteriormente integrato dall'esame del fatto che richiedente abbia sollevato l'obiezione prima di fuggire dal paese di origine, se le convinzioni relative al servizio militare siano in linea con il più ampio contesto religioso del richiedente, quali conseguenze precisamente teme il richiedente in caso di reclutamento, e se avesse avuto la possibilità di un'alternativa ragionevole al servizio militare.

Figura 10. Argomenti da esaminare quando si affronta l'obiezione di coscienza al servizio militare per motivi religiosi



(a) Veridicità dell'obiezione di coscienza per motivi di appartenenza religiosa**Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda la veridicità dell'obiezione di coscienza per motivi religiosi**

- I motivi per cui il richiedente si considera un obiettore di coscienza religioso e se si tratta di un'obiezione assoluta o parziale.
- In caso di obiezione a una determinata azione militare, i motivi alla base di tale obiezione parziale (differenza tra la partecipazione del richiedente ad altre azioni militari e quella cui il richiedente si è opposto).
- Informazioni sulle esperienze religiose del richiedente, tenendo conto della sua situazione personale (ad esempio, il modo in cui ha adottato la propria convinzione religiosa; il luogo, il modo o i riti di culto; il significato personale della convinzione religiosa o dei valori che essa difende, in particolare per quanto riguarda l'uso delle armi).
- La posizione di altri membri della stessa convinzione religiosa del richiedente nei confronti del servizio militare (ad esempio, opposizione generale alle forze armate, se alcuni membri prestano effettivamente servizio militare e come la comunità religiosa in generale e il richiedente in particolare considerano tali membri che svolgono il servizio militare).

(b) Espressione dell'obiezione di coscienza da parte del richiedente**Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda l'espressione dell'obiezione di coscienza da parte del richiedente**

- Se il richiedente ha espresso la propria obiezione di coscienza religiosa prima della chiamata militare (comprese le circostanze, i mezzi e le conseguenze che ne sono derivati).
- I precedenti problemi incontrati dal richiedente a causa della sua appartenenza religiosa.
- Se il richiedente non ha rifiutato di entrare a far parte dell'esercito in precedenza, i motivi del mancato rifiuto (ad esempio cambiamento di convinzione, circostanze).

(c) Convinzioni religiose del richiedente in un contesto più ampio**Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda le convinzioni religiose del richiedente in un contesto più ampio**

- A seconda del modo in cui il richiedente spiega i motivi religiosi alla base della sua obiezione di coscienza (ad esempio il divieto assoluto di praticare la violenza), è possibile analizzare la sua precedente occupazione, la carriera professionale e gli hobby in relazione alla violenza fisica (ad esempio la pratica delle arti marziali) o al porto di un'arma (ad esempio la caccia).
- Le esperienze e le opinioni della famiglia e dell'entourage del richiedente sul servizio militare (ad esempio, familiari che hanno prestato o rifiutato di prestare servizio nell'esercito; il loro ruolo e le esperienze durante il servizio militare; in caso di rifiuto, le conseguenze del loro rifiuto).
- Il punto di vista del richiedente sul modo in cui le autorità del suo paese di origine dovrebbero reagire a un attacco militare da parte di una potenza straniera o su come ritiene che la sua comunità religiosa dovrebbe reagire se venisse attaccata da un altro gruppo.



(d) Conseguenze del servizio militare o dell'impiego temuto dal richiedente

Oltre ad esaminare la sincerità dell'obiezione di coscienza, il funzionario esaminatore deve esaminare se le obiezioni sono insuperabili o insormontabili.

Esempio di argomenti da analizzare per quanto riguarda le conseguenze temute dal richiedente

- Conseguenze (anche a livello fisico, spirituale ed emotivo) per il richiedente qualora sia costretto a prestare servizio militare o a essere impiegato in un'azione militare specifica.

(e) Alternative ragionevoli al servizio militare (se del caso)

Occorre tenere presente che i diritti dell'obiettore di coscienza sono rispettati solo se l'obiettore è esonerato dall'obbligo di prestare servizio militare o può prestare un servizio alternativo adeguato. In caso di obiezione personale a portare armi, un'alternativa può essere considerata appropriata se comporta una posizione non bellica all'interno dell'apparato militare o un'attività civile che serve l'interesse pubblico.

Se le COI indicano che lo status di obiettore di coscienza è riconosciuto nel paese di origine, è opportuno esaminare la conoscenza da parte del richiedente delle condizioni, della procedura e dell'accesso di fatto a servizi alternativi. Ciò significa che occorre valutare se abbandonare il paese di origine fosse l'unico modo possibile per sfuggire a questo conflitto interiore.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda le alternative ragionevoli al servizio militare

- Devono essere presi in considerazione i passi compiuti dal richiedente ai fini di un servizio alternativo.
- I motivi per cui non si è adoperato per essere riconosciuto come obiettore di coscienza o perché non è andato a buon fine.
- La conoscenza da parte del richiedente delle condizioni, della procedura e dell'accesso de facto a un servizio alternativo.

4.4.4. Prove documentali

Infine, il funzionario esaminatore esaminerà se il richiedente possiede prove documentali del processo di reclutamento, della sua partecipazione a una determinata azione militare o dell'eventuale azione penale nei suoi confronti in quanto obiettore di coscienza o disertore. Se non vengono presentate prove documentali, sebbene la narrazione del richiedente o le COI suggeriscano che tali prove dovrebbero essere disponibili, durante l'intervista si devono esaminare i motivi di tale mancanza di documentazione.



(a) Documenti relativi allo stato militare del richiedente

Il richiedente può presentare documenti relativi alla fase del suo processo di reclutamento se non ha ancora prestato servizio presso le forze armate (ad esempio, documenti di chiamata, prova di una visita medica o di un rinvio del servizio militare per studi). Per i richiedenti che hanno già prestato servizio nelle forze armate, registri militari o documenti analoghi sono utili per comprendere la durata del servizio del richiedente, l'esatta unità e la funzione.

Al richiedente può essere chiesto come ha ottenuto i documenti e qual è il loro contenuto. Tale esame serve a determinare l'effettiva comprensione da parte del richiedente dei documenti presentati. Se il richiedente è fuggito mentre era in possesso dei documenti, può essergli chiesto in che modo è riuscito a farlo e se ha incontrato difficoltà.

(b) Documenti relativi allo status di obiettore di coscienza nel paese di origine

Il richiedente può anche fornire informazioni su altri casi di obiettori di coscienza nel suo paese, ad esempio articoli di stampa o post sui social media.

Se nel paese di origine non esiste lo status di obiettore di coscienza, non ci si può aspettare che il richiedente presenti la documentazione relativa al rifiuto di prestare il servizio militare.

4.5. Persecuzione religiosa specifica di genere

Occorre essere consapevoli del fatto che il genere e la religione spesso si intrecciano nelle domande di protezione internazionale poiché «donne e uomini possono temere o subire persecuzioni per motivi religiosi in modi diversi l'uno dall'altro» ⁽⁹¹⁾. Occorre tenere presente che le domande che, a prima vista, potrebbero sembrare strettamente legate al genere potrebbero in realtà costituire una persecuzione sulla base di un motivo di cui alla convenzione, tra cui la religione, come nell'esempio delle donne yazide che sono state abusate come schiave sessuali o delle ragazze cristiane in Nigeria che sono state rapite e convertite con la forza da Boko Haram. Pertanto, occorre sempre esaminare i motivi alla base della persecuzione di genere e verificare se la persecuzione è legata a un motivo previsto dalla convenzione, come la religione (effettiva o attribuita), l'opinione politica o l'appartenenza a un determinato gruppo sociale.

D'altro canto, la persecuzione religiosa o la repressione spesso seguono anche le linee di genere e tendono a colpire le donne più duramente. Le donne potrebbero essere esposte a un maggiore rischio di persecuzione per motivi religiosi a causa del loro genere.

Strumento EUAA correlato



Per ulteriori informazioni, cfr. la *Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, marzo 2020 ⁽⁹²⁾.

⁽⁹¹⁾ UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, 2019, op. cit. alla nota 12, pag. 128.

⁽⁹²⁾ EASO *Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, marzo 2020.



Le sezioni che seguono esaminano tre domande comunemente riscontrate che comportano persecuzioni di genere per motivi religiosi. Saranno forniti orientamenti su come indagare aspetti religiosi specifici di ciascuna domanda.

4.5.1. Pratiche tradizionali dannose

Alcune pratiche tradizionali dannose possono essere percepite come richieste o promosse da talune religioni. Tuttavia, sono spesso il risultato di una combinazione di altri fattori. Ad esempio, la E/MGF è una tradizione socioculturale non legata ad alcuna particolare fede religiosa, ma la religione può talvolta essere invocata come giustificazione della pratica. Lo stesso vale per altre pratiche tradizionali dannose, come i matrimoni infantili e la violenza basata sull'onore. Queste possono essere motivate da norme religiose, ma entrano in gioco anche altri fattori, come la cultura e la classe socioeconomica. È importante ricordare che i tre ambiti della religione, della cultura e della classe socioeconomica sono spesso strettamente interconnessi e che si influenzano fortemente a vicenda. Oltre ad esaminare i motivi della persecuzione, occorre anche esaminare le conseguenze che la tradizione dannosa ha sul richiedente. Ciò comprende l'esame delle potenziali conseguenze se il richiedente rifiuta di rispettare o cerca di evitare la pratica dannosa.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda le pratiche tradizionali dannose

- Il punto di vista del richiedente su tali pratiche.
- Il punto di vista della famiglia del richiedente su tali pratiche.
- Il verificarsi della pratica dannosa nell'ambiente familiare e sociale più ampio del richiedente.
- Casi analoghi nell'ambiente familiare e sociale più ampio del richiedente e relativi risultati.
- Se il richiedente è l'unico caso della famiglia, i possibili motivi.
- La conoscenza da parte del richiedente di questa pratica nel paese d'origine.
- Il modo in cui il richiedente ha cercato di far fronte alla pratica, ad esempio come agisce per evitarla, o l'osservanza e le ragioni alla base della stessa.
- Le conseguenze dell'elusione o dell'osservanza sia per il richiedente sia per la sua famiglia.
- I tentativi del richiedente di ottenere protezione dallo Stato e i risultati di tali tentativi.
- Se il richiedente non ha chiesto la protezione dello Stato, i motivi per cui non lo ha fatto.

4.5.2. Discriminazione fondata su motivazioni religiose in relazione al genere

Vi è una stretta interrelazione tra la persecuzione fondata su motivazioni religiose e il genere del richiedente. Ad esempio, possono sussistere obblighi (sociali o giuridici) che impongono alle donne di comportarsi in un certo modo per seguire norme religiose (reali e percepite). Le donne potrebbero dover indossare un certo tipo di abbigliamento e subire restrizioni alla libertà di scelta e di circolazione. La discriminazione fondata su motivazioni religiose può anche significare che le autorità possono limitare l'accesso ai diritti sessuali e riproduttivi. Ad esempio, lo stupro coniugale può essere legale, mentre la contraccezione e l'aborto illegali o non tollerati. Le donne potrebbero incontrare ostacoli anche per quanto riguarda la socializzazione con altre persone; nell'accesso all'istruzione; o nella possibilità di lavorare in generale, o di accedere a professioni specifiche come il giornalismo, la medicina o la politica. La discriminazione può essere espressa in leggi influenzate dalla religione che limitano i diritti



civili delle donne e l'accesso alla protezione. Le leggi basate su motivazioni religiose possono, inoltre, comportare pene diseguali a seconda del genere.

È importante esaminare tutti gli atti di discriminazione basati sulle caratteristiche individuali di ciascun richiedente. Il cumulo di misure discriminatorie può costituire una persecuzione a seconda della gravità e della frequenza di tali atti.

Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda la discriminazione fondata su motivazioni religiose in relazione al genere

- Le restrizioni che il richiedente ha subito a causa di regole, tradizioni o norme religiose.
- L'impatto di tali restrizioni sulla vita del richiedente.
- Il rischio di discriminazione di genere cui il richiedente potrebbe essere esposto in caso di ritorno nel paese d'origine.
- Le opinioni del richiedente in merito alla discriminazione subita e al suo collegamento con la religione.
- La conoscenza da parte del richiedente della normativa che discrimina tra uomini e donne nel paese di origine.

4.5.3. Rapporti/matrimoni interreligiosi

Un rapporto o un matrimonio con una persona di un'altra religione o persino di un'altra confessione della stessa religione potrebbero comportare il rischio di persecuzione.

Un rapporto o matrimonio con una persona di una religione o di una confessione diversa può non essere consentito o può esserlo solo a determinate condizioni sfavorevoli (ad esempio, il richiedente può non essere in grado di registrare ufficialmente il proprio matrimonio oppure i figli nati da tale matrimonio o rapporto possono avere un accesso limitato o nessun accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria o alla proprietà privata).

Nell'esaminare i rapporti/matrimoni interreligiosi occorre tenere presente che il genere è di solito un fattore che contribuisce a rischi potenziali, in quanto le ragazze e le donne spesso subiscono conseguenze più gravi rispetto agli uomini. Tuttavia, a seconda del paese di origine, ciò non significa che gli uomini non possano nutrire un timore fondato di persecuzione sotto questi profili (ad esempio, un marito in un matrimonio interreligioso o un fratello che protegge una sorella da pratiche tradizionali dannose). Tuttavia, potrebbero esserci aspettative e conseguenze diverse per il richiedente a seconda del suo genere. Ad esempio, in alcuni paesi le donne che intrattengono relazioni interreligiose sono vittime di delitti d'onore mentre gli uomini non lo sono. In altri paesi, tuttavia, gli uomini e le donne potrebbero essere esposti a rischi analoghi. Pertanto, oltre all'impatto che la religione può avere su un rapporto o un matrimonio interreligioso, si dovrebbe tenere conto anche dell'impatto del genere.



Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda i rapporti/matrimoni interreligiosi

- Impatto della religione sul rapporto/matrimonio del richiedente.
- Reazioni della famiglia del richiedente, della società e delle autorità.
- Disparità di trattamento o persecuzione causate dal rapporto/matrimonio interreligioso.
- Ambiti della vita del richiedente in cui è subita la discriminazione e se la discriminazione costituisce una persecuzione a causa della sua gravità e frequenza.
- Conoscenza da parte del richiedente della legislazione del suo paese d'origine in materia di rapporti interreligiosi e della relativa pratica.
- Nel caso di figli nati da un rapporto/matrimonio interreligioso, i problemi che i figli incontrano durante il matrimonio e in caso di divorzio, quali:
 - registrazione della nascita;
 - ricevimento di documenti (ad esempio documenti d'identità, certificati di nascita, documenti di famiglia);
 - accesso all'istruzione;
 - educazione religiosa, possibili conflitti e il modo in cui vengono affrontati.
- Se il richiedente intende avere figli in futuro, quale fede seguirebbero i suoi figli e se riceveranno un'istruzione religiosa.



PER CONTATTARE L'UE

Di persona

I centri Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare online l'indirizzo del centro più vicino (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).

Telefonicamente o scrivendo

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è accessibile:
— al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori le chiamate possono essere a pagamento),
— al numero +32 22999696, oppure
— tramite il form seguente: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_it

PER INFORMARSI SULL'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali (european-union.europa.eu).

Pubblicazioni dell'UE

È possibile consultare o ordinare le pubblicazioni dell'UE su op.europa.eu/it/publications. Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più copie rivolgendosi a un centro locale Europe Direct o a un centro di documentazione europea (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

EUR-Lex dà accesso all'informazione sul diritto dell'Unione europea e contiene la totalità della legislazione UE a partire dal 1951, in tutte le versioni linguistiche ufficiali (eur-lex.europa.eu).

Open Data dell'UE

Il portale data.europa.eu dà accesso alle serie di dati aperti prodotti dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'UE. I dati possono essere liberamente scaricati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali. Il portale dà inoltre accesso a una quantità di serie di dati prodotti dai paesi europei.



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

